

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

201^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 30 OTTOBRE 1964

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 10681	TERRACINI	Pag. 10684
CORTE DEI CONTI		Trasmissione	10726
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti sottoposti al controllo della Corte dei conti	10681	Seguito della discussione e approvazione:	
DISEGNI DI LEGGE		« Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata » (791):	
Annunzio di presentazione	10681	PRESIDENTE	10690 e <i>passim</i>
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	10726	* AIMONI	10713
Presentazione	10726	BONACINA	10718, 10720
Sulla richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle relazioni sui disegni di legge nn. 282, 283 e 284 :		* CIPOLLA	10725
PRESIDENTE	10681, 10683	CREMISINI	10700
GRANATA	10681, 10683	FORTUNATI	10685 e <i>passim</i>
		* GAVA	10718
		GRAMEGNA	10714
		LIMONI	10700, 10707
		MAGGIO	10701
		MARTINELLI	10720
		NENCIONI	10723

201^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 OTTOBRE 1964

ORLANDI	Pag. 10687
PALUMBO	10700, 10724
ROSELLI, <i>relatore</i>	10684 e <i>passim</i>
* SIMONUCCI	10702
TOMASSINI	10689, 10691, 10715
TREBBI	10693
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	10684 e <i>passim</i>
* VACCHETTA	10710
Votazione a scrutinio segreto	10707, 10708

INTERPELLANZE

Annunzio	10726
--------------------	-------

INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag. 10727
Annunzio di risposte scritte	10681

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni	10735
--	-------

N. B. — *L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.*

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

NENNI GIULIANA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Berlanda per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge dai senatori:

Bernardinetti, Carelli e Trabucchi:

« Istituzione di un fondo di rotazione a favore della piscicoltura » (835).

Annunzio di relazioni sulla gestione finanziaria di Enti sottoposti al controllo della Corte dei conti

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni concernenti rispettivamente la gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » dell'esercizio 1961 e la gestione finanziaria del-

l'Ente autotrasporti merci dell'esercizio 1962 (Doc. 29).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Sulla richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle relazioni sui disegni di legge nn. 282, 283 e 284

PRESIDENTE. Ricordo che, nella seduta del 10 settembre scorso, il senatore Granata richiese l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea dei disegni di legge nn. 282, 283 e 284 recanti provvedimenti in materia d'istruzione universitaria.

In relazione a tale richiesta e ad una motivata richiesta di proroga formulata dal Presidente della 6ª Commissione permanente, il Senato, nella seduta del 30 settembre, stabilì di rinviare la decisione sull'argomento.

Successivamente, la 6ª Commissione permanente ha formalmente richiesto, ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento, la proroga dei termini per la presentazione delle relazioni sui detti disegni di legge.

GRANATA. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, può apparire, con la richiesta testè avanzata al Senato da parte della Commissione della

pubblica istruzione di una proroga di due mesi per la presentazione delle relazioni attinenti ai tre disegni di legge di nostra iniziativa sull'Università, che questa volta si stia seguendo una procedura formalmente corretta ai sensi dell'articolo 32 del nostro Regolamento.

La nostra parte, signor Presidente, pur mantenendo la sua sostanziale opposizione al rinvio per ragioni di merito, non avrebbe avuto nulla da obiettare dal punto di vista strettamente formale, se fossero stati rispettati i termini entro i quali era possibile chiedere la proroga; ma tali termini sono già largamenti scaduti. È pertanto nostra fondata convinzione che detta richiesta sia oggi improponibile. E non si può a questo proposito non rilevare un mancato adempimento da parte della Presidenza del Senato la quale avrebbe dovuto, trascorsi i due mesi prescritti, iscrivere d'ufficio i tre disegni di legge all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, a meno che non fosse stata avanzata tempestiva richiesta da parte della 6ª Commissione per una proroga di due mesi. Ma questo non è avvenuto, e i due mesi sono scaduti senza che la Presidenza adempisse all'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 32 del nostro Regolamento e senza che la 6ª Commissione chiedesse una proroga di due mesi. Al contrario, anzi, circa quattro mesi fa in quest'Aula da alcuni colleghi di nostra parte è stata avanzata formale richiesta alla Presidenza per l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea dei tre disegni di legge in questione nel testo dei proponenti, in rispetto di quanto previsto dal secondo comma del citato articolo 32. Pertanto, oltre a rilevare una inadempienza della Presidenza del Senato, dobbiamo anche rilevare che semmai la 6ª Commissione avrebbe dovuto avanzare allora la sua richiesta benchè già fosse oltre i termini previsti. Vero è che lo sta facendo ora, ma lo sta facendo dopo circa dieci mesi, vale a dire in un momento in cui tale richiesta appare chiaramente intempestiva e pertanto improponibile.

Nè si può, signor Presidente, accettare la motivazione dell'istanza per cui il ritardo sarebbe giustificato dall'opportunità politica di attendere che il Governo presenti i suoi

disegni di legge entro i termini fissati dalla ulteriore proroga concessagli dal Parlamento sulla base della legge n. 1073; anzi, noi dobbiamo dire con fermezza che questa tesi va decisamente respinta perchè essa vincola l'iniziativa parlamentare, perchè essa viola i diritti della minoranza, perchè essa, in definitiva, mette in mora tutta l'attività legislativa della nostra Assemblea. Se infatti si riconoscesse la validità di codesto principio in tutta la sua estensione, si concederebbe implicitamente all'Esecutivo il potere quasi esclusivo di legiferare nei tempi e nei modi da esso prescelti, con la conseguente paralisi della vita democratica dell'istituto parlamentare, e in aperto contrasto con precise norme costituzionali. Basterebbe infatti — di fronte ai molteplici problemi che travagliano la vita del Paese — far approvare dalla maggioranza una legge che conferisca al Governo il compito di indagare, di riferire e di proporre organiche soluzioni legislative entro un certo termine, salvo valutare, di volta in volta, l'opportunità di prorogarlo, per impedire al Parlamento la piena libertà di esercizio delle facoltà che ad esso vengono concesse dalla Costituzione di tradurre in atti legislativi le proprie iniziative, costringendolo ad interessarsi soltanto di provvedimenti assolutamente marginali. Così, di fatto, purtroppo sta avvenendo nel settore della pubblica istruzione in conseguenza delle ripetute proroghe richieste e ottenute nei termini fissati dalla legge n. 1073; e non soltanto, onorevoli colleghi, in tale settore, se è vero (come è vero, e come la votazione di stamane, ancora una volta, ha confermato) che la maggioranza può sempre contrapporre alle argomentazioni giuridiche e costituzionali dell'opposizione il peso determinante e decisivo della sua forza numerica. E allora, quanto più distorte ed interessate appaiono le interpretazioni di comodo che la maggioranza fornisce alle norme costituzionali e agli articoli del Regolamento, tanto più rigorosa, vigile, costante deve essere la nostra azione di oppositori che al rispetto di quelle norme insistentemente vi richiama, onorevoli colleghi della maggioranza, non solo per la difesa legittima delle nostre prerogative, ma soprattutto a tutela dell'obiettivo validità di un patto comune, sul cui rispetto si

fonda la nostra civile e democratica convivenza.

Ma altre considerazioni devo rapidamente sottoporre all'attenzione dell'Aula. Non entro di proposito nel merito dei gravi problemi delle università che i disegni di legge in questione, di nostra iniziativa, intendono affrontare, problemi la cui soluzione appare via via sempre più improcrastinabile, come è riconosciuto dai docenti, dagli studenti, dagli uomini di cultura, dalle famiglie: in sostanza da tutta la società civile italiana, ormai profondamente delusa, sfiduciata, sgomenta di fronte al disordine organizzativo, alle carenze strumentali, alle insufficienze didattiche e scientifiche del nostro ordinamento scolastico e particolarmente di quello universitario.

E che queste mie affermazioni non siano espressione di una posizione polemica, di parte, è stato confermato ancora stamattina da una risoluzione espressa in modo unitario da tutte le organizzazioni universitarie (le quali non tutte sono, come alcuni colleghi della maggioranza insinuano o sospettano, manovrate o dirette da nostre organizzazioni politiche). È un dato assolutamente obiettivo sul quale il Parlamento ha il dovere di riflettere con profonda attenzione.

D'altra parte queste denunce noi in verità facciamo da anni, consapevoli delle gravissime responsabilità che pesano sul Governo e sul Parlamento in ordine alla soluzione dei problemi della scuola. Tuttavia riconosciamo che non è questa la sede nè l'ora per ribadirla; io ho voluto limitare il mio intervento all'esame delle questioni procedurali e degli aspetti politici che presenta la richiesta di proroga avanzata dal Presidente.

In definitiva, come ho detto, noi riteniamo che la Presidenza non possa mettere in votazione la richiesta di proroga perchè improponibile, e che pertanto debba respingerla e limitarsi a iscrivere, come prescrive chiaramente il secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento, i tre disegni di legge in questione nell'ordine del giorno dei prossimi lavori del Senato, senza ulteriori remore procedurali.

Ove però la Presidenza ritenesse di non dover accogliere questa nostra tesi e indicasse la votazione, io dichiaro che il Grup-

po comunista voterà contro la richiesta medesima per le ragioni formali e sostanziali che ho avuto l'onore di esporre brevemente. La ringrazio, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Granata, anzitutto io la pregherei di non insistere per la votazione...

G R A N A T A . Ma la votazione è prescritta dal Regolamento.

P R E S I D E N T E . Il Regolamento prevede che, su richiesta della Commissione, possa essere concesso, per la presentazione della relazione, un nuovo termine non superiore ai due mesi. Ora, in casi del genere, si è sempre detto, senza far ricorso alla votazione, che, non essendovi osservazioni...

G R A N A T A . Signor Presidente, il solo fatto che io sia intervenuto dimostra che c'è un'osservazione di carattere formale e sostanziale; e io mi permetto di richiamarla all'osservanza...

P R E S I D E N T E . Se lei, senatore Granata, insiste nel non aderire alla richiesta di proroga fatta dal Presidente della 6ª Commissione, non posso che porre in votazione...

G R A N A T A . Mi perdoni, signor Presidente. Io avevo posto una questione pregiudiziale di improponibilità della richiesta di proroga perchè tutti i termini sono scaduti. È quindi in via subordinata che le chiedo di mettere in votazione la richiesta di proroga, ma non già perchè questa sia una nostra richiesta, bensì unicamente per ottemperare a una norma precisa prescritta dall'articolo 32 del Regolamento. Sono due i problemi che le pongo: improponibilità e votazione.

P R E S I D E N T E . Per ciò che riguarda l'interpretazione dell'articolo 32 del Regolamento, faccio presente che tale articolo è stato sempre interpretato e applicato nel senso che la proroga di due mesi in esso prevista possa dal Senato essere concessa

indipendentemente dalla data del deferimento. Questa prassi si è formata e consolidata nel corso di circa diciotto anni di attività del Senato della Repubblica.

In ogni modo, se lei insiste affinché io metta in votazione la richiesta di proroga, la metterò in votazione.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, non metto assolutamente in dubbio la sua affermazione, d'altra parte comprovata dalla documentazione che si trova attualmente nelle sue mani, sulla prassi che noi abbiamo seguito — direi tollerato — nel corso degli ultimi diciotto anni.

Tuttavia, poichè tale prassi sta per assumere valore di legge, e di fronte ad una legge ognuno deve inchinarsi, è bene giungere ad un chiarimento definitivo sulla validità di questa prassi; ma, poichè quanto a interpretazione del Regolamento un voto dell'Assemblea non può avere autorità e forza di imperio, io mi permetto di chiederle di soprassedere a dare corso alla richiesta odierna e di sottoporre alla Giunta per il Regolamento la questione. Sulla base della decisione della Giunta per il Regolamento, l'Assemblea prenderà poi la sua decisione.

La proroga, per intanto, la Commissione richiedente ce l'ha di fatto, e mi pare che più di così non si possa volere. La proroga varrà fino al giorno in cui la Giunta per il Regolamento avrà deliberato.

PRESIDENTE. Sta bene, la proposta del senatore Terracini è accettata.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata » (791)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata ».

Proseguiamo nell'esame degli ordini del giorno.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'ordine del giorno dei senatori Deriu e Celasco.

ROSELLI, *relatore*. A mio avviso l'ordine del giorno non si può accogliere. Ritengo che si turberebbe l'ordine stesso dei nostri lavori ed i criteri che ad essi presiedono, in quanto l'ordine del giorno trova riscontro in emendamenti successivi. Se lo si accogliesse bisognerebbe poi approvare gli emendamenti. Comunque l'ultimo comma, il punto 2), mi pare accoglibile come raccomandazione per la revisione della procedura di pagamento dell'imposta. Gli altri no. Nell'insieme quindi la Commissione non è favorevole all'ordine del giorno.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. D'accordo col relatore. Debbo far rilevare che le entrate conseguite dalle categorie citate dal senatore Deriu usufruiscono già, agli effetti del tributo in questione, di un trattamento agevolato essendo sottoposto soltanto all'imposta dell'1 per cento col particolare sistema dell'abbonamento. Per quanto riflette l'ultimo comma, quello citato al n. 2) dell'ordine del giorno, io esaminerò la questione e cercherò di trovare una soluzione nei limiti del possibile favorevole a quanto richiesto dal senatore Deriu.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'ordine del giorno dei senatori Pe-senti, Fortunati e altri.

ROSELLI, *relatore*. L'ordine del giorno si richiama ad un problema per la cui soluzione dobbiamo aver presenti le esigenze di riforma fiscale che non hanno carattere soltanto nazionale ma, anche per impegni in corso di svolgimento, si collegano con la situazione della Comunità economica europea. Quindi ho l'impressione che per tali ragioni, salvo il parere del Ministro, l'ordine del giorno non sia accoglibile se non come indicazione di una linea di operatività fiscale lungo la quale siamo già

incamminati e per la quale si cercano le soluzioni adeguate in accordo con la Comunità.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il senatore Pesenti a presentare quest'ordine del giorno, debbo dichiararmi contrario perchè sarebbe poco serio da parte del Governo assumere l'impegno di attuare una riforma di questa portata in sei mesi, quando la Commissione Cosciani, per la riforma tributaria, così conclude: « Il progetto di direttiva della Comunità economica europea prevede l'armonizzazione delle imposte sulla cifra di affari sulla base del valore aggiunto da effettuarsi in due tappe: emanazione delle relative leggi nazionali entro il 31 dicembre 1967 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1970.

Si tratta di un impegno al quale il nostro Paese non può sottrarsi, anche se tale termine, data la situazione italiana, dovrà essere congruamente prolungato. Sembra infatti difficile che l'imposta sul valore aggiunto possa convenientemente essere attuata in Italia dal 1° gennaio 1970. È necessario che la riorganizzazione degli uffici abbia raggiunto un certo stadio di efficienza, per evitare che fin dall'inizio manchi la possibilità di un effettivo controllo dei dati dichiarati.

La situazione del bilancio statale non consentirebbe, d'altronde, di correre, nei prossimi anni, il rischio di una flessione del gettito di un tributo così importante come la imposta generale sull'entrata, flessione molto probabile, almeno nel primo momento della trasformazione.

La stessa situazione economica italiana consiglia in questo momento di turbare il meno possibile la struttura ed il livello dei prezzi, per non accentuare o determinare nuove spinte all'aumento.

Ora, sostituire un'imposta plurifase cumulativa sul valore pieno, quale è la nostra IGE, con una imposta plurifase non cumulativa sul valore aggiunto e, in parte, con una imposta monofase, vuol dire provocare sensibili spostamenti nel carico fiscale da certi

settori ad altri, da alcune fasi produttive ad altre.

Questo turbamento non si limita ad una redistribuzione interna dell'imposta lasciando immutato il livello generale dei prezzi: è infatti da prevedere un aumento nei prezzi per le fasi produttive o per i settori in cui ci sarà un aggravio di imposta, mentre è improbabile che si verifichi una riduzione dei prezzi di vendita per le fasi o settori che saranno parzialmente sgravati dal tributo. Da ciò discende una serie di problemi transitori, che andranno studiati separatamente o affrontati con opportuni strumenti di intervento compensativo, soprattutto per evitare tensioni o squilibri nei prezzi che potrebbero tradursi in una spinta inflazionistica ».

Questo è il parere della Commissione Cosciani cui si riferisce il senatore Pesenti nel suo ordine del giorno. Ho l'impressione che sia un parere che comporti delle conclusioni diverse da quelle del senatore Pesenti. Quindi sono dolente di non poter accettare l'ordine del giorno.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, immaginavo che il Ministro avrebbe risposto leggendo il testo delle conclusioni della Commissione. Però, onorevole Ministro, ella fa parte di un Governo il cui programma prevede anche una riforma tributaria radicale, profonda. Stiamo discutendo di un tributo che tutti riconosciamo non aderente a un moderno sistema tributario, ed ella ci legge delle conclusioni in base alle quali, se ho ben capito, fino al 1970 non vi sarebbe nulla da fare! Siamo, ora, nel 1964!...

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Questi sono i termini massimi.

F O R T U N A T I . Quindi, a suo avviso, il nuovo ordinamento tributario incomincerebbe a nascere solo nel gennaio 1970!

Ora, io posso sbagliarmi, ma a me pare veramente difficile che si possa parlare, in

termini moderni, di una programmazione economica con lo strumento tributario in atto.

Allora io devo osservare che, se un ordinamento tributario moderno comincerà ad attuarsi solo verso il 1970, una programmazione economica moderna comincerà dopo tale attuazione.

È possibile non rendersi conto che al di là delle indicazioni di una Commissione noi desideriamo sapere, onorevole Ministro, cosa pensa di fare il Governo?

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Io ho già detto il mio pensiero.

F O R T U N A T I . Mi scusi: lei ha detto in Commissione che ritiene che non si debba modificare alcunchè. Ha detto in Commissione, in maniera chiara, che non è il caso di pensare a una modificazione dell'imposta generale sull'entrata. Lei, rileggendo oggi il testo che ha fatto conoscere al Senato, conferma tale avviso personale. Ma è questo il programma del Governo?

Io mi rendo conto delle difficoltà, delle esigenze di tempi tecnici, di obiettivi intermedi, di soluzioni transitorie. Ma di fronte agli italiani bisognerà pur dire quando vogliamo incominciare a dar mano a una riforma tributaria! Dare mano a una riforma tributaria vuol dire dare mano proprio alla riforma dell'imposta generale sull'entrata, perchè se non si fa questa riforma è chiaro che la personalizzazione del sistema tributario diventa impossibile.

Lei, onorevole Ministro, potrà anche dire che noi abbiamo posto limiti temporali assai ristretti, perchè noi abbiamo parlato di sei mesi. Ma fra i sei mesi nostri e i suoi sei anni vi sarà pure qualche soluzione intermedia! (*Interruzione del senatore Gava*).

Dunque, sei mesi, diciamo noi; sei anni, afferma il Ministro. È sempre preferibile, onorevole Ministro, una volontà rapida, che potrà essere anche accusata di massimalismo, a una affermazione secondo cui per sei anni tutto resta invariato!

È nell'interesse generale dell'economia italiana la preferenza...

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Sono quattro anni, non sei. Io ho parlato del termine che la Commissione economica europea ha accordato ai Governi.

F O R T U N A T I . Ma quello è un termine opinabile!

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. E la Commissione per la riforma tributaria dice che non può far niente prima del termine ultimo. (*Commenti e proteste dall'estrema sinistra*).

F O R T U N A T I . Già: e allora la mia interpretazione è esatta!

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Comunque sono quattro anni.

F O R T U N A T I . Quindi, onorevole Ministro e onorevole Presidente, io chiedo, proprio per le dichiarazioni di rinvio che sono giustificate solo da un « principio d'autorità », che l'ordine del giorno sia messo in votazione.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno dei senatori Pesenti, Fortunati, Cipolla ed altri.

B O N A F I N I , *Segretario*:

« Il Senato,

considerato che la Commissione per la riforma tributaria ha completato i suoi lavori con indicazioni precise, proponendo tra l'altro l'abolizione dell'IGE e la sua trasformazione in una imposta sul valore aggiunto;

considerato che urge la riforma generale del sistema tributario italiano che grava in modo regressivo in particolare sui lavoratori dipendenti e sui ceti medi, artigiani, esercenti, piccoli commercianti, piccoli industriali,

impegna il Governo a presentare entro sei mesi, sulla base delle risultanze già acquisite anche attraverso gli studi della Commis-

sione per la riforma tributaria, il disegno di legge per l'abolizione dell'IGE e la sua sostituzione con una imposta sul valore aggiunto e gli altri disegni di legge, che portino il sistema tributario italiano ad essere in conformità all'articolo 53 della Costituzione basato sulle imposte dirette personali e progressive ».

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

BONAFINI, Segretario:

Art. 1.

È istituita un'addizionale straordinaria nella misura del venti per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta addizionale è stabilita nella misura del dieci per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, per i cementi e gli agglomeranti cementizi.

Le stesse addizionali si applicano alle aliquote dovute per l'importazione dall'estero delle merci soggette a detta imposta.

PRESIDENTE. Sul secondo comma di quest'articolo è stato presentato un emendamento soppressivo da parte dei senatori Bergamasco, Bosso ed altri. Poichè tale emendamento è in relazione con l'altro emendamento, proposto dagli stessi senatori, tendente ad inserire la voce n. 27 all'articolo 3, l'esame del secondo comma dell'articolo 1 viene accantonato.

Metto pertanto in votazione il primo e il terzo comma dell'articolo 1. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Da parte dei senatori Aimoni, Orlandi, Gomez D'Ayala, Salati, Cipolla e Zanardi è stato proposto un articolo 1-bis. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Art. 1-bis.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sotto indicati l'addizionale di cui all'articolo precedente è fissata nella misura del 40 per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi:

a) pelli da pellicceria fini: voci doganali: 43.01 A; 43.02 A+Ia; 43.03 A—I; 43.03 C—I;

b) pietre preziose, escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate;

c) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio, articoli con parti e guarnizioni di oro e di platino, compresi gli orologi con cassa in oro e in platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente;

d) mobili fini.

La stessa addizionale si applica anche alle locazioni e sublocazioni dei fabbricati classificati di lusso e a quelli censiti o censibili nelle categorie A/1 e A/8 nonchè alla locazione e sublocazione di detti beni.

La predetta addizionale si applica anche sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da the, sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, classificati di lusso.

PRESIDENTE. Il senatore Orlandi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ORLANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che presentiamo in via del tutto subordinata, in quanto è chiara la nostra posizione di non accettazione del disegno di legge in esame, tende ad introdurre un elemento di mag-

giore giustizia sociale proponendo un aumento dell'addizionale per i prodotti di lusso. Contemporaneamente, con l'emendamento che abbiamo presentato all'articolo 3, noi proponiamo di estendere il numero degli articoli di largo consumo popolare esentati. Pertanto l'emendamento che propone l'aumento dell'addizionale per i prodotti di lusso sopperisce, agli effetti dell'introito totale, alla minore entrata determinata dalla esenzione di altri articoli.

Noi pensiamo che in tal modo si introdurrebbe nella legge un elemento di maggiore giustizia, poichè si allevierebbe il disagio che le nuove misure comportano per i ceti meno abbienti e per i piccoli e medi produttori colpendo, contemporaneamente, gli articoli di lusso, cioè, in altre parole, facendo pagare a chi più possiede.

L'emendamento non è del tutto nuovo, nel senso che già altre volte i prodotti di lusso sono stati oggetto di un aumento dell'aliquota. Basterebbe ricordare a questo proposito il decreto legislativo 27 dicembre 1946, n. 469, che colpiva gli articoli di lusso o non strettamente necessari con un'aliquota pari al 6 per cento; basterebbe ricordare lo stesso decreto promulgato dal Governo Leone che aumentava l'aliquota sui prodotti di lusso fino al 12 per cento (parlo della legge 13 ottobre 1963, n. 1419). Noi pensiamo che non vi possa essere nulla in contrario da parte del Governo e del Senato ad accettare il nostro emendamento che introduce un aumento al 40 per cento con un arrotondamento per eccesso di 10 centesimi. I prodotti, come avrete notato dalla lettura dell'emendamento stesso, sono le pelli da pellicceria fini per le voci doganali 43.01 A; 43.02 A+Ia; 43.03 A—I 43.03 C—I; le pietre preziose, escluse quelle destinate ad uso industriale, e le perle naturali e coltivate, cioè prodotti che non interessano i consumi popolari; i lavori in oro e in platino, esclusi naturalmente quelli per uso industriale e di laboratorio; gli articoli con parti e guarnizioni in oro e in platino, compresi gli orologi con cassa in oro e in platino; i prodotti ed i lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente; i mobili fini.

La stessa addizionale si applica anche alle locazioni e sublocazioni dei fabbricati classificati di lusso e a quelli censiti o censibili nelle categorie A/1 e A/8 nonchè ai proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da the, sale da ballo, circoli, alberghi, club classificati come locali di lusso.

Noi riteniamo in tal modo di poter introdurre nella legge un elemento di maggiore giustizia fiscale, anche se la sua sostanza purtroppo rimane inalterata. In definitiva il nostro emendamento si ispira al concetto di riuscire ad alleviare almeno in parte i meno abbienti, le masse lavoratrici dagli oneri fiscali che questa legge prevede. Perciò riteniamo che il Senato lo possa accogliere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

R O S E L L I , relatore. La preoccupazione suntuaria che presiede alla proposta di questo emendamento è sempre stata condivisa, soprattutto da quando la congiuntura lo ha richiesto, dalla Commissione e dal Governo. Non è da ieri infatti che si interviene con cauti quanto attenti provvedimenti in molti settori per aumentare le aliquote di imposizione fiscale, cercando tuttavia di non turbare il lavoro di settori la cui consistenza non è sempre bene accertata o accertabile, per esempio quello dell'artigianato dei centri turistici, quello del turismo in Italia, e così via.

D'altra parte le aliquote oggi esistenti per prodotti di questa natura sono già molto alte e vengono ulteriormente elevate in questa occasione di una congrua misura che, anche se non giunge al 40 per cento, è comunque molto alta e va ad aggiungersi a quell'azione graduale che da oltre un anno si sta svolgendo a tale proposito.

Il Ministro avrà certo dei dati più precisi e indicativi di quelli che ho io, ma per le ragioni che ho esposto in linea generale, trattandosi di un itinerario sul quale ci siamo incamminati già da oltre un anno a questa parte, non ritengo sia il caso di accogliere questa nuova ulteriore imposizione suntuaria, pur apprezzandone il valore, an-

che e soprattutto in difesa del lavoro artigianale e della necessaria apertura turistica.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Concordo con il relatore. Vorrei far rilevare che l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1963 ha aumentato queste aliquote e che, ad esempio, le pelli da pellicceria fine pagano già un'aliquota condensata del 30 per cento che con l'addizionale odierna del 20 per cento arriverà al 36 per cento del valore.

Si può arrivare ad aliquote espropriatrici, se si vuole, ma in questo caso bisogna dirlo molto chiaro; non vi si arriva attraverso sistemi tributari. Si può espropriare con altri tipi di ordinamento. Per quello che riguarda le pietre preziose, esse pagano già il 12 per cento ad ogni passaggio, che diventerà il 14,40 per cento ad ogni passaggio. Supposti in media da due a tre passaggi, è evidente che si arriva alla stessa aliquota di cui abbiamo parlato prima per le pelliccerie. supposti due o tre passaggi, infatti, essi pagano il 24 o il 36 per cento, cui è da aggiungere il 20 per cento dell'addizionale odierna: si arriva così al 40 per cento, anzi si supera il 40 per cento. Per quanto riguarda i mobili fini, l'aumento proposto darebbe luogo a molte controversie per la distinzione tra mobili comuni e mobili fini. Tale distinzione esiste già nell'imposta di consumo, ed ha dato luogo ad una tale casistica per cui il gettito dell'imposta di consumo sui mobili fini non ha potuto praticamente essere riscosso (*interruzione del senatore Gigliotti*), o è stato riscosso in misura molto modesta.

Per quanto riguarda le locazioni e le sublocazioni dei fabbricati classificati di lusso, non si può applicare l'addizionale perchè sono esenti dall'IGE, che è stata conglobata nell'imposta di registro. Non si può fare una addizionale su un'imposta che è stata conglobata in un'altra.

Per queste ragioni io non ritengo opportuno accogliere l'emendamento proposto. (*Protesta del senatore Gigliotti*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Aimoni, Orlandi ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'articolo 2.

NENNI GIULIANA, Segretaria:

Art. 2.

In corrispondenza delle disposizioni contenute nel precedente articolo 1 sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, le aliquote in base alle quali, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, si attuano le restituzioni dell'imposta sull'entrata per i prodotti esportati e l'imposizione di conguaglio per quelli importati.

PRESIDENTE. I senatori Tomassini, Lussu e Schiavetti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Tomassini ha facoltà di svolgerlo.

TOMASSINI. Onorevoli senatori, l'articolo 2 del disegno di legge pone una questione giuridica che, a mio avviso, ha una notevole importanza. Il Senato ha ritenuto che il provvedimento, nel suo complesso, non fosse identico al decreto-legge respinto dal Senato medesimo. Ora sorge la questione se il giudizio espresso sulla totalità del provvedimento investa anche le norme singole che lo compongono. Che cosa avviene di una norma singola identica al testo non approvato? Onorevoli signori, io penso che l'articolo 2 che, come abbiamo insistentemente ripetuto fino alla stanchezza, non è altro che la trasposizione e la trascrizione dell'articolo 2 del decreto-legge non convertito, non possa in modo assoluto essere approvato; diversamente noi stessi violeremmo la costituzione così come, a mio avviso, l'ha violata il Governo. Ora, signori, se non

vogliamo che questo disegno di legge, che domani diventerà legge, vada a finire davanti alla Corte costituzionale per l'illegittimità costituzionale, che sarà evidentemente ritenuta fondata dalle varie Magistrature, dobbiamo operare quel controllo preventivo sulla legittimità della legge che a noi compete, così come alla Corte costituzionale compete il controllo successivo.

Ora, se noi approvassimo l'articolo 2 (qui non si tratta di opportunità politica, non si tratta di obbedienza o di osservanza alle decisioni governative, cioè di appoggiare o no la politica del Governo, ma si tratta di sensibilità giuridica di ognuno di noi), violeremmo apertamente la Costituzione. Si potrà discutere se il contenuto di questo provvedimento è identico o no al contenuto di quello precedente; e avete già discusso. Ma là dove le lettere, le parole, le virgole, sono identiche, non potete assolutamente contestare le nostre osservazioni. Poichè l'articolo 55 del Regolamento dice che non può essere presentato un provvedimento identico ad un altro che sia stato respinto, prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo, come intendente applicare tale articolo di fronte all'articolo 2 di questo disegno di legge che è identico a quello del decreto respinto? Che cosa intendete per legge? Bisogna anche precisare il concetto di legge. Se per legge si intende un complesso di norme, un *corpus*, allora una volta stabilito che la legge nel suo complesso non è identica (voi direte) si può passare all'esame dei singoli articoli. Ma se per legge si intende, non soltanto il complesso delle norme nelle quali essa si articola, ma altresì le singole norme in sè considerate, indubbiamente dovete riconoscere che, di fronte all'identità in parola, si pone un problema procedurale da risolvere.

Voce dal centro. L'abbiamo risolto.

T O M A S S I N I . Non avete risolto nulla, a meno che lei non voglia fingere di non capire. Il problema da me posto è il seguente: l'articolo 55 stabilisce la non riproponibilità, entro un certo termine, di un provvedimento respinto; ora, se nel contesto di un disegno di legge sono contenute

norme identiche nel contenuto e nella forma, ad altre di un provvedimento respinto, si pone evidentemente il quesito se debba essere applicato l'articolo 55. Nel caso in esame l'articolo 2 del disegno di legge è identico all'articolo 2 del decreto legge cui fu rifiutata la conversione; negare questo equivarrebbe a non comprendere la lingua italiana o a negare il senso alle parole. Il problema dunque, onorevole collega, non è risolto, a meno che col numero non vogliate risolvere tutto, ma il numero non sopprime la qualità e la logica.

Ecco le ragioni per le quali, onorevoli senatori, insisto sulla soppressione dell'articolo 2 che, come ho detto — a meno che non si voglia offendere la logica e il diritto — non può essere approvato prima che sia risolto il problema giuridico di interpretazione dell'articolo 55 del Regolamento da me sollevato.

P R E S I D E N T E . Senatore Tomassini, l'articolo 2 del decreto-legge n. 705 non è stato espressamente votato e respinto, in quanto il Senato votò soltanto a favore del non passaggio agli articoli del disegno di legge di conversione del decreto-legge e quindi non prese in considerazione con una specifica votazione l'articolo in questione.

T O M A S S I N I . Prendo atto di questa sua dichiarazione la quale, contrariamente all'affermazione del collega che mi ha interrotto (secondo il quale il problema sarebbe risolto), dimostra che il problema è aperto e, sino a questo momento, non risolto. È un problema che si propone infatti nella sua attualità, importanza e rilevanza giuridico-costituzionale. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

R O S E L L I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i complessi problemi regolamentari non sono di mia pertinenza. Osservo soltanto che provvedimenti di questa natura ne abbiamo già votati

molte volte, a sostegno delle nostre esportazioni. La *Gazzetta Ufficiale* ha recentemente pubblicato la legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, che mira appunto a sostenere le esportazioni; il Governo proprio ieri ha deciso di prorogare tale regime a tutto il 1965. Norme di questo genere dunque sono ben conosciute al nostro ordinamento, e non capisco come, all'ultimo momento, l'articolo 2 possa apparire inaccettabile. Ritengo anzi che, per quanto sia spiacevole agli effetti del pareggiamento dei prezzi dei prodotti in tutte le aree, sia doveroso, soprattutto in questo momento, approvare un articolo di questo contenuto.

T O M A S S I N I . Lei non tocca la questione di diritto! (*Rumori dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, in questo modo non si risolve la questione che ho posto, che non può essere superata con una alzata di spalle o con una alzata di mano di alcuni senatori. Volete che la risolvano le Magistrature e che si dica che il Senato non ha la capacità di risolvere in sede preventiva le questioni di legittimità costituzionale di una legge?

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Il Governo ha già espresso il suo parere contrario all'emendamento.

Stamattina c'è stata qui una votazione che ha autorizzato il passaggio agli articoli, il che significa evidentemente che la questione è superata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2, con l'avvertenza che la sua eventua-

le approvazione comporterà la reiezione dell'emendamento soppressivo presentato dai senatori Tomassini, Lussu e Schiavetti.

Chi approva l'articolo 2 è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 3.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 3.

Sono escluse dall'applicazione dell'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 le aliquote d'imposta sull'entrata vigenti per le merci e le prestazioni di servizi di seguito elencate:

- 1) burro;
- 2) margarina animale e vegetale;
- 3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;
- 4) ricotta;
- 5) legumi secchi;
- 6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;
- 7) olii vegetali allo stato commestibile;
- 8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;
- 9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;
- 10) frutta secca;
- 11) pesce fresco, anche congelato;
- 12) uova di pollame;
- 13) pollame e conigli, vivi o morti, anche congelati;
- 14) baccalà secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;
- 15) zucchero;
- 16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumi-

cati, strutto e grassi comunque preparati e conservati;

17) risone e riso;

18) vini comuni, mosti ed uva da vino;

19) aceto;

20) benzina;

21) gas di petrolio liquefatti per auto-trazione;

22) fertilizzanti, anticrittogamici, presidi sanitari di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed al primo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

23) attrezzi agricoli e macchine agricole (compresi i trattori agricoli e loro rimorchi) destinati alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame, alla raccolta dei prodotti agricoli ed alla prima lavorazione di essi, loro parti di ricambio e relativi motori;

24) sementi, foraggi e mangimi disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281;

25) somministrazioni di acqua;

26) ricoveri e prestazioni in ospedali, case di cura, cliniche, ambulatori e simili.

Sono escluse altresì dall'applicazione dell'addizionale le entrate derivanti dall'esercizio del credito.

P R E S I D E N T E . Sul primo comma dell'articolo 3 sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

« Al primo comma, al n. 1), aggiungere, in fine, le parole: "e latte per la sua confezione" »

BERGAMASCO, BOSSO, PASQUATO,
VERONESI, PALUMBO »;

« Al primo comma, al n. 3), aggiungere, in fine, le parole: "e latte per la loro confezione" »

BERGAMASCO, BOSSO, PASQUATO,
VERONESI, PALUMBO »;

« Al primo comma, dopo il n. 3), inserire il seguente numero:

" 3-bis) latte per la utilizzazione industriale ";

TREBBI, VACCHETTA, FORTUNATI,
SALATI, CIPOLLA, AIMONI, ORLANDI »;

« Al primo comma, al n. 15), prima della parola: "zucchero", inserire le altre: "barbabietola da zucchero e" »

BERGAMASCO, BOSSO, PASQUATO,
VERONESI, PALUMBO »;

« Al primo comma, al n. 15), aggiungere, in fine, le parole: "e barbabietole da zucchero" »

TREBBI, VACCHETTA, FORTUNATI,
SALATI, CIPOLLA, AIMONI, ORLANDI »;

« Al primo comma, al n. 18), dopo le parole: "vini comuni" inserire le altre: "anche in damigiane, fiaschi e bottiglie" »

TREBBI, VACCHETTA, FORTUNATI,
SALATI, CIPOLLA, AIMONI, ORLANDI »;

« Al primo comma, al n. 18), aggiungere, in fine, le parole: "spumanti, acquaviti, liquori e aperitivi a base di alcool" »

BERGAMASCO, BOSSO, PASQUATO,
VERONESI, PALUMBO »;

« Al primo comma, al n. 18), aggiungere, in fine, le parole: "vino marsala, vermouth, vino moscato ed i vini liquorosi" »

MAGGIO, NENCIONI, PACE »;

« Al primo comma, al n. 20), aggiungere, in fine, le parole: "e gasolio" »

TREBBI, VACCHETTA, FORTUNATI,
SALATI, CIPOLLA, AIMONI, ORLANDI »;

« Al primo comma, al n. 21), aggiungere, in fine, le parole: " e gas metano in bombole o distribuito alle colonnine " »

TREBBI, VACCHETTA, FORTUNATI,
SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR-
LANDI »;

« Al primo comma, dopo il n. 21), inserire il seguente numero:

" 21-bis) carbone e legna da ardere ";

TREBBI, VACCHETTA, FORTUNATI,
SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR-
LANDI »;

« Al primo comma, al n. 23), dopo le parole: " e loro rimorchi " inserire le altre: " e le macchine per le industrie agrarie se destinate a produttori agricoli singoli o associati " »

TREBBI, VACCHETTA, FORTUNATI,
SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR-
LANDI »;

« Al primo comma, dopo il n. 25, inserire il seguente numero:

" 25-bis) somministrazioni di energia elettrica per uso agricolo e di energia elettrica per la illuminazione per gli usi elettrodomestici e di gas per illuminazione, riscaldamento e usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici " »

TREBBI, VACCHETTA, FORTUNATI,
SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR-
LANDI »;

« Al primo comma, al n. 26, aggiungere, in fine, le parole: " e medicinali " ».

TREBBI, VACCHETTA, FORTUNATI,
SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR-
LANDI »;

« Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:

" 27) prodotti e specialità farmaceutiche " »

CREMISINI, FRANZA, NENCIONI,
PICARDO »;

« Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:

" 27) specialità farmaceutiche " »

LIMONI »;

« Al primo comma, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

" 27) cementi e agglomerati cementizi;

28) caffè crudo e tostato;

29) specialità medicinali;

30) marmellate e confetture;

31) conservati ittici;

32) paste speciali;

33) materiali laterizi;

34) birra nazionale;

35) libri scolastici e testi di studio;

36) servizi pubblici di trasporto urbano (tranviari ed autofiloviari), autolinee e filovie extraurbane;

37) servizi effettuati da corrieri, carrettieri, mulattieri, barocciari, vetturini e barcai di cui alla lettera c) dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, nonché dagli esercenti prestazioni al dettaglio di cui alla lettera f) e dagli esercenti trasporti di persone di cui alla lettera g) della legge stessa " »

BERGAMASCO, BOSSO, PASQUATO,
VERONESI, PALUMBO »;

« Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:

" 27) libri scolastici, dispense, carte geografiche scolastiche " »

TREBBI, VACCHETTA, FORTUNATI,
SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR-
LANDI ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trebbi ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

T R E B B I . Signor Presidente, altri colleghi del mio Gruppo hanno già, nel corso di questo dibattito, illustrato e chiarito le ragioni politiche per cui il Gruppo comunista è contrario all'approvazione del prov-

vedimento all'esame del Senato. Gli oratori che hanno parlato prima di me hanno ricordato come, e con quali conseguenze, il provvedimento medesimo, alla fine, recherà un ulteriore aggravio alle condizioni economiche sociali e civili dei lavoratori, dei ceti medi del nostro Paese. Altri ancora, dimostrando la nostra opposizione costruttiva dopo che la maggioranza, sorda a tutte le nostre richieste, ha respinto la proposta di non passaggio agli articoli, hanno proposto e sostenuto una più forte tassazione a carico dei prodotti considerati di lusso in relazione alle richieste di esenzione dell'applicazione dell'aumento ai prodotti e beni di consumo che sono di larga utilizzazione popolare.

A me compete l'incarico di illustrare di fronte al Senato una parte di questi emendamenti con i quali noi chiediamo, per una serie di prodotti, l'esenzione dall'addizionale prevista dal disegno di legge che il Senato si accinge ad approvare. Ma io le chiedo di permettermi, signor Presidente, prima di entrare nel merito dei singoli emendamenti che andrò ad illustrare, di svolgere alcune brevi considerazioni di ordine generale.

I nostri compagni colleghi Fortunati, Salati e Pirastu hanno già ampiamente detto, molto meglio di quello che io possa fare, come tutta la politica governativa, in questi ultimi mesi, sia caratterizzata da una ricorrente, conseguente azione, quella rivolta a dare fiducia alle classi imprenditoriali; ed hanno ricordato in quest'Aula i provvedimenti che a tale fine sono stati attuati. Dare fiducia alle classi imprenditoriali, nella buona sostanza, ha sempre significato e significa fare concessioni ai gruppi più forti e determinanti di codeste classi a danno delle più deboli e a discapito della classe operaia e delle masse lavoratrici.

Chi vi parla ha ormai una lunga esperienza, fatta nella fabbrica prima, nel movimento sindacale poi, in virtù della quale ha imparato che dare fiducia alle classi possidenti comporta sempre, anche, per i lavoratori, la necessità di sopportare sacrifici.

« Difesa della moneta » ed altre affermazioni del genere hanno sempre avuto solo un significato e uno scopo ben precisi: garantire più ampi margini di profitto a chi

profitti già ricava in misura troppo elevata, ottenere, attraverso ritmi di lavoro sempre più insopportabili, salari sempre meno al passo col reale costo della vita per la classe operaia e per i lavoratori in generale; guadagni più elevati ad un costo sempre minore. Ecco perchè quando, in un momento certamente difficile per l'economia del nostro Paese, momento difficile, però, che nessuno che sia in buona fede può e deve imputare alla classe operaia e ai lavoratori italiani, ecco perchè, quando, dopo un periodo di esaltazione irresponsabile per il cosiddetto miracolo economico, un miracolo che ha miracolato solo le classi dominanti del nostro Paese ed ha appena toccato alcune categorie e i grandi centri, voi proponete e tentate di attuare la politica delle misure anticongiunturali tese, dite voi, a ridare fiducia all'iniziativa privata e a finanziare gli investimenti, gli operai, i contadini, i ceti medi, le masse popolari in genere non vi possono credere, non vi credono, perchè sentono, se volete anche solo istintivamente, che sotto la facciata che voi presentate c'è il vecchio trucco, il vecchio volto: quello del capitalismo, che non ha mai cercato di fare e mai ha fatto gli interessi del Paese, ma sempre e soltanto quelli dei percettori dei più alti profitti.

Oggi c'è una parte del popolo italiano alla quale è necessario dare o ridare fiducia; ma questa parte non è quella alla quale è rivolta l'attenzione del Governo e della maggioranza di centro-sinistra, non è quella alla quale voi rivolgete la vostra attenzione: quella parte è costituita dagli operai, dai contadini, dai lavoratori in genere, dai ceti medi imprenditoriali e commerciali, cioè da quella parte alla quale voi state chiedendo da mesi soltanto ed esclusivamente dei sacrifici.

Onorevole Ministro, per cercare di portare un'argomentazione più concreta al mio dire, desidero portare qui un esempio, se si vuole, di carattere locale, ma che può avere ed ha anche un valore, un significato nazionale.

In provincia di Modena, nell'inverno scorso, che è stato, come tutti sanno, molto rigido, una parte delle nostre campagne è

stata colpita dalle gelate e molti prodotti sono stati seriamente compromessi. Nella primavera e nell'estate quattro violente grandinate hanno pressochè distrutto i raccolti in altrettante vaste plaghe delle campagne modenesi. Si calcola che i danni complessivi siano stati superiori ai 4 miliardi di lire.

La sola provvidenza concessa in favore dei contadini colpiti — si tratta, nella stragrande maggioranza, di piccoli proprietari e coltivatori diretti — è stata l'esenzione dal pagamento delle imposte, per i danni arrecati dalla gelata dell'inverno; perchè, per tutti coloro che sono stati colpiti e danneggiati dalle grandinate, non si prevede ancora nulla di altro e si è ben lontani dal concedere le necessarie provvidenze.

In provincia di Modena, però, come ricordava ieri il compagno Salati, c'è un industriale che dal 1948, con la sua industria siderurgica, continua a lavorare a pieno ritmo; un industriale che solo pochi mesi orsono affermava — e non c'è motivo di non credergli — essere, la sua, una industria competitiva, in campo mondiale, con tutte le industrie siderurgiche. È una industria entro la quale non è entrato certamente il gelo e neanche la grandinata, onorevole Ministro! Nel giro di pochi giorni, però, non si sa come, e non si sa da chi, l'azienda viene scoperta con un passivo che supera un miliardo e mezzo.

In questo caso lo Stato, o meglio i Ministri, non sono stati così sordi e così lenti come nel caso dei coltivatori diretti danneggiati dal maltempo; in poco tempo si trovano i mezzi per dare, o almeno per proporre di dare, a questo industriale qualcosa come un miliardo e 200 milioni.

Ma non finisce qui, onorevole Ministro. Quell'industriale, che ha già avuto la promessa dal Ministro dell'industria e dal Ministro del tesoro di avere un miliardo e 200 milioni, è lo stesso al quale — ce lo dicono gli elenchi dei contribuenti con redditi superiori a 5 milioni, cioè l'elenco pubblicato dal suo Ministero — gli uffici del suo Ministero, onorevole Tremelloni, hanno accertato redditi netti almeno del doppio superiori a quelli che l'industriale aveva denunciato. E l'industriale, badi bene, onorevole Mi-

nistro, ha definito non sul reddito che aveva denunciato, ma su quello che i suoi uffici gli hanno accertato.

Ecco che allora lei vede come, mentre due Ministri credono alla situazione drammatica dell'azienda e sono pronti a concedere crediti per un miliardo e 200 milioni, gli uffici del suo Ministero, diffidenti, come è giusto che siano, accertano redditi superiori a quelli denunciati, e sugli accertamenti si fanno pagare quanto dovuto da questo industriale.

T R E M E L L O N I, *Ministro delle finanze*. Scusi, onorevole senatore, ma a quale emendamento si riferisce ciò che lei sta dicendo?

T R E B B I. Adesso arrivo anche agli emendamenti; le chiedo, però, di avere un po' di pazienza!

In tal modo lo Stato italiano, per la disorganicità dei suoi Ministeri, per il fatto che un Ministro non sa quello che fa l'altro, mentre con una mano incassa con l'altra paga e, come ho ricordato, paga a un potente industriale, a un industriale che presiede l'Associazione degli industriali della provincia di Modena, ma non paga ai piccoli produttori agricoli, ai piccoli coltivatori diretti, i quali sono stati colpiti, come dicevo da tante calamità.

Così operando, il Governo dà certamente fiducia all'iniziativa privata, la quale, come abbiamo visto, non la merita molto; ma non chieda e non pretenda la fiducia da chi lavora. La fiducia di chi lavora il Governo se la deve meritare, e con i provvedimenti che si sono presentati in precedenza e con questo che oggi stiamo discutendo certamente il Governo non può chiedere e meritare la fiducia dei lavoratori italiani. È soltanto un episodio locale, dicevo, ma quanti di questi episodi si potrebbero qui citare per dimostrare che non di episodi si tratta, ma di una linea precisa, ben determinata? È dunque a questa linea che noi ci opponiamo e con noi si oppongono coloro che lavorano e che vogliono una fiducia non soltanto fatta di vaghe e ben lontane promesse bensì fatta di cose e fatti concreti.

Mi accingo ora a brevemente esaminare gli emendamenti che noi abbiamo presentato. Al punto terzo noi abbiamo chiesto che sia aggiunto un punto 3-bis), il quale dovrebbe così recitare: « latte per la utilizzazione industriale ». È una richiesta che non doveva venire dall'opposizione, se è vero che il Governo e la sua maggioranza, come troppe volte hanno affermato ed affermano, hanno a cuore i problemi della nostra agricoltura. Ma così non è mai stato, e noi siamo qui, con l'emendamento che vi proponiamo, a chiedervi di porre rimedio a queste gravi vostre manchevolezze. Accettando il nostro emendamento si può evitare che tutte le produzioni industriali, nelle quali il latte viene utilizzato come materia prima o come materia componente dei prodotti alimentari, possano presentare, con l'aumento dell'IGE, un aumento dei prezzi e così concorrere al rialzo del costo della vita, il quale continua a crescere con particolare danno per tutte le categorie dei lavoratori, che, a seguito della politica generale così detta dei redditi, nonostante le loro agitazioni e le loro lotte unitarie, non vedono aumentare proporzionalmente le loro retribuzioni.

Si tratta di un emendamento che, specialmente nelle regioni dell'Emilia e della Lombardia, dove il latte viene largamente utilizzato a scopi industriali, e in parecchi casi dai produttori liberamente associati, ha un notevole valore. Io, nel sostenerne l'approvazione, sono certo di interpretare la volontà e l'attesa di questi produttori.

Al punto quinto noi chiediamo di aggiungere le parole: « e barbabietole da zucchero ». Soltanto l'altro ieri il Senato ha discusso ed approvato uno sgravio dell'imposta di fabbricazione dello zucchero di 15 lire al chilogrammo, sgravio che andrà a tutto beneficio degli industriali zuccherieri. Già oggi, aumentando l'IGE sulle barbabietole, voi create le premesse perchè gli industriali stessi possano richiedere una revisione dei costi di produzione e perciò stesso un aumento del prezzo dello zucchero. In tal modo si apre la porta all'aumento del prezzo di un prodotto indispensabile all'alimentazione degli italiani, in special modo

degli italiani della prima infanzia. In tal modo si dà luogo ad un conseguente calo dei consumi, per cui cadono nel nulla e diventano prive di ogni concreto contenuto le dichiarazioni rese qui dal Ministro dell'agricoltura, suonanti come un appello ai contadini a produrre più barbabietole.

Al punto 18, dopo le parole: « vini comuni », noi vi chiediamo di inserire le parole: « anche in damigiane, fiaschi e bottiglie ». Può sembrare una richiesta inutile, perchè tra i vini comuni possono essere compresi anche i vini da noi richiamati. Ma, quando formuliamo le leggi, c'è sempre un'esigenza di chiarezza e c'è prima di tutto la necessità di non appesantire con rincari di imposte un settore produttivo che già da anni è minato da una profonda e crescente crisi.

Al numero 20, dopo la parola « benzina » noi vi chiediamo di aggiungere « e gasolio ». Su questo punto il discorso dovrebbe essere necessariamente molto lungo ed analitico. Mi rendo conto che tale non può essere in sede di illustrazione di emendamenti; ma su questo punto evidentemente è in gioco una scelta di fondo, la vostra scelta a favore dell'espansione disordinata e disorganica della motorizzazione privata con disinteresse totale nei riguardi di una politica armonica e organica del trasporto pubblico collettivo.

Io tralascierò di spendere parole di polemica con i fautori e i sostenitori dell'iniziativa privata i quali fino a pochi mesi fa, prima cioè che entrassero in vigore le leggi che estendono l'equo trattamento alle aziende di trasporto a gestione privata fino a 25 dipendenti e prima dell'approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge sull'orario di lavoro e sul riposo settimanale dei dipendenti dell'autotrasporto, spendevano tante parole per denigrare la gestione pubblica dei trasporti, mentre ora che non possono più basare la loro attività sul vergognoso sfruttamento dei propri dipendenti, cominciano a parlare di crisi drammatica che investe questi settori. Voglio invece fermare, soltanto un momento, la mia attenzione sul pubblico trasporto urbano.

Non è un segreto per nessuno, e tanto meno lo deve essere per il Governo, che tale

tipo di trasporto vive una vita stentata e difficile. Le ragioni principali di tale stato di cose sono presto dette: il caos urbanistico delle nostre città; il caotico espandersi della motorizzazione privata; la totale assenza di una politica governativa in questo settore.

Le aziende municipalizzate che gestiscono per oltre il 90 per cento il trasporto pubblico urbano, lo sapete meglio di me, sono in gravi difficoltà. Il Governo le sa bene queste cose, ma nulla fa per aiutare queste aziende che si trovano in gravi difficoltà. Quale politica ritiene di dover attuare? Quale politica indica al Paese o si propone di realizzare? Nulla ha ancora detto il Governo e nulla ancora dice, su una questione di tanto peso e di così grande portata.

I fatti, però, che sono quelli che contano, sono qui a testimoniare che tutta la politica del Governo aiuta l'aggravarsi della situazione. Intanto c'è un primo dato di fatto: il Governo ha preteso l'aumento del contributo del 3,80 per cento sui salari per l'assistenza ai pensionati, e lo ha preteso anche dalle aziende di trasporto senza diminuire ad esse quell'1 per cento che già era alle medesime caricato sui contributi generali per tale settore. Ora, attraverso questa legge per una addizionale sull'IGE, il Governo chiede un aumento che avrà un effetto triplice nel settore dei trasporti pubblici urbani: un aumento dell'IGE sul gasolio, un aumento dell'IGE per l'energia elettrica consumata dai mezzi elettrici motorizzati, un aumento dell'IGE sui biglietti. Si tratta di tre aumenti che non possono, come voi ben sapete, essere automaticamente scaricati sugli utenti, come si fa purtroppo in molti casi, perchè ormai è ampiamente dimostrato che ogni aumento del prezzo dei biglietti dei pubblici trasporti fa automaticamente diminuire il numero dei passeggeri e di conseguenza fa aumentare le difficoltà in questo vitale settore.

In tal modo viene aggravata la situazione già drammatica di queste aziende. Questa è la risposta, la sola che il Governo sa dare e dà alle tante istanze che gli amministratori delle aziende di trasporto munic-

palizzate, di tutte le correnti politiche hanno rivolto al Governo.

Se volete dimostrare di essere veramente intenzionati di incominciare ad aiutare queste aziende e ad interessarvi dei loro problemi, oggi vi si presenta una buona occasione; accettate, come noi vi chiediamo, di non applicare l'addizionale IGE sul gasolio che verrebbe a gravare sui trasporti pubblici urbani e suburbani i quali, come vi ho dimostrato, sono già in una condizione drammatica.

Al n. 21 chiediamo di aggiungere le parole: « e gas metano in bombole o distribuito alle colonnine ». I colleghi che fecero parte di uno dei due rami del Parlamento nella precedente legislatura certo ricorderanno l'appassionata discussione che si svolse su tale tema. Si constatò allora — e fu una constatazione di tutti i settori — che buona parte dei mezzi motorizzati azionati con tale combustibile erano, come lo sono oggi, di proprietà di piccolissimi trasportatori e venivano e vengono usati per i trasporti poveri, come la ghiaia, la sabbia, i materiali da costruzione, oppure di proprietà di piccolissimi venditori ambulanti che vivono una vita stentata e grama.

Oggi questo tipo di attività, per la recessione nei settori dell'edilizia, per il rincaro del costo della vita, per la grande massa di lavoratori licenziati, sospesi o lavoranti a orario ridotto è ancora più in crisi di quello che non fosse alcuni anni fa, e proprio in questo momento, e proprio contro tali categorie voi vorreste infierire ancora di più. Noi vi chiediamo di non andare oltre certi limiti, noi vi chiediamo di abbandonare questa vostra posizione e di accettare il nostro emendamento. Al n. 21) noi vi chiediamo di aggiungere un numero 21-bis), che così recita: « carbone e legna da ardere ». L'inverno che si prospetta di fronte ai lavoratori italiani, onorevole Ministro, è certamente un brutto inverno, e non solo per la stagione, ma per lo stato dell'occupazione, per la permanente perdita del valore dei salari. In tali condizioni anche la legna da ardere, anche il carbone per scaldare le abitazioni, che sono ancora i combustibili usati dalla maggioranza degli italiani,

hanno un posto decisivo nei bilanci familiari. Il Governo, anche in questo caso, non può e non deve avere sulla propria coscienza, dopo che ha già sulla propria coscienza tante delle cose che succedono in Italia, anche la responsabilità di far mancare il necessario calore ad una sola delle famiglie del nostro Paese.

Al numero 23), dopo le parole « e loro rimorchi », noi vi chiediamo di inserire le parole « e le macchine per le industrie agrarie se destinate a produttori agricoli singoli o associati ». Mi pare che l'emendamento proposto non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni. Si tratta di considerare anche le macchine destinate all'industria agraria, destinate a produttori agricoli singoli o associati, ai fini fiscali, alla stregua delle altre macchine agricole, e non si vede perchè si debba e si possa agire diversamente.

Dopo il numero 25) proponiamo di aggiungere un numero 25-bis) che includa tra i soggetti esclusi dall'addizionale IGE l'energia elettrica per uso agricolo, per l'illuminazione, per gli usi elettrodomestici e i gas per illuminazione, per riscaldamento e per usi domestici. Per quanto attiene all'energia elettrica, onorevole Ministro delle finanze, non ho bisogno di spendere certamente molte parole. Con lei, su tali argomenti, non siamo nuovi alla discussione: ne abbiamo già parlato per diversi anni nel quadro dell'attività che abbiamo svolto, lei ed io, all'interno della municipalizzazione. L'energia per usi agricoli rappresenta sui consumi generali meno dell'1,5 per cento. Tutti siamo d'accordo, e certamente anche lei, che bisogna aumentare questi consumi. Ogni aumento dell'IGE, però, certamente non va nella direzione di sviluppare e potenziare l'uso dell'energia elettrica nell'agricoltura. L'energia elettrica per l'illuminazione, lei lo sa quanto me, è già tartassata dal fisco, è sottoposta ad un'imposizione fiscale che supera il 40 per cento del prezzo dell'energia stessa, un'aliquota di imposizione che credo non faccia carico nemmeno sui brillanti e le pietre preziose, una vergogna pertanto che bisogna eliminare e che invece ora si vorrebbe ulteriormente aggravare. L'energia per gli usi elettrodomestici, che solo venti

anni fa ed anche meno poteva essere ancora considerata un lusso, è una delle più diffuse esigenze delle famiglie dell'epoca moderna, e lo diventerà sempre di più negli anni che verranno. Non intralciamo, non intralciate con balzelli sempre più onerosi il progresso civile che deve aumentare in generale, ma tanto più in particolare deve andare avanti nelle nostre case. Il discorso sul gas, onorevole Ministro, meriterebbe un ragionamento tutto particolare. Io speravo di poterlo fare due settimane fa, quando mi era stata annunciata l'iscrizione all'ordine del giorno di una mia interpellanza presentata al Ministro delle partecipazioni statali in proposito, ma poi, all'ultimo momento, sono stato informato che il Sottosegretario non era in grado di rispondermi perchè non gli erano ancora stati forniti i necessari elementi. Comunque, come stanno le cose? Non stanno certamente bene, stanno male, e stanno male particolarmente per quanto riguarda il gas metano. Lei sarà certamente informato, onorevole Ministro, che l'Agip-SNAM, con tutta una procedura antidemocratica e con una mentalità che riteniamo troppo chiusa, per un'azienda di carattere pubblico, ha posto alle aziende distributrici del metano per usi civili una serie di condizioni che portano il prezzo del metano a livelli sempre più onerosi. Il fatto è che il metano, già da alcuni mesi, ha subito l'aumento di lire 1,11 al metro cubo e che, con il primo aprile, aumenterà ancora. Ma in questo prezzo non entrano ancora le penali sulla tariffa binomia che la SNAM vuole imporre alle aziende municipalizzate, perchè allora il prezzo del metano andrà molto più in alto, provocando un rincaro generale del costo della vita e appesantendo le condizioni di coloro che usano il gas metano.

Noi dunque vi chiediamo che almeno nella determinazione dell'IGE, questo prezzo non venga gravato dall'addizionale. Si tratta di un combustibile che, secondo le speranze e le attese del popolo italiano, ed anche secondo le promesse dei governanti che si sono succeduti in questo ultimo dopoguerra, dovrebbe avere tanto spazio nella vita economica del nostro Paese. Non siate voi, ora, con sempre più pesanti balzelli e

con una politica tariffaria sempre più onerosa, a frenare il consumo e la necessaria espansione.

Con un altro emendamento, chiediamo poi che, al numero 26), al primo comma, siano aggiunte, alla fine, le parole « e medicinali ». Quello dei medicinali, onorevole Ministro è un problema che ha già avuto un'ampia e articolata trattazione. Il fatto è che ancor oggi paghiamo i medicinali a prezzi esorbitanti, e non siamo neppure sempre tranquilli sulla loro efficacia. Il Governo adesso, alle tante tangenti che gli italiani sono costretti a pagare per la loro salute, ne vuole aggiungere un'altra con l'addizionale sull'IGE. Noi siamo contrari a questa ulteriore tangente sulla salute, e con noi non possono che essere contrari tutti gli italiani, perchè evidentemente siamo di fronte ad un grosso problema che bisogna affrontare seriamente in altro modo, e non nelle forme con le quali ella, onorevole Ministro delle finanze, lo sta affrontando, e cioè con l'addizionale sull'IGE.

La questione dei medicinali mi fa ricordare un fatto che dovrebbe avere un determinato peso anche in seno al Governo. Il senatore Spagnoli, che è Presidente della Confederazione delle municipalizzate, ricorderà certamente come nel giugno scorso, alla prima riunione del Consiglio generale della Confederazione, sia stata da lui proposta l'assegnazione di una medaglia di benemerita al direttore dell'azienda farmaceutica municipalizzata di Reggio Emilia per i meriti che questi aveva acquisito, di fronte alla Confederazione delle municipalizzate, nella sua lunga lotta contro gli esosi prezzi dei medicinali imposti dai privati e fatti propri dal Comitato interministeriale dei prezzi. Ricordo che quel direttore, a seguito di un attacco che gli venne dalla destra e dalla prefettura della sua città, non è più alla direzione dell'azienda farmaceutica di Reggio Emilia.

Da parte sua il Governo, per iniziativa dell'onorevole Tremelloni, propone un aumento dell'IGE a carico dei medicinali, aprendo così ampie prospettive alla revisione, e sicuramente al rialzo dei loro prezzi. Vana, per buona parte, è stata allora l'azio-

ne svolta da quel direttore delle farmacie di Reggio Emilia e dalla Confederazione delle municipalizzate, in una lunga lotta decennale condotta nell'interesse di coloro che devono consumare i medicinali. Con questo emendamento noi invece vi chiediamo di continuare l'azione che voi avete iniziato e portato avanti all'interno della municipalizzazione; noi chiediamo al senatore Spagnoli di proseguire questa sua linea anche all'interno del Governo. Noi vi chiediamo, pertanto, di accettare l'emendamento, di rinunciare a far pesare sui medicinali l'addizionale sull'IGE da voi proposta.

Infine, l'ultimo emendamento da noi proposto chiede l'aggiunta alla lista delle esenzioni dei libri scolastici, delle dispense, delle carte geografiche scolastiche. Cioè chiediamo che non sia applicata l'addizionale dell'IGE a queste voci che riguardano la nostra scuola. È un punto che si commenta da sè. Lo Stato ormai ha a proprio carico i libri di testo per gli alunni delle scuole elementari; pagare l'IGE su questi significherebbe soltanto una partita di giro per il bilancio dello Stato. Ma per gli altri oggetti indicati non si tratta di una partita di giro, si tratta di gravare ulteriormente sulle condizioni delle famiglie che hanno bisogno di mandare a scuola i loro ragazzi. Non vi è chi non veda la necessità di contenere sempre di più le spese che le famiglie italiane debbono sostenere per far studiare i loro figli.

Lo Stato, di conseguenza, dovrebbe dare l'esempio in questa grande crociata contro l'ignoranza e quindi non dovrebbe far pagare l'aumento dell'IGE a coloro che hanno bisogno di studiare e non dovrebbe gravare ulteriormente i bilanci delle famiglie che mandano a scuola i loro figli. Con questo emendamento, noi chiediamo al Governo di saper essere, per conto dello Stato, all'altezza di questi compiti nuovi, che sono di uno Stato moderno e democratico. Di conseguenza, cominci il Governo a dare l'esempio accettando questo nostro emendamento.

Io ho finito. Chiedo scusa se ho intrattenuito lungamente l'Assemblea, ma erano molte le questioni delle quali dovevo parlare. Quello che io chiedo ai Ministri e ai colle-

ghi del Senato è di tenere conto che io ho prospettato elementi di grande importanza per le famiglie dei lavoratori italiani.

Chiedo, pertanto, un voto che tenga conto di questa realtà e che sia favorevole agli emendamenti che abbiamo presentato. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

P A L U M B O . Gli emendamenti all'articolo 3 proposti dai senatori di parte liberale sono conformi allo spirito del provvedimento che vuole esentati dalla addizionale i prodotti alimentari di largo e popolare consumo. Questo vale per le proposte di esenzione dall'addizionale del latte, del caffè, dei conservati ittici, della birra nazionale. Altre esenzioni dall'addizionale sono proposte al fine di non aggravare i costi di produzione di beni e servizi, anch'essi di largo e popolare consumo: rientrano in tale gruppo le proposte per le barbabietole, per i cementi e per i materiali laterizi, per i servizi pubblici di trasporto.

Data la ragione che sta alla base degli emendamenti proposti, si confida nell'accoglimento di essi, anche come premio per la brevità dell'illustrazione che ne ho dato! (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Limoni ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

L I M O N I . Onorevole Presidente, ho già illustrato l'emendamento ieri nel corso del mio intervento. Non mi resta che insistere e attendere la risposta del Ministro secondo quanto ho chiesto; pertanto a quella risposta mi rimetto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Cremisini ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

C R E M I S I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non tedierò certamente il Senato con una lunga illustrazione dell'emendamento da me proposto insie-

me con i colleghi Franza, Nencioni e Picardo. Con questo emendamento noi chiediamo che anche i prodotti e le specialità medicinali vengano compresi nell'elenco delle esclusioni.

Non voglio, ripeto, tediare il Senato con un'illustrazione particolareggiata perchè l'emendamento si illustra da sè. Se si ritiene di non dover aggravare i costi di produzione di determinati generi considerati di larga necessità, di prima necessità, non si capisce, a rigore di logica e di buon senso, come si possa viceversa ritenere di potere aggravare il costo di produzione, e quindi il prezzo definitivo al pubblico, dei prodotti medicinali che servono a conservare o meglio a ristabilire quel perfetto stato fisiologico per il quale poi vengono ad essere utilizzati gli stessi alimenti che si vengono a difendere mediante l'esclusione dall'imposta addizionale sull'entrata. D'altra parte se dovessi soffermarmi in una comparazione tra la voce oggetto del mio emendamento e le altre voci oggetto delle 26 esclusioni, potrei arrivare anche a qualche risultato particolarmente singolare perchè vi sono, nell'elenco delle 26 voci escluse, alcuni beni che non possono essere considerati tra i generi di prima necessità o per lo meno tra quelli a largo consumo popolare. Ne cito uno solo: il pesce fresco. Noi sappiamo che il pesce fresco piace a tutti, ma non tutti lo possono acquistare perchè c'è il pesce da 300, 400, 500 lire al chilogrammo e vi è il pesce da 3.000, 4.000 lire al chilogrammo. Quindi se delle comparazioni dovessero farsi, alcune vengono proprio a sostegno della tesi adombrata nel nostro emendamento.

D'altra parte, riferendoci sempre ai principi informativi del disegno di legge, non si può, in questo campo, parlare di scoraggiare i consumi perchè evidentemente nessuno pretende sostenere, a meno di non porsi in una situazione singolarmente umoristica, che ci sia chi ama suggerire una pillola amara o chi ama farsi per proprio gusto, per libidine di consumo, delle iniezioni muscolari o delle iniezioni endovenose. Dal punto di vista, viceversa, di quelle che possono essere considerate le entrate dello Stato, di ciò che potrà essere raccolto dall'aumento

dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata sui prodotti e sulle specialità farmaceutiche, si tratta di qualcosa di molto trascurabile perchè non sono molte le decine di milioni che lo Stato potrà raccogliere mediante questo tributo. Infine c'è una questione anche essa particolarmente importante che vorrei sottoporre all'attenzione dell'onorevole Ministro: questo aggravio praticamente chi lo pagherà? Io vedo che l'onorevole Ministro si stringe nelle spalle, il che sta a dimostrare che è una questione da vedere. Ma non è una questione da vedere in quanto, in questo campo, i limiti di utile per le diverse categorie, dalla produzione alla distribuzione, sono esattamente fissati da leggi; e allora queste leggi occorre tenere presenti per vedere come giuocano di fronte alla nuova disposizione legislativa.

Noi sappiamo che i farmacisti — ed hanno ragione — hanno annunciato il loro sciopero ed insisteranno sul medesimo; i grossisti evidentemente non possono che seguire la presa di posizione dei farmacisti; i produttori certamente non scioperano perchè i produttori in Italia, nonostante tutto, sono una categoria molto limitata. Ma, evidentemente, basta la pressione degli scioperi giusti, legittimi, giustificati di farmacisti e grossisti per mettere in crisi il settore ai fini della distribuzione. Ma anche nel settore della produzione, onorevole Ministro, opera già la ripartizione in atto fissata dalla legge. Ora questa proposta di legge governativa non si occupa di rivedere con criteri nuovi le ripartizioni in atto legittimamente. Ed allora chi dovrà pagare?

Io ho sentito, questa mattina, il senatore Limoni, che ha presentato un emendamento simile al mio, raccomandare all'onorevole Ministro di vedere, in successive riunioni, in sede tecnica, come possa essere ripartito questo nuovo tributo. Non sono d'accordo con lui: o si insiste sull'emendamento o lo si abbandona. Proprio non vedo come l'onorevole Ministro delle finanze, in sede tecnica, possa adempiere ad una incombenza di questo genere alla quale ostano le tassative vigenti disposizioni di legge.

Infine, debbo ricordare all'onorevole Ministro — e mi permetto di sottolineare l'ar-

gomento anche all'attenzione del Senato — la situazione dell'industria farmaceutica; specie delle industrie medie e piccole che sono sull'orlo del fallimento.

A questo fallimento in Italia si sta provvedendo, ogni anno, in una maniera sola da parte dei produttori: vendendo le proprie aziende. E chi compra queste aziende italiane? Le comprano gruppi, e gruppi possenti, di aziende estere: Stati Uniti, Inghilterra, ed anche Germania e Svizzera.

Tra poco, onorevole Ministro, questi discorsi che stiamo facendo nel Senato italiano, tra Governo italiano e rappresentanti del Parlamento italiano, questo discorso uscirà da queste Aule e si farà in altri ambienti, perchè i produttori italiani, ogni anno, vanno scomparendo sempre più.

Quest'anno ne sono già scomparsi due e prima che finisca l'anno ne scompariranno altri due. Cito il caso del gruppo Cutolo Calosi di Napoli, che è stato comperato dagli americani; e tutti sanno come quella fosse veramente un'azienda di tradizione e come abbia sempre illustrato il decoro e il nome di Napoli. Nel Nord succede la stessa cosa: la Mugolio sta ora passando ad un gruppo americano.

Io mi domando se, in queste condizioni, ci si può stringere nelle spalle e aspettare che qualcuno provveda; occorre invece tenere presenti queste gravi situazioni e rimediare nel momento e nella sede opportuna. Per questo insisto sul mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Maggio ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

M A G G I O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto ha il fine di includere nelle voci che sono esenti dalla imposta IGE il vino marsala, il vermouth, il vino moscato ed i vini liquorosi. Ciò perchè l'aumento dell'IGE su tali prodotti dell'industria vinicola oltre a provocare un consumo di vini industriali nel mercato nazionale, determinerà certamente anche una notevole contrazione dell'esportazione sui mercati esteri con grave danno dell'industria vinicola e con sensibili ripercussioni sfavorevoli sull'andamento del mercato

vinicolo e sull'economia vitivinicola della provincia di Trapani, che attualmente attraversa un periodo di notevole crisi.

Recentemente avete appreso come Pantelleria sia stata danneggiata gravemente da un nubifragio. Pantelleria, vive esclusivamente con l'uva zibibbo e con il moscato. Ora, se noi dovessimo, attraverso l'imposta proposta, far disertare questo vino dalle mense del popolo italiano, danneggeremmo enormemente quella nobile e laboriosa popolazione.

Io penso che se il Senato vorrà accettare questo emendamento un raggio del nostro sole imbottigliato potrà continuare ad entrare nelle case di tutto il popolo italiano.

S I M O N U C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **S I M O N U C C I .** Non c'è dubbio, onorevoli colleghi che l'esclusione dei prodotti medicinali e delle specialità medicinali da quell'elenco di prodotti di prima necessità esentati dall'addizionale IGE è ciò che più ha sorpreso e che più ha meravigliato.

Quando ci siamo accorti di questa esclusione — e ritengo di non essere lontano dal vero nel dire che la maggioranza di noi si è trovata in questo stato d'animo — abbiamo ritenuto che ciò fosse il frutto di una dimenticanza, la conseguenza di una distrazione di coloro che hanno predisposto il disegno di legge. È infatti difficile ritenere che ci possa essere qualcuno che sostenga che i prodotti medicinali non sono prodotti di primissima necessità. Gli ottimisti hanno pensato che, in sede di discussione del disegno di legge, quando attraverso gli interventi nella discussione generale si fosse fatta presente al Ministro la gravità di questa esclusione, il Ministro avrebbe dimostrato buona volontà e comprensione, accettando le richieste che sono venute da diverse parti. Gli emendamenti diretti ad escludere dall'addizionale IGE i prodotti medicinali, sono stati presentati, infatti, da tutti i settori politici; gli stessi senatori della maggioranza, sia coloro che hanno accettato questa im-

postazione sia coloro che l'hanno subita, hanno sperato che si sarebbe rimediato in sede di discussione generale. Però, dopo la replica del Ministro, queste speranze, queste illusioni sono cadute.

Il Ministro, nella sua replica di stamattina, ha affermato categoricamente che il Governo non intende ridurre ciò che deriva da questa nuova imposizione fiscale; i proventi dell'addizionale non devono essere toccati nè diminuiti; nessun altro prodotto deve essere incluso nell'elenco di quelli che sono esclusi dall'addizionale.

Vorrei fare una piccola parentesi, osservando che, con tale categorica dichiarazione, il ministro Tremelloni ha smentito ciò che nel corso della sua replica andava affermando. Egli aveva affermato che non era vero che questa nuova imposizione era un'imposizione di scopo, che il Governo si manteneva fedele ai canoni su cui poggia la nostra legislazione tributaria. Dichiarando però che non si può ridurre nemmeno di una lira il gettito della nuova imposizione, viene ad affermare, per chi capisce tra le righe, che questi proventi hanno già una precisa destinazione. Ma torniamo al nostro discorso.

Secondo altri colleghi, con i quali si è parlato su questa grossa questione, non è che il Governo abbia commesso una dimenticanza o che coloro i quali hanno predisposto il disegno di legge non abbiano incluso i prodotti farmaceutici per essersene dimenticati; no, il Governo avrebbe in animo di agire in modo da far cadere alla fonte, sulla produzione i maggiori oneri dell'addizionale. C'era chi pensava che nè i grossisti, nè i farmacisti, nè i consumatori, nè le mutue sarebbero chiamate a sopportare una parte di questi oneri, ma che il Governo, per essere fedele alla sua impostazione politica di centro-sinistra di un tempo, avrebbe diretto i suoi colpi verso la produzione, verso la grande industria farmaceutica.

Anche chi ha osato sperare questo, stamattina, si è accorto che si trattava di una pia illusione, perchè il Ministro nella sua replica ha chiarito senza mezzi termini che non si sa ancora come i nuovi oneri saranno ripartiti tra le varie categorie di produt-

tori, di distributori e di consumatori. Sta di fatto che, fino a che non si prenderanno nuovi provvedimenti, saranno i farmacisti a pagare i tributi.

Ora, è vero che noi dobbiamo esaminare la grossa materia che riguarda la produzione dei farmaci, la formazione del prezzo dei farmaci, il loro mercato e quanto prima il Parlamento se ne occuperà tanto meglio sarà per tutti, e in particolare per la tutela della salute pubblica; ma, allo stato attuale delle cose, noi sappiamo in che condizioni è la legislazione in fatto di distribuzione dei farmaci. In Italia ci sono 3 mila piccoli comuni nei quali non esiste la farmacia perchè non ci sono condizioni tali che consentano al professionista di aprire una farmacia, onde l'assistenza farmaceutica nel nostro Paese è quanto mai difettosa perchè non sufficientemente capillare. È grave perciò che questo provvedimento ricada sulle spalle dei farmacisti.

Noi non ci preoccupiamo tanto delle grosse farmacie dei centri urbani, quanto delle farmacie dei piccoli comuni, specialmente di montagna, mancando le quali evidentemente non è possibile fare un'adeguata assistenza farmaceutica.

Certo è che questo nuovo onere ognuno cercherà di scaricarlo sulle spalle di altre categorie, ma noi non possiamo accettare, onorevole Ministro, che esso ricada sulle mutue che si dibattono in gravi difficoltà e sui consumatori che non usufruiscono dell'assistenza farmaceutica, come ad esempio i coltivatori diretti. Tutti conosciamo le disagiate condizioni e le difficoltà in cui versano i coltivatori diretti e quindi respingiamo, nel modo più assoluto, qualsiasi tentativo di far ricadere su questa vasta e benemerita categoria anche una sola parte degli oneri derivanti da questa legge. E lo stesso discorso vale per gli artigiani.

Coloro che pensavano che ciò fosse frutto di una dimenticanza, hanno avuto la prova che dimenticanza non è stata; coloro che ritenevano che proposito del Governo era quello di colpire in una determinata e precisa direzione, si sono dovuti ricredere dopo la chiara esposizione del Ministro.

Vorrei ricordare ciò che il senatore Limoni ha denunciato ieri in questa Aula a tale riguardo. Come sapete, colleghi, il prezzo alla vendita dei prodotti medicinali si ottiene moltiplicando per tre il costo di produzione, costo denunciato non già dalle grandi fabbriche ma dalle piccole, le quali ovviamente hanno un costo di produzione più elevato, in cui in parte sono conglobate anche le spese di pubblicità e di propaganda. Insomma, se il costo di produzione è 100 lire, il prezzo di vendita è 300, delle quali, come ha ricordato il senatore Limoni, il 64 per cento va al produttore. Per essere più precisi il produttore ricava 192,75 lire, cioè il 92,75 per cento del costo di produzione. Come vedete, il margine di profitto è larghissimo, per cui se dei sacrifici debbono essere fatti in questo settore non possono che essere addossati alle industrie, e non alle mutue o ai farmacisti o ai consumatori.

Per tutti questi motivi, onorevole Ministro, noi su questo emendamento chiederemo la votazione a scrutinio segreto in quanto si tratta di una grossa questione sulla quale ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Vogliamo che ciascuno esprima il suo pensiero in ordine a questo emendamento che è stato presentato da diversi Gruppi ma che, con maggior calore, è stato sostenuto dal Gruppo del Partito comunista italiano. (*Approvazione dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alle votazioni. Metto anzitutto ai voti il principio del primo comma dell'articolo 3, fino alle parole « di seguito elencate ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti presentati dai senatori Bergamasco, Bosso ed altri tendente ad aggiungere al primo comma, n. 1, in fine, le parole: « e latte per la sua confezione ».

R O S E L L I, relatore. Onorevole Presidente, la Commissione è contraria a questi

emendamenti ricordando che il latte naturale al consumo è già esente dall'IGE, e che questa materia fiscale nella sua varietà consente una valutazione estremamente complessa dei prodotti qualificati che vanno sul mercato. Quindi tutti saremmo capaci di trovare voci emendative nuove. Faccio rilevare che l'articolo che procede ad elencare le esenzioni contiene già nella grande maggioranza voci che riguardano prodotti alimentari di prima necessità, e voci aggiunte che riguardano alcuni settori di interesse sociale, ed altre che riguardano l'agricoltura e la sanità, materie per gran parte dedicate a consumi popolari, ad Enti assistenziali, previdenziali, riguardanti i lavoratori. In questo clima mi pare che questo, come gli altri emendamenti, debbano essere respinti dalla Commissione. (*Proteste dalla estrema sinistra*).

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con il relatore. Io ho già detto, sia in Commissione, sia stamane nel mio breve intervento, che noi abbiamo bisogno di un tributo generalizzato. Si è pensato di escludere unicamente alcuni prodotti alimentari essenziali, ma non le loro materie prime. Poi si è pensato di escludere la benzina, perchè era già stata soggetta ad un rincrudimento fiscale all'inizio di quest'anno.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ora è in discussione soltanto il numero 1.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Volevo unicamente dire che dirò di no a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al n. 1) presentato dai senatori Bergamasco, Bosso ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il n. 1) del primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il n. 2). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Bergamasco, Bosso ed altri, tendente ad aggiungere alla fine del n. 3) le parole: « e latte per la loro confezione », emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il n. 3). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il n. 3-bis) proposto dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo: « latte per la utilizzazione industriale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti i numeri dal 4) al 14) sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento presentato dai senatori Bergamasco, Bosso ed altri al n. 15), emendamento tendente ad aggiungere prima della parola: « zucchero » le altre: « barbabietola da zucchero e », e sull'emendamento presentato sempre al numero 15) da parte dei senatori Trebbi, Vacchetta ed altri, sostanzialmente identico, tendente ad aggiungere in fine le parole: « e barbabietole da zucchero ».

ROSELLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ho già detto che il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Bergamasco, Bosso ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento dei senatori Trebbi, Vacchetta ed altri resta ovviamente precluso.

Metto ai voti il n. 15). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti i nn. 16) e 17) su cui non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento presentato dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri, tendente ad inserire nel n. 18), dopo le parole: « vini comuni », le altre: « anche in damigiane, fiaschi e bottiglie ».

ROSELLI, *relatore*. L'emendamento Trebbi propone qualcosa che è implicito nella norma (*commenti dall'estrema sinistra*) che esenta i vini comuni a prescindere dal tipo del contenitore. Qualsiasi contenitore è valido per l'esenzione e non occorre elencare i diversi tipi. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Signor Presidente, il Ministro ha dichiarato che respinge tutti gli emendamenti; la maggioranza della Commissione ha dichiarato che respinge tutti gli emendamenti. Io chiedo al relatore di maggioranza di essere logico. Se egli respinge tutti gli emendamenti, non può cambiare opinione! (*Repliche dal centro. Commenti*).

ROSELLI, *relatore*. Noi diciamo che questo emendamento non è necessario e che siamo d'accordo che, nella dizione « vini comuni » sono compresi tutti i vini contenuti nelle damigiane, nei fiaschi, nelle bottiglie e in ogni altro genere di recipienti grandi e piccoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al n. 18) presentato dai senatori

Trebbi, Vacchetta ed altri. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dai senatori Bergamasco, Bosso ed altri, tendente ad aggiungere, al n. 18), in fine, le parole: « Spumanti, acquaviti, liquori e aperitivi a base di alcool » e sull'emendamento presentato dai senatori Maggio, Nencioni e Pace tendente ad aggiungere al n. 18), in fine, le parole: « Vino marsala, vermouth, vino moscato ed i vini liquorosi ».

ROSELLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al n. 18) presentato dai senatori Bergamasco, Bosso ed altri. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento al n. 18) presentato dai senatori Maggio, Nencioni e Pace. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il n. 18). Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il n. 19). Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento presentato dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri, tendente ad aggiungere al n. 20), in fine, le parole: « e gasolio ».

ROSELLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al n. 20) proposto dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il n. 20). Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri, tendente ad aggiungere al n. 21), in fine, le parole: « e gas metano in bombole o distribuito alle colonnine ».

ROSELLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al n. 21) presentato dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il n. 21). Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'emendamento presentato dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri, tendente ad inserire il seguente n. 21-*bis*): « carbone e legna da ardere ».

ROSELLI, *relatore*. Per questa voce, come per le precedenti, l'IGE si riscuote *una tantum* per il prodotto esitato al consumo, quindi siamo contrari all'esenzione perchè nella elencazione è già considerato particolarmente il consumo popolare.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il numero 21-*bis*) proposto dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il n. 22). Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dai se-

natori Trebbi, Vacchetta ed altri, tendente ad inserire nel n. 23), dopo le parole: « e loro rimorchi », le altre: « e le macchine per le industrie agrarie se destinate a produttori agricoli singoli o associati ».

ROSELLI, *relatore*. La Commissione è contraria perchè si tratta di beni strumentali l'analisi dei quali è difficile. È già prevista una serie di contributi per l'agevolazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al n. 23) presentato dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il n. 23). Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il n. 24). Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il n. 25). Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

V'è ora l'emendamento presentato dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri, tendente ad inserire il seguente numero 25-*bis*): « somministrazioni di energia elettrica per uso agricolo e di energia elettrica per la illuminazione per gli usi elettrodomestici e di gas per illuminazione, riscaldamento e usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici ».

ROSELLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il numero 25-*bis*) proposto dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sul n. 26) ricordo che è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Trebbi, Vacchetta ed altri tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « e medicinali ». Analoghi emendamenti sono stati presentati da parte dei senatori Cremisini, Franza ed altri, che propongono di aggiungere, come n. 27), « prodotti e specialità farmaceutiche » e da parte del senatore Limoni che propone di aggiungere, come n. 27), « specialità farmaceutiche ».

LIMONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIMONI. Signor Presidente dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro...

Voci dall'estrema sinistra. Lo ritira.

LIMONI. Sì, onorevoli colleghi, ritiro l'emendamento; anche dopo le dimostrazioni che ha dato il vostro collega poco fa che in merito mi hanno convinto ancora di più a ritirarlo perchè la mia preoccupazione era che questo aumento dell'IGE dovesse andare al consumatore. Ma una volta che è rimasto confermato che il prezzo dei medicinali è dato calcolando tre volte il costo di produzione da cui si toglie un 11 per cento al distributore all'ingrosso ed il resto al farmacista per il 24 per cento, siccome questo aumento di IGE non va caricato sul terzo passaggio, ma rimane sul secondo, e quindi il consumatore non ne ha nessun danno, per questo motivo cadono le mie preoccupazioni. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

CREMISINI. Non è esatto.

LIMONI. Ma attualmente l'IGE lo paga il grossista nell'11 per cento. (*Interruzioni*). Comunque per quella ragione io ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Rimangono allora lo emendamento aggiuntivo dei senatori Trebbi, Vacchetta ed altri e l'emendamento aggiuntivo dei senatori Franza, Cremisini, Nencioni e Picardo.

Metterò in votazione l'emendamento dei senatori Trebbi, Vacchetta ed altri, con l'avvertenza che, se esso sarà approvato, l'emendamento dei senatori Cremisini, Franza ed altri resterà assorbito, mentre, se il primo sarà respinto, il secondo resterà precluso.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Pellegrino, Kuntze, Audisio, Gramegna, Fabretti, Roffi, Maccarrone, Simonucci, Perna, Salati, Gomez D'Ayala, Carubia, Pirastu, Tomasucci, Caponi, Granata, Bartesaghi, Valenzi, Gigliotti e Zanardi hanno richiesto che la votazione sull'emendamento presentato dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Aimoni, Alberti, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Audisio, Azara,

Baldini, Baracco, Barbaro, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bertone, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Caleffi, Canziani, Caponi, Carboni, Carelli, Caroli, Caron, Carubia, Carucci, Caruso, Cassano, Cassini, Celasco, Cingolani, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Conti, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cremisini, Crespellani, Criscuoli,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Focaccia, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Giancane, Giardina, Gigliotti,

Giorgi, Giraudo. Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Granzotto Basso, Grava, Guanti, Indelli, Jannuzzi, Jervolino, Kuntze, Lami Starnuti, Lepore, Lessona, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Maggio, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Men-caraglia, Merloni, Messeri, Micara, Milillo, Militerni, Moneti, Mongelli, Monni, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Nencioni, Nenni Giuliana, Oliva, Orlandi, Pace, Pafundi, Pajetta Giuliano, Pajetta Noè, Palermo, Palumbo, Papalia, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano, Pugliese, Restagno, Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Roselli, Rovella, Russo, Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Schietroma, Secchia, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi, Vacchetta, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti e Zonca.

È in congedo il senatore Berlanda.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il seguente risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento proposto dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri e tendente ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 3, al n. 26), in fine, le parole: « e medicinali »:

Senatori votanti . . .	195
Maggioranza	98
Favorevoli	65
Contrari	130

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti il numero 26) dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento presentato dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri tendente ad aggiungere il seguente numero 27): « libri scolastici, dispense, carte geografiche scolastiche ».

ROSELLI, relatore. I libri scolastici sono assoggettati già all'IGE *una tantum*, proprio a fini di alleggerimento tributario. I libri elementari sono poi forniti dallo Stato. Riteniamo che l'emendamento proposto non sia da accogliere.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento presentato dai senatori Bergamasco, Bosso ed altri e tendente ad aggiungere al primo comma, in fine, i seguenti numeri:

- « 27) cementi e agglomerati cementizi;
- 28) caffè crudo e tostato;
- 29) specialità medicinali;
- 30) marmellate e confetture;
- 31) conservati ittici;
- 32) paste speciali;
- 33) materiali laterizi;

- 34) birra nazionale;
- 35) libri scolastici e testi di studio;
- 36) servizi pubblici di trasporto urbano (tranviari ed autofiloviari), autolinee e filovie extraurbane;
- 37) servizi effettuati da corrieri, carrettieri, mulattieri, baroccai, vetturini e barcari di cui alla lettera c) dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, nonché dagli esercenti prestazioni al dettaglio di cui alla lettera f) e dagli esercenti trasporti di persone di cui alla lettera g) della legge stessa ».

ROSELLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione di questo emendamento per parti separate. Metto ai voti anzitutto il n. 27), « cementi e agglomerati cementizi », emendamento che va posto in relazione con l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 1, presentato dagli stessi senatori Bergamasco, Bosso ed altri. Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

In seguito a questa votazione, l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 1 si deve intendere precluso.

Metto pertanto ai voti il secondo comma dell'articolo 1, precedentemente accantonato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto quindi ai voti, nel suo complesso, l'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

È istituita un'addizionale straordinaria nella misura del venti per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nel-

la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta addizionale è stabilita nella misura del dieci per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, per i cementi e gli agglomerati cementizi.

Le stesse addizionali si applicano alle aliquote dovute per l'importazione dall'estero delle merci soggette a detta imposta.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Ritorniamo all'articolo 3. Metto ora ai voti i successivi numeri dell'emendamento presentato dai senatori Bergamasco, Bosso ed altri, fatta eccezione per i nn. 29) e 35) che si debbono intendere preclusi dalle precedenti votazioni. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Non sono approvati.

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto infine ai voti, nel suo complesso, l'articolo 3, di cui do nuovamente lettura:

Art. 3.

Sono escluse dall'applicazione dell'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 le aliquote d'imposta sull'entrata vigenti per le merci e le prestazioni di servizi di seguito elencate:

- 1) burro;
- 2) margarina animale e vegetale;
- 3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;
- 4) ricotta;
- 5) legumi secchi;
- 6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;
- 7) olii vegetali allo stato commestibile;
- 8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;
- 9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deterioramento, in semplice salamoia od altra soluzione;

- 10) frutta secca;
- 11) pesce fresco, anche congelato;
- 12) uova di pollame;
- 13) pollame e conigli, vivi o morti, anche congelati;
- 14) baccalà secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;
- 15) zucchero;
- 16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati, strutto e grassi comunque preparati e conservati;
- 17) risone e riso;
- 18) vini comuni, mosti ed uva da vino;
- 19) aceto;
- 20) benzina;
- 21) gas di petrolio liquefatti per auto-trazione;
- 22) fertilizzanti, anticrittogamici, presidi sanitari di cui alla lettera *h*) dell'articolo 5 ed al primo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
- 23) attrezzi agricoli e macchine agricole (compresi i trattori agricoli e loro rimorchi) destinati alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame, alla raccolta dei prodotti agricoli ed alla prima lavorazione di essi, loro parti di ricambio e relativi motori;
- 24) sementi, foraggi e mangimi disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281;
- 25) somministrazioni di acqua;
- 26) ricoveri e prestazioni in ospedali, case di cura, cliniche, ambulatori e simili.

Sono escluse altresì dall'applicazione dell'addizionale le entrate derivanti dall'esercizio del credito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Vacchetta, Gomez D'Ayala, Orlandi, Salati, Maris, Fortunati e Zanardi han-

no presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, un articolo 3-bis. Se ne dia lettura.

BONAFINI, *Segretario*:

Art. 3-bis.

Sono escluse anche dall'applicazione dell'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 le aliquote d'imposta sull'entrata concernenti:

a) canoni di locazione dei fondi rustici affittati a coltivatori diretti;

b) canoni di locazione e sublocazione di locali destinati ad uso di abitazione non classificati di lusso;

c) entrate conseguite dai corrieri, carrettieri, mulattieri, barocciari, vetturini e barcaroli di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, nonché dagli esercenti prestazioni al dettaglio di cui alla lettera *f*) e dagli esercenti trasporti di persone di cui alla lettera *g*) della legge stessa.

PRESIDENTE. Il senatore Vacchetta ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* VACCHETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non nascondo un certo senso di disagio nel dover illustrare questo articolo aggiuntivo che noi proponiamo venga inserito nel testo della legge. Questo senso di disagio è dovuto soprattutto al modo sbrigativo con cui il relatore e il Ministro hanno bocciato tutti gli emendamenti esprimendo in anticipo il loro giudizio negativo e la loro opposizione.

A questo punto, tenuto conto di questa volontà ormai già così precisata, potrei anche rinunciare all'illustrazione di questo articolo 3-bis...

PRESIDENTE. Senatore Vacchetta, per facilitarle il compito le faccio notare che lei può omettere di illustrare il punto *c*) dell'articolo 3-bis perchè già precluso, essendo stato respinto un emendamento ana-

logo proposto dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Lei può quindi limitarsi ad illustrare i punti a) e b).

VACCHETTA. Mi limiterò ad illustrare questi due punti che ritengo debbano essere, se non oggetto di accoglimento da parte della Commissione, del Ministro e della maggioranza, almeno oggetto di riflessione da parte dell'intera Assemblea.

Con questo articolo 3-bis noi chiediamo che siano esenti dall'applicazione dell'addizionale i canoni di locazione dei fondi rustici affittati a coltivatori diretti.

Davanti ad una richiesta di questo genere io non credo che si possa rispondere con tutta tranquillità nel modo in cui si è risposto ai precedenti emendamenti. Per quanto riguarda questa esenzione io penso si debba fare appello alla coerenza, e non soltanto da parte nostra che da anni lottiamo per difendere i diritti e gli interessi dei coltivatori diretti, ma da parte di tutta l'Assemblea che ha sempre sostenuto la necessità di dare degli aiuti concreti a questa categoria.

Davanti a questa proposta io non credo che il relatore onorevole Roselli possa rispondere così come ha risposto a tutti gli altri emendamenti, con un semplice monosillabo negativo. Io penso che l'attenzione del relatore e del Ministro su tale questione debba essere maggiore di quella, veramente scarsa, rivolta agli altri emendamenti che sono stati presentati.

Noi chiediamo questa esenzione avendo ben presente — e riteniamo che debba essere presente responsabilmente a tutta la Assemblea — la condizione estremamente disagiata in cui questa categoria si trova, avendo ben presenti le sue gravi difficoltà per il reddito troppo basso che essa trae dalla sua attività. Anzi, queste sono cose che potrebbe essere persino superfluo dire, in un certo senso, perchè in altre occasioni sono state sulla bocca di tutti gli oratori, da qualunque banco essi parlassero delle condizioni in cui si trovano i coltivatori diretti.

Ebbene, noi riteniamo che questo sia il momento di dare una prova e una dimostrazione che non si tratta soltanto di parole, che non si tratta soltanto di blandire certe

giustificatissime, pazienti aspettative, ma si tratta, questa volta, di rispondere concretamente ad una esenzione che penso non possa essere assolutamente negata da una Assemblea responsabile, da un Governo che abbia mente e cuore ai problemi di questa categoria disagiata del nostro Paese. Assieme a questo, onorevoli colleghi io ho presentato sul medesimo articolo anche un altro emendamento che riguarda la esenzione dall'addizionale dei contratti di locazione per le case di abitazione e dei contratti di sublocazione, escluse naturalmente le abitazioni di lusso. Anche qui io credo che non si debbano spendere molte parole per spiegare i profondi motivi che animano questa nostra richiesta e questa proposta che noi rivolgiamo all'Assemblea.

Sono note a tutti le situazioni difficili in cui si trovano in particolare i lavoratori dei grandi centri urbani, i quali sono chiamati oggi a pagare dei canoni di affitto che spese volte raggiungono e superano il 50 per cento della loro retribuzione. Penso che sarebbe tremendamente ingiusto, oggi, in questa situazione, già così pesante e intollerabile, aggiungere ancora un aumento sotto la voce di questa addizionale.

Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, onorevole relatore, potete veramente a cuor leggero dire di no ad una richiesta di questo tipo? Voi ritenete davvero che i lavoratori a reddito fisso, che coloro i quali hanno già duramente pagato le spese di questa congiuntura debbano sopportare ancora questa ingiustizia? Vorrei ricordare qui che nella sola mia provincia in questi ultimi cinque mesi i lavoratori hanno avuto pagate in meno oltre 5 miliardi di lire, ed è questo l'alto prezzo che essi hanno pagato alla congiuntura che stiamo attraversando. E mentre espongo a voi questo tristissimo dato di fatto non posso non ricordarvi che nella mia provincia vivono i più grandi evasori fiscali a partire dall'avvocato Giovanni Agnelli, il quale, avendo denunciato un reddito di 271 milioni di lire annue, si trova di fronte ad una contestazione fatta dall'ufficio tributario del compartimento di Torino che eleva questo reddito a 600 milioni di lire, col risultato che ancora oggi questo reddito

è in contestazione. E allora con quale animo noi ci rivolgiamo ai lavoratori torinesi, ai lavoratori della FIAT, che sopportano, attraverso la riduzione dell'orario di lavoro, questa grave situazione che viene scaricata sulle loro spalle? Cosa diciamo allora, onorevoli colleghi della maggioranza? Diciamo loro forse che siccome non paga colui che deve pagare devono pagare loro? Abbiamo la forza e il coraggio di affermare queste cose?

Ebbene, amici senatori e compagni che cortesemente mi ascoltate, questi sono i termini della questione, questi sono i termini che rimbalzano davanti a noi in questo momento, ed io chiedo che per quanto riguarda questi due emendamenti la risposta del Governo e la risposta del relatore, che io conosco come uomo sensibile a questi problemi e a queste tristi condizioni e situazioni dei ceti meno abbienti del nostro Paese, sia una risposta diversa da quella data finora agli emendamenti che noi abbiamo proposto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ROSELLI, relatore. Signor Presidente, gli atti economici che hanno per oggetto i canoni in natura sono già esenti dall'imposta sull'entrata in questa materia; rimangono i valori finanziari addizionali, che certo non costituiscono la parte maggiore dei temi e dei problemi sollevati or ora.

C'è una legislazione del tutto particolare, che sarebbe troppo complesso, qui, testi alla mano, analizzare e giudicare; però il Governo ha ritenuto che in questo tipo di legislazione, date anche le agevolazioni che sono quotidianamente definite dalla legge a favore della proprietà contadina, dell'esercizio della proprietà contadina e così via, questa esenzione non sia accoglibile.

Ragioni più profonde esistono, ma non mi è stato possibile chiarirle nelle dodici o ventiquattro ore decorse da quando si sono conosciuti questi emendamenti.

Il problema può essere considerato, ma allo stato degli atti, per non turbare l'equi-

librio della legge, il gettito necessario, le agevolazioni già esistenti e così via, si ritiene che non sia accoglibile l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Per quanto riflette il comma *a*) dell'emendamento io concordo con le osservazioni fatte dal relatore. Per quanto concerne invece il comma *b*) devo informare che questo patetico discorso rivolto a noi credo sia inutile, perchè non si può applicare una addizionale alle locazioni e sublocazioni, in quanto esenti dall'IGE che è stata conglobata nell'imposta di registro. Credo che cada, pertanto, onorevole senatore, il valore del suo emendamento. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Voce dall'estrema sinistra. Ma allora ci vuole una circolare in questo senso!

TREMELLONI, Ministro delle finanze. L'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, dice che l'imposta di registro è comprensiva dell'IGE.

GRAMIGNA. Ma questo in caso di uso!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Vacchetta, Gomez D'Ayala ed altri, con esclusione del punto *c*) in quanto precluso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo ora all'articolo 4. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Art. 4.

Le addizionali stabilite dall'articolo 1 non si applicano per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatti alle Amministrazioni dirette

od autonome dello Stato, nonchè a quegli enti che per legge sono equiparati ad ogni effetto fiscale alle Amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già aggiudicati.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti: l'uno da parte dei senatori Orlandi, Aimoni, Salati, Fortunati, Pirastu, Gomez D'Ayala; l'altro dai senatori Salerni, Conti, Maier. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

« *Dopo le parole: " fatti alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato ", inserire le altre: " degli enti locali territoriali e delle Regioni a statuto speciale ".*

ORLANDI, AIMONI, SALATI, FORTUNATI,
PIRASTU, GOMEZ D'AYALA »;

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

» *Lo stesso trattamento compete alle entrate derivanti dai citati contratti fatti nei confronti delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già aggiudicati ".*

SALERNI, CONTI, MAIER ».

AIMONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **AIMONI.** Desideravo dire, signor Presidente, che nel nostro emendamento si parla di « Regioni a statuto speciale ». Noi toglieremmo le parole « a statuto speciale » e poichè nell'emendamento del senatore Salerni vengono comprese anche le Regioni questi due emendamenti potrebbero essere fusi in uno, a firma Salerni, Aimoni o Aimoni, Salerni.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

ROSELLI, relatore. Se mi consente, signor Presidente, vorrei rilevare che la dif-

ferenza tra i due emendamenti non è nella sostanza; è nel fatto che l'emendamento Salerni ed altri è costituito in un comma aggiuntivo, per evitare il problema dell'equivalenza che l'onorevole Ministro sollevò in Commissione; l'altro emendamento, invece, va inserito nel comma. Comunque, siccome siamo d'accordo sul comma aggiuntivo e su questa dizione, anche io ritengo che lo emendamento possa essere unificato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti, prima dell'emendamento, l'articolo 4 di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 proposto dai senatori Salerni, Conti e Maier. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Art. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, commi primo e terzo, e 2 si applicano anche per gli atti economici, le importazioni e le esportazioni, effettuati nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964, fatta eccezione per le aliquote d'imposta sull'entrata relative ai seguenti prodotti:

- 1) burro;
- 2) margarina animale e vegetale;
- 3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;
- 4) ricotta;
- 5) legumi secchi;
- 6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;
- 7) olii vegetali allo stato commestibile
- 8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;

10) frutta secca;

11) pesce fresco, anche congelato;

12) uova di pollame;

13) pollame e conigli, vivi o morti;

14) baccalà secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;

15) zucchero;

16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate;

17) risone e riso;

18) vini comuni, mosti ed uva da vino;

19) benzina;

20) fertilizzanti e anticrittogamici;

21) macchine agricole;

22) sementi, foraggi e mangimi industriali.

L'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 non si applica all'imposta dovuta sulle entrate derivanti dall'esercizio del credito, conseguite nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964.

Per i prodotti esportati nel periodo stesso, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954 numero 570 e successive modificazioni ed integrazioni, va liquidata in base alle aliquote maggiorate previste dal precedente articolo 2.

P R E S I D E N T E . I senatori Gigliotti, Gramegna, Salati, Gomez D'Ayala, Maris e Orlandi e i senatori Tomassini, Lussu e Schiavetti hanno proposto la soppressione di questo articolo.

Il senatore Gramegna ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

G R A M E G N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, i motivi che ci inducono

a presentare l'emendamento soppressivo sono giustificati dall'esigenza di eliminare dalla legge, che noi andiamo a votare, una norma manifestamente incostituzionale. Ieri il collega e compagno Gigliotti, parlando in sede di discussione generale, ha esposto le ragioni che inducono a sopprimere l'articolo 5, rifacendosi alle disposizioni dell'articolo 77 della Costituzione. Noi ci aspettavamo che questa mattina tanto il relatore quanto il Ministro ci dicessero qualcosa in merito.

L'onorevole relatore non vi ha accennato affatto, ed io ne comprendo le ragioni. Dal suo modo di parlare traspariva il disagio in cui si trovava. Ma, pur convinto, come molti colleghi, dell'incostituzionalità dell'articolo 5, sarà costretto a votare contro la soppressione che noi chiediamo, e insieme a lui voteranno molti altri colleghi.

L'onorevole Ministro ha invece dato una risposta. Mi permetta però di dirle, onorevole Ministro, che lei ha fatto una petizione di principio. Lei cioè ha detto che l'articolo 5 è perfetto dal punto di vista costituzionale, perchè in definitiva l'ultima parte dell'articolo 77 affida alla discrezione del Parlamento e del legislatore la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti durante il periodo di vigenza del decreto non convertito.

Se fosse vera una tale interpretazione, io domanderei allora per quale motivo nell'articolo 77, quando si dice che il decreto non convertito si intende revocato, si precisa che la revoca produce i suoi effetti *ab initio*, cioè dal momento in cui è entrato in vigore il decreto-legge non convertito. Noi non sapremmo spiegarci, infatti, perchè l'articolo 77 della Costituzione introduce una dizione che si differenzia rispetto alla prassi seguita vigente lo Statuto albertino, nel quale non era contenuta alcuna norma siffatta. Per quale motivo si riteneva allora che in caso di mancata conversione del decreto-legge gli effetti che si erano prodotti rimanevano validi, e quindi la non approvazione comportava i suoi effetti dal momento in cui avveniva, mentre oggi l'articolo 77 della Costituzione stabilisce che, nel caso di mancata conversione del decreto, gli effetti risalgono al giorno della sua entrata in vigore?

Ora, ripeto, se fosse giusta l'interpretazione che lei ha dato, onorevole Ministro, noi non sapremmo spiegarci la novità che vi è nell'articolo 77. Ma vi è qualcosa di più. Noi siamo di fronte ad una norma costituzionale la quale ha stabilito che, in caso di mancata conversione di un decreto-legge da parte del Parlamento, il decreto cessa di avere vigore *ex tunc*. Approvando questo articolo 5, il Parlamento non terrebbe alcun conto della disposizione dell'articolo 77, e così tutte le volte che si verificasse una situazione simile a quella di oggi la maggioranza precostituita del nostro Parlamento, con una legge ordinaria, renderebbe inoperanti le disposizioni specifiche di una legge costituzionale per abrogare la quale non vale una legge ordinaria (essendo infatti necessaria una maggioranza qualificata per superare gli effetti che la disposizione di cui ci occupiamo contiene).

Ma c'è di più, onorevole Ministro: c'è l'articolo 73 della nostra Costituzione il quale stabilisce la irretroattività della legge, per cui questa esplica i suoi effetti soltanto dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. È vero che sia l'articolo 73 della Costituzione sia l'articolo 10 delle preleggi aggiungono: « salvo un diverso termine che il legislatore potrà opporre », ma questo inciso non può mai essere interpretato nel senso che si possa dare effetto retroattivo ad una legge. Mi sento autorizzato a dare una siffatta interpretazione al succitato inciso dalla considerazione che la norma dell'articolo 10 delle preleggi, che è norma recepita dalle legislazioni codificate di tutti i Paesi più progrediti del mondo, è stata sempre interpretata ed applicata così come io la interpreto.

Voi, invece, attraverso questa disposizione di legge cercate di infrangere quella che è una norma precisa e categorica. Ma non basta: nel Codice civile vi è anche un'altra norma che dà il diritto, a colui che ha indebitamente pagato, di chiedere la restituzione dell'indebito. Tutte le volte che un cittadino si trova di fronte a questo caso ricorre all'Autorità competente ed ottiene il titolo valido per poter essere rimborsato di quanto ha indebitamente pagato. Nel caso nostro la

decisione è venuta dal Parlamento italiano il quale, con il voto che ha espresso il 24 settembre scorso, respingendo la conversione del decreto-legge, implicitamente ha ritenuto che quanto era stato percepito lo era stato indebitamente e pertanto era soggetto alla restituzione.

Orbene, è per questi motivi che noi non possiamo accettare che la maggioranza ed il Governo facciano una legge appositamente per cercare di superare questi ostacoli, onde si insiste per la soppressione dell'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

T O M A S S I N I . Onorevoli senatori, la questione che scaturisce dall'esame dello articolo 5 non può essere esaminata con molta fretta, nè, direi, con superficialità. A mio avviso, l'articolo 5 pone un problema giuridico di notevole importanza, più di tutti gli altri articoli che abbiamo esaminato e che costituiscono il disegno di legge. L'articolo 5 ci si presenta con lo scopo di applicare l'articolo 77 della Carta costituzionale, il quale stabilisce che il Parlamento può regolare i rapporti giuridici sorti dal decreto-legge non convertito, mentre nella prima parte stabilisce che il decreto-legge non convertito perde di efficacia, *tamquam non esset*. Voi noterete, onorevoli colleghi, che l'articolo 5, nel disciplinare il pagamento dell'imposta nel periodo dal 30 agosto al 24 settembre, altro non fa che retroagire a tutti gli effetti da quella data. Ora, mentre l'articolo 77 della Costituzione stabilisce che il decreto-legge non convertito perde la sua efficacia fin dall'origine, tanto che poi detta nel capoverso successivo l'altra norma secondo cui il Parlamento può regolare i rapporti sorti da quel decreto-legge, che cosa avviene se noi approviamo l'articolo 5? Facendo retroagire la legge eliminiamo quei rapporti, ma non li regoliamo; cioè, dando un'efficacia retroattiva al disegno di legge, eludiamo la norma dell'articolo 77 la quale stabilisce che il decreto-legge non approvato perde efficacia fin dall'origine.

E badate che questo *modus procedendi*, se proiettato poi nell'avvenire, potrebbe portare sempre a questi inconvenienti: che, ai fini della disciplina dei rapporti sorti in dipendenza di decreti-legge, il Parlamento potrebbe sempre far retroagire le leggi che approva e quindi sfuggire alla norma dell'articolo 77 della Carta costituzionale.

C'è poi un'altra questione. Ma è possibile, colleghi, dare efficacia retroattiva ad una legge? È ancora valido o non è più valido il principio della ultra-attività delle leggi, cioè il principio secondo il quale le leggi valgono per l'avvenire ma non per il passato? E in base a quale motivo il legislatore oggi vorrebbe disporre l'effetto retroattivo di questa legge? Questo non ci viene spiegato, a meno che non si ritenga come spiegazione valida quella indicata dal relatore e dal Ministro, cioè che è impossibile reperire gli oggetti dell'imposta. Badate che la norma dell'articolo 5 ha due disposizioni, una secondo la quale è possibile rimborsare l'imposta agli esportatori, l'altra che stabilisce che non è possibile rimborsare l'imposta agli altri e dà un effetto retroattivo al disegno di legge in discussione. Ecco che allora, colleghi, l'articolo 5, mentre per un verso offende il principio della irretroattività delle leggi, per un altro verso offende l'articolo 3 della Carta costituzionale, secondo il quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge. Ora c'è da chiedersi: com'è possibile che, ad una categoria di contribuenti, voi rimborsiate l'intera imposta mentre ad una altra categoria non rimborsate niente, facendo così una discriminazione tra categoria e categoria? Comprendete allora come, più di ogni altro, questo articolo 5 debba essere soppresso.

Nè la questione che si fa qui è di indole politica. Questa Assemblea legislativa infatti non ha solo problemi politici da porsi: essa deve anche esaminare, in sede di controllo preventivo, la legittimità costituzionale delle leggi. Che spetti alla Corte costituzionale la cognizione *ex post* della legittimità costituzionale della legge, non esclude che il Parlamento, prima della Corte costituzionale, debba esercitare questo potere-dove-

re. E richiamo tale principio in nome del prestigio, della dignità, delle competenze del Parlamento, che non deve approvare una legge quando sia consapevole che questa urta contro i principi fondamentali della Carta costituzionale.

Che direste, onorevoli senatori, se questa legge, impugnata domani davanti alla Corte costituzionale, fosse dichiarata illegittima? Se l'articolo 5 fosse dichiarato in contrasto con i principi costituzionali che ho ricordato? Cosa diremo noi parlamentari che, dopo aver discettato di questa questione, per ossequio alla ragione politica non l'abbiamo accolta? E se oggi il legislatore si vede costretto — per effetto della situazione che si è verificata — a rendere retroattiva la legge dal 31 agosto al 24 settembre 1964, violando con ciò un principio costituzionale, cosa dirà allorquando la Corte costituzionale, definendo illegittima la norma, porrà un grave problema relativamente ai rapporti giuridici nel frattempo maturati?

Sono questi gli interrogativi a cui dovette rispondere, onorevoli colleghi, mettendo peraltro da parte la ragione politica, che qui non è affatto in gioco. Il Governo può seguire la politica che crede, congiunturale, non congiunturale: a noi in questo momento non interessa. Realizzi pure il Governo la sua politica, ma la realizzi nell'ambito della Carta costituzionale. Il Governo può far tutto quello che vuole, ma deve rispettare l'imperativo giuridico costituzionale. Non è concepibile, infatti, che, per realizzare una qualunque politica, si percorrano delle strade che urtano contro principi fondamentali, cardini essenziali del nostro ordinamento democratico.

E nel dir questo, faccio appello alla vostra sensibilità. Nulla di strano se l'Assemblea converrà con noi sull'incostituzionalità dell'articolo 5. La legge può anche rimanere così come è; può anche passare, con gli articoli già da voi votati. L'articolo 5 può essere soppresso facendo salvo il resto della legge. Nè la maggioranza perderà nella sua dignità e nel suo prestigio se accoglierà un emendamento dell'opposizione: di fronte ad una valutazione obiettiva, di fronte ad un innegabile riscontro della non con-

formità della norma alla Carta costituzionale, nel manifestare la vostra volontà di non approvare l'articolo 5, sarà riaffermato nella sua pienezza il prestigio del Parlamento e, al di sopra di qualunque politica e di qualunque Governo, l'imperativo del rispetto della Carta costituzionale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione il dibattito è stato acceso e (almeno in Commissione) la maggioranza di fronte al problema posto è stata divisa, perchè non poteva non riconoscere la fondatezza della nostra posizione. E sono stati proprio due componenti la maggioranza, già Ministri delle finanze, che hanno riconosciuto che le argomentazioni da noi sollevate erano legittime e fondate. Era stato, cioè, riconosciuto da questi colleghi che l'interpretazione del secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 77 non poteva mai, in ogni caso, comportare la negazione del principio sancito nel primo periodo. Altrimenti noi ci troveremo di fronte a due norme che si elidrebbero a vicenda.

MAIER. Tuttavia...

FORTUNATI. Il « tuttavia » vuol significare semplicemente che, per il fatto che i decreti perdono efficacia dall'inizio, possono essere regolati i rapporti che si sono costituiti. Ma se regolare i rapporti significasse attribuire al decreto efficacia dall'inizio, si ammetterebbe l'esistenza nel testo costituzionale di norme contrastanti l'una con l'altra, in violazione di un principio elementare di diritto.

Per questo, erano stati proposti emendamenti. Ma la maggioranza della Commissione ha accettato il testo dell'articolo 5.

Ora, le questioni sono due, per una impugnativa costituzionale. Si potrà sostenere che il testo dell'articolo 5 è una pura e semplice finzione giuridica, perchè non ci vuole molto

a capire, per quanto riguarda il periodo intercorso dal 31 agosto al 24 settembre 1964, il motivo per cui si indicano tali termini; e quindi si potrà sostenere che si tratta di una scappatoia formale per non adottare il testo proposto dal Governo. In questo caso, risulterebbe violato l'articolo 77 della Costituzione, cui mi sono richiamato.

Ma, si dice, il decreto-legge non è citato; quindi, si tratta di una nuova norma. Ma allora si violerebbe l'articolo 73 della Costituzione. E la violazione appare grave, trattandosi di un'imposta indiretta. A parte ogni interpretazione dell'articolo 73, non si riesce a capire come si possa dare efficacia retroattiva a una norma sostanziale nel caso di un'imposta indiretta. È veramente un mostro giuridico il testo proposto! Oggi noi dovremmo decidere che un'imposizione indiretta in un determinato periodo non è stata regolata dalle norme vigenti nel periodo stesso, ma da norme promulgate successivamente.

Che cosa avverrà? Avverrà certamente quello che, almeno da parte nostra, si vuole escludere. A mio giudizio, un'impugnativa davanti alla Corte costituzionale ha la probabilità di essere accolta. Un'impugnativa accolta darà luogo automaticamente al rimborso ai contribuenti legali, e quindi all'indebito arricchimento.

In Commissione erano state formulate proposte proprio per impedire questo: era stato suggerito di stabilire che avessero diritto al rimborso soltanto coloro che non avessero potuto provare di aver trasferito, o direttamente o indirettamente, il tributo.

Se voi respingerete l'emendamento e approverete il testo dell'articolo 5, avrete con ogni probabilità, come risultato finale, il rimborso ai contribuenti legali. Otterrete, così, proprio l'effetto contrario a quello che dite di voler perseguire. Infatti non si può raggiungere l'obiettivo che voi volete raggiungere nè con la norma proposta dal Governo nè con il testo proposto dalla Commissione, perchè l'una viola chiaramente e apertamente l'articolo 77 e l'altra, o si sosterrà che viola l'articolo 77 perchè costituisce una pura finzione, o si sosterrà che è una applicazione indebita dal punto di

vista costituzionale della norma dell'articolo 73. Non si può, infatti, sostenere, nel caso di un'imposta indiretta, la distinzione tra l'entrata in vigore e l'inizio dell'efficacia della legge. Si può sostenere la distinzione — e la cosa è già dubbia — nel caso di imposte dirette. Credo che negli ultimi sedici anni, se la memoria non mi inganna, cioè dall'entrata in vigore della Costituzione, vi è stato un solo esempio di retroattività di imposta diretta. Non vi è stato alcun esempio di applicazione di imposte indirette con effetto retroattivo, giacchè tale applicazione è assurda e paradossale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* G A V A . Desidero fare alcune brevi osservazioni sulle eccezioni sollevate dai senatori Gramegna e Tomassini e ribadite dal senatore Fortunati; brevissime, per dire che, nonostante la brillantezza delle loro eccezioni, mi sembra che ad essa non corrisponda la fondatezza. In primo luogo noi non versiamo in tema di retroattività di legge. Avevamo un decreto-legge il quale aveva piena efficacia prima del voto del Parlamento. Ha perduto questa efficacia col voto del Parlamento. L'ipotesi della retroattività della legge non si verifica nella fattispecie; si applica nella fattispecie l'articolo 77 della nostra Costituzione il quale prevede che, nell'eventualità che qui si è verificata, il Parlamento debba regolare gli effetti di un decreto-legge non convertito. Superata la questione della retroattività che non esiste ...

F O R T U N A T I . Ma legga l'articolo 5.

G A V A . È materia di regolamento di effetti giuridici, non di retroattività. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Superata la questione, dicevo, della retroattività che qui non ha luogo di esistere, resta la questione che ha sollevato il senatore Fortunati relativa alla identità di questa norma con quella del decreto che è stato soppresso e quindi alla absurdità di un con-

trasto tra la prima parte dell'ultimo capoverso dell'articolo 77, che dichiara la perdita dell'efficacia del decreto-legge non appena il Parlamento lo abbia approvato, e la seconda parte dell'articolo 77 che tuttavia dice che le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Io mi rendo conto che se ci fosse una coincidenza assoluta, così come l'ha prospettata il senatore Fortunati, la questione diventerebbe difficile. Ma bisogna pensare che la coincidenza deve anche avere carattere temporale. Ora qui noi non facciamo risuscitare retroattivamente il decreto-legge che non è stato convertito da parte del Parlamento; regoliamo soltanto i rapporti intercorsi tra il 31 agosto e il 24 settembre 1964. Tutto ciò che è accaduto dopo il 24 settembre 1964 non cade sotto il governo del del nostro disegno di legge attuale e dell'articolo 5 attuale. Quindi nessuna retroattività, nessuna contraddittorietà tra la prima e la seconda parte dell'articolo 77.

L'opportunità poi di regolare, così come è stato regolato, l'insieme dei rapporti giuridici che sono sorti in virtù e per effetto del decreto-legge non convertito dal Parlamento, risulta evidente proprio perchè si tratta di imposte indirette, i cui titolari non si potrebbero assolutamente rinvenire. Colui che ha pagato l'aumento dell'imposta sulla benzina noi non lo ritroveremo mai, così come tutti quanti gli altri contribuenti che hanno pagato.

È quindi non soltanto giuridicamente valido, ma politicamente esatto, avere regolato le cose così come le regola l'articolo 5.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Signor Presidente, ho chiesto di intervenire a questo punto della discussione perchè è esatto quello che diceva prima il collega Fortunati, secondo cui in Commissione — del resto il problema è così delicato che meritava una attenta considerazione — ci sono state esitazioni, imbarazzi ed anche diversità di pensiero

in seno alla maggioranza oltre che tra maggioranza e opposizione. E sono stato proprio io a manifestare alcune di queste esitazioni e a proporre la formulazione dell'articolo 5, che la maggioranza della Commissione ha fatto poi sua.

Intervengo perchè una delle considerazioni espresse dal collega che ha commentato ed illustrato l'emendamento soppressivo mi ha colpito in modo particolare. È una obiezione alla quale avevamo pensato anche noi in Commissione, che però mi pare vada a questo punto chiarita, proprio per completare, ai fini dell'*iter* legislativo della norma, ciò che nei nostri lavori deve essere detto a commento della disposizione di cui si tratta.

La parte che mi ha colpito è stata questa: che legiferare in questo modo, cioè ripristinando a posteriori la disciplina del decreto-legge caducata sin dall'inizio con la mancata conversione del decreto-legge, non rappresenta ciò che invece la Costituzione ammette — la regolazione per legge dei rapporti giuridici messi in essere in quel periodo — ma rappresenta puramente e semplicemente — questa è la tesi illustrata — un atto legislativo retroattivo e come tale soggetto a giudizio di incostituzionalità.

In rapporto al giudizio di incostituzionalità vorrei dire che non è bene oggi ipotizzare, anche se è giusto e necessario che noi esprimiamo un avviso su questa questione, quello che sarà il giudizio della Corte costituzionale.

Ma in rapporto a quella tesi io vorrei dire che solo apparentemente è esatto ciò che diceva il senatore Gramegna. Perchè? Perchè, onorevoli colleghi, i modi per regolare i rapporti giuridici posti in essere da una norma di legge che ha avuto una efficacia piena in un determinato periodo e alla quale tale efficacia è stata poi tolta, come dicono i giuristi, *ex tunc*, a quanto io conosco sono solo tre: o quello di convalidare in pieno, in tutta la loro estensione, i rapporti giuridici posti in essere dalla norma; o quello di annullarli; o quello di incidere sui rapporti giuridici stessi, modificandoli per individuare chi debba o no essere il beneficiario delle intervenute modificazioni. Non penso nè mi

pare che ci possano essere altre alternative rispetto a tale posizione.

A questo punto soccorre la preoccupazione di buon senso che ha avuto la Commissione, in rapporto alla quale c'è stata una netta divisione tra la maggioranza e le opposizioni. La Commissione ha rettamente valutato che, a meno di non stabilire una differenza di trattamento tra alcuni contribuenti ed altri — tanto per parlare chiaro i contribuenti grossi, che sarebbero stati in condizione di esibire la documentazione per esigere dallo Stato il cosiddetto indebito...

F O R T U N A T I . Non è vero!

B O N A C I N A . Senatore Fortunati, per cortesia mi lasci parlare! Possibile che non ci sia mai modo di discutere con voi? Accogliete le argomentazioni con calma e con serenità come le accogliamo noi! (*Interruzione del senatore Fortunati*). Io debbo ricordare che la proposta avanzata dal Gruppo comunista è stata proprio questa, poichè in Commissione si è chiesto che noi per legge dicessimo che si ammetteva il rimborso nei confronti di coloro che fossero stati in condizione di documentare il diritto a ottenerlo.

F O R T U N A T I . Che fossero in condizione di documentare il mancato trasferimento!

B O N A C I N A . Ma è proprio lei, professore di economia, a ipotizzare che un'imposta come l'IGE possa non dar luogo a traslazione? C'è solo un momento in cui i fenomeni di traslazione cessano, ed è il momento del consumo finale!

E poi la proposta, formulata anche in questi diversi termini, equivaleva a dire non « chi ha avuto ha avuto, e chi ha dato ha dato », ma una cosa ancora meno giusta, e cioè che il grosso contribuente può ripetere l'indebito ma non così il piccolo. Perchè è ovvio che chi non si trovasse in condizione — come appunto il singolo consumatore finale — di dimostrare di essere il vero soggetto colpito dall'imposta, non potrebbe ripetere un bel nulla.

Essendo dunque partita dal presupposto che fosse impossibile individuare singolarmente i veri contribuenti percossi dall'imposta ai quali consentire il rimborso, nè potendo ammettere disparità di trattamento tra chi avesse pagato il tributo maggiorato nel periodo di validità del decreto-legge e chi fosse evaso, la Commissione ha dovuto prendere atto della realtà. La realtà è una ragion d'essere fondamentale dell'atto legislativo, è un elemento costitutivo della *ratio legis*. La Commissione quindi ha voluto e dovuto adottare una norma la quale regolasse nella sostanza e nella forma i rapporti giuridici pregressi, e lo facesse mantenendoli quali erano stati creati per effetto del decreto-legge non convertito in legge. Questo è il solo significato della norma che la 5ª Commissione ha accettato dopo una lunga discussione.

Ho visto che il relatore ha espressamente indicato nella relazione un fatto che per la verità non penso avesse tanto rilievo da meritare di essere sottolineato; ha detto cioè come in Commissione vi era stata esitazione circa l'opportunità di richiamare espressamente nella norma di legge il decreto-legge non convertito. Se soltanto questo fosse stato il motivo della variante al disegno di legge introdotta dalla Commissione, avrebbe ragione il collega Gigliotti di chiamare il nuovo articolo 5 come una foglia di fico messa per nascondere la sostanza del problema. Senonchè, nella impossibilità manifesta, concreta, che incide su tutto il complesso dei rapporti posti in essere dal decreto-legge, di individuare quali fossero i contribuenti indebitamente percossi dal tributo, io penso che la Commissione abbia ben fatto nell'operare come ha operato e nel proporre al Senato la nuova formulazione dell'articolo 5.

FORTUNATI. Domando di parlare per fatto personale. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Indichi il fatto personale.

FORTUNATI. Il senatore Bonacina ha attribuito a me una proposta che io non ho fatto.

BONACINA. Io ho parlato di proposta della maggioranza.

FORTUNATI. Ha parlato di una proposta della minoranza, che io rappresentavo.

PRESIDENTE. Non ravviso gli estremi del fatto personale, senatore Fortunati. Lei potrà parlare comunque in sede di dichiarazione di voto.

Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

MARTINELLI. Onorevole Presidente, la maggioranza della Commissione, a nome della quale ho l'onore di parlare, è grata ai colleghi che qui hanno sollevato, sia pure sinteticamente, un argomento che l'ha notevolmente preoccupata. Pur essendosi già avuto un precedente di un decreto-legge non convertito in legge, mai nel nostro dopoguerra ci eravamo trovati di fronte ad un decreto-legge, avente vasta diffusione nei suoi effetti finanziari, che per atto del Parlamento fosse reso nullo fin dal suo sorgere.

La Commissione, dopo aver deliberato i principi, si è posta di fronte alla realtà, è stata al concreto, anche se non sempre, quando si è nel concreto, si ha l'impressione di rispettare tutti i punti e i principi giuridici che si vorrebbero rispettare.

Che cosa è avvenuto di fatto nei 24 giorni decorsi dall'1 al 24 settembre? È avvenuto che i numerosi atti economici che si erano messi in moto e sui quali era dovuta l'IGE, erano stati gravati in misura superiore a quella in vigore anteriormente al 1º settembre. Ma quest'onere, per lo stesso congegno economico, si è rapidamente diffuso, il tributo si è traslato e conseguentemente è arrivato, per i numerosissimi rivoli e canali del sistema economico, dove oggi nessuno, compreso il Parlamento, è in grado di stabilire o di sapere.

Ora, è vero che l'articolo 77 della Costituzione stabilisce che i decreti, se non convertiti, perdono efficacia fin dall'inizio, ma è altresì vero che quei 10-12 miliardi di maggior tributo che in quei giorni sono stati introitati non hanno gravato soltanto su colo-

ro che all'inizio del rapporto ne hanno sostenuto l'onere, ma sono rimbalzati in modo tale che noi non siamo più in grado oggi di stabilire chi dovrebbe essere il titolare del diritto di rifusione. Questa è la realtà che noi abbiamo tenuto in considerazione.

D'altra parte, se è vero che il decreto ha perso efficacia fin dal suo inizio, è però vero anche che le Camere possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Come regolarli in questo caso? Il Governo ha esaminato la questione a fondo e in Commissione il problema è stato ampiamente dibattuto, anche se in ultima analisi molti dei commissari sono stati di parere difforme.

La norma che dovrebbe regolare questi rapporti giuridici potrebbe, sì, dire che in definitiva lo Stato si riconosce debitore; ma verso di chi? Sarebbe estremamente difficile e costoso per lo Stato e per i contribuenti stabilire come risolvere giuridicamente questo problema. Io non intendo dire che i principi si accomodano con lo stato di necessità, ma in Commissione, dopo un dibattito che ci ha affaticato e preoccupato per due o tre giorni, siamo arrivati a scegliere tra la norma che il Governo, dopo molta ponderazione, aveva formulato con l'articolo 4, divenuto poi articolo 5 per diversa collocazione, e la norma suggerita, dopo faticosa elaborazione, dal collega Bonacina e da noi accolta, non senza qualche contrasto interno per mettere un punto fermo alla questione.

Ripeto, anche se il Parlamento ha distrutto fin dall'inizio quello che era il valore giuridico di un decreto-legge, resta però il fatto che esso ha operato e che noi non potremo oggi con un'altra norma introdurre elementi di nuova incertezza o stabilire diritti per dimostrare i quali probabilmente il Ministro delle finanze dovrebbe istituire uno di quegli uffici che dopo 10 o 15 anni sono ancora in piedi in attesa che maturi la prescrizione.

È dunque questa la ragione per la quale la Commissione è favorevole al testo dell'articolo 5. Il Ministro ha dichiarato in Commissione che, se il Senato non vorrà accettare l'articolo 5 nella stesura della Com-

missione, il Governo resta del parere che la sua formula è la più opportuna. Tuttavia, tenuto conto di tutte le faticose discussioni, abbiamo ritenuto che l'articolo 5, sia pure in un modo che non soddisfa appieno — e sono il primo a riconoscerlo — quella che potrebbe essere una impostazione giuridica perfetta, è però l'unico modo di venir fuori da una situazione di fatto che è poi quella che dobbiamo regolare.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Accetto l'interpretazione che è stata data, a nome della maggioranza della Commissione, dal senatore Martinelli, e ringrazio i senatori Gava e Bonacina che hanno chiarito all'Assemblea quello che, io ritengo, avevamo già chiarito nel corso della lunga seduta di Commissione nella quale sono stati sviscerati tutti gli argomenti di natura economica e giuridica riflettenti la questione del rimborso dell'imposta. Debbo dire che, partiti dal concetto che vi è un'impossibilità fisica e giuridica di restituire le somme, occorre provvedere a regolare proprio quei rapporti di fatto che sono intervenuti a causa del decreto-legge non convertito. Questo è il senso dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale altrimenti non avrebbe ragion d'essere. Esso è stato correttamente applicato in questa disposizione, perchè la parola « tuttavia » sottintende che si debbano regolare in modo eccezionale (altrimenti si sarebbe fatto riferimento soltanto alle normali funzioni legislative del Parlamento) questi rapporti di fatto che sono sorti.

G I G L I O T T I . Senza annullare la norma costituzionale, però!

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Naturalmente. Questa è la ragione per cui il Governo è d'accordo con la maggioranza della Commissione.

F O R T U N A T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, debbo dichiarare che in Commissione il problema non è stato da noi impostato nei termini che sono stati prospettati dai colleghi che sono intervenuti nel dibattito. In Commissione è stato ricordato, in maniera chiara e precisa, che noi ci troviamo di fronte non ad una imposta diretta ma ad una imposta indiretta e che, giuridicamente, i contribuenti non sono i consumatori, ma i contribuenti legali, perchè non esiste la possibilità di alcuna azione giuridica di rimborso se non da parte di coloro che hanno pagato, secondo la procedura prevista dalle norme giuridiche vigenti, l'imposta generale sull'entrata. (*Interruzione del senatore Bonacina*). Questi contribuenti esistono, sono chiari, certi e definiti. Questo è un dato di fatto. Io avevo, anzi, soggiunto che non v'è dubbio che, trovandoci di fronte ad un'imposta indiretta, in realtà il contribuente, dal punto di vista economico sostanziale, non è colui che ha trasferito l'onere dell'imposta attraverso l'accrescimento del prezzo dei beni.

Ma, giunto a questo punto, ho affermato che, se si approva una norma che dà luogo ad un'impugnativa di incostituzionalità (ed è questo il caso in discussione), i beneficiari saranno i contribuenti legali, in quanto per i soli contribuenti legali bisognerà disporre il rimborso del tributo materialmente pagato.

Di qui allora la proposta, proprio da me illustrata, di stabilire che avessero diritto al rimborso soltanto i contribuenti legali che avessero potuto provare di non aver trasferito nè direttamente nè indirettamente l'imposta pagata. Quindi all'Amministrazione non veniva addossato alcun onere: l'onere di prova spettava esclusivamente al contribuente legale. Questa era la proposta chiara ed esplicita da me illustrata. E ciò è tanto vero che vi sono stati alcuni colleghi della maggioranza che hanno osservato che la proposta era..... eccessiva, in quanto nessun contri-

buyente o quasi era in grado di fornire la prova richiesta. (*Interruzione dall'estrema destra*). Se, dunque, si vuole impedire l'indebito arricchimento occorre trovare strumenti giuridici idonei ad impedirlo. Se si costruisce una norma che sarà annullata in sede di Corte costituzionale, l'indebito arricchimento non sarà impedito, giacchè l'annullamento della norma farà sorgere il diritto dei contribuenti legali al rimborso. Questo è il senso del nostro intervento, e questo è il senso preciso della nostra proposta, che la polemica politica non deve deformare, collega Bonacina, perchè le deformazioni non sono lecite.

B O N A C I N A . Non venga qui a impartire delle lezioni!

F O R T U N A T I . Nessuna lezione! Lei ha detto che noi abbiamo proposto di rimborsare i ricchi e non i poveri. (*Commenti dalla sinistra*). È stato affermato a tutte lettere.

T O L L O Y . Non è vero!

F O R T U N A T I . Prendo atto che il collega Tolloy non ritiene vero che noi abbiamo proposto di rimborsare i ricchi e non i poveri. Debbo dichiarare, però, che la proposta precisa da me illustrata è stata respinta dalla maggioranza della Commissione... (*Interruzione del senatore Bonacina*). Nessuno dei grandi contribuenti legali, senatore Bonacina, potrà provare di non avere trasferito, nè direttamente nè indirettamente, il tributo pagato! Questo, ripeto, è il senso della nostra proposta. Interveneva un tal onere di prove, da parte non dell'Amministrazione, ma del richiedente, che evidentemente nessun grande contribuente sarebbe rimasto favorito. Precisai anzi, in Commissione, che sarebbero stati agevolati soltanto gli utenti dei servizi pubblici (gas, energia elettrica, acqua), i quali, al momento del pagamento, hanno pagato o pagheranno il tributo maggiorato. In sostanza, tali utenti avrebbero avuto diritto al rimborso, perchè sussisteva ovviamente la prova — in

re ipsa — che non vi era stato trasferimento.

Affermo che tutto questo è stato argomentato in modo chiaro, preciso, esplicito. La proposta, dunque, di soppressione non ha il senso che si è prospettato, giacchè essa vuole impedire proprio gli indebiti arricchimenti! Quando la norma proposta dalla Commissione sarà impugnata (e sarà impugnata) e quando la norma sarà annullata, allora si protesterà e si griderà.

G A V A . Faremo una legge...

F O R T U N A T I . Non farete nulla: lo Stato dovrà rimborsare! (*Replica del senatore Gava. Commenti dall'estrema sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra (scusatemi) che il problema non sia stato impostato nei suoi termini esatti: il problema in realtà è risolto dalla logica e dalla norma costituzionale. (E la prego, senatore Gava, di ascoltarmi, perchè è stato lei ad ispirarmi questa risposta che altrimenti non avrei dato). Mi sembra che il senatore Gava abbia tentato una certa disciplina di questa, che non è una successione di norme ma un caso patologico di successione di norme. Vi è stato un decreto-legge, che, non essendo stato convertito in legge dal Parlamento, ha perduto la propria efficacia *ex tunc*. Successivamente viene approvata una legge che applica una determinata disciplina (che si assume essere nuova per ragioni temporali e di rubrica) a determinati rapporti che si sono già svolti, e cioè all'assolvimento del debito di imposta dal 1° al 24 settembre. Si è dunque creato in tale situazione il diritto-dovere delle Camere di stabilire una disciplina (se lo ritengono opportuno) per il iato che si è venuto a creare attraverso questo infortunio di carattere legislativo. Il debito d'imposta in questo periodo è stato assolto a norma della vecchia

disciplina. Ne consegue logicamente un diritto da parte dei contribuenti ad una ripetizione di indebito; lasciamo andare se sia facile o difficile reperire i contribuenti che abbiano pagato, quelli che Fortunati chiamava i contribuenti legittimi o legali, o che possono provare questo diritto. Dicevo prima che vi è un vecchio broccardo che ci ammonisce: addurre difficoltà non è risolvere l'argomento. È una massima che risale lontano nei secoli.

A norma dell'articolo 77 si può regolamentare. Ci sono due ipotesi, a mio avviso: o regolamentare la ripetizione dell'indebito, ovvero stabilire che non vi sarà ripetizione di indebito, cioè che lo Stato incamera quello che è stato pagato, sia pure per le difficoltà che vi sono di reperire i contribuenti cosiddetti legali.

Ma qui la cosa è diversa, se io ho ben capito. La norma contenuta nell'articolo 5 assoggetta a una nuova disciplina determinati rapporti che hanno assolto il debito d'imposta con una vecchia disciplina che è stata posta nel nulla.

Pertanto — ed ho finito, e chiedo scusa di questo breve intervento — noi voteremo contro questa norma perchè la riteniamo, non voglio dire incostituzionale, ma non in armonia con gli esatti principi che scaturiscono dalla norma costituzionale e dal buon uso della tecnica legislativa, che è qualche cosa di diverso, anche se vi si avvicina. Si rischia, infatti, di creare così una norma retroattiva; mentre, se le Camere, per adottare la terminologia costituzionale, intendevano regolamentare la ripetizione oppure la non ripetizione del debito d'imposta, potevano farlo con norma precisa senza proiettare una nuova disciplina su rapporti che si sono esauriti nel tempo. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 5 presentato dai senatori Gigliotti, Gramegna ed altri e dai senatori Tomassini, Lussu e Schiavetti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Bergamasco, Bosso, Pasquato, Veronesi e Palumbo è stato proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

” Tuttavia per gli atti economici per i quali l'obbligazione tributaria sia sorta anteriormente al 24 settembre 1964 non si fa luogo al recupero della differenza d'imposta in base alle nuove aliquote qualora il pagamento della stessa sia stato effettuato in quella data o successivamente ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PALUMBO. L'emendamento ha carattere tecnico. Si tratta di non aggravare gli effetti della retroattività, già di per sé non commendevole, dell'addizionale all'IGE.

La norma dell'articolo 5 è diretta all'evidente scopo di non ammettere rimborsi per l'imposta pagata su rapporti insorti tra il 31 agosto e il 24 settembre. Ma sarebbe strano che per i rapporti stessi, quando l'imposta fosse stata assolta il 24 settembre o successivamente, dopo cioè che il decreto 31 agosto 1964, n. 705, aveva perduto la sua efficacia, e fosse stata assolta regolarmente secondo le aliquote allora vigenti, e cioè non maggiorate, si venisse ora a chiedere l'addizionale, introdotta col provvedimento in votazione.

Proprio ad evitare questo effetto, che non si esita a considerare assurdo, mira il proposto emendamento. Confido che esso sia confortato dal favorevole avviso della Commissione e dell'onorevole Ministro, e che venga accolto dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ROSELLI, *relatore*. Signor Presidente, siamo contrari perchè così si darebbe valore più ai documenti che agli atti economici. Noi vogliamo, nell'articolo 5, incidere

sui fatti economici compiuti dal 31 agosto al 24 settembre e non valutare la post-datazione che non sarebbe congrua con l'articolo in relazione ai 5 giorni consentiti per la fatturazione degli atti economici stessi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo col relatore, perchè questo emendamento appare in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5 che abbiamo testè votato e che è stato votato in Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 5, proposto dai senatori Bergamasco, Bosso ed altri. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 di cui do nuovamente lettura:

Art. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, commi primo e terzo, e 2 si applicano anche per gli atti economici, le importazioni e le esportazioni, effettuati nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964, fatta eccezione per le aliquote d'imposta sull'entrata relative ai seguenti prodotti:

- 1) burro;
- 2) margarina animale e vegetale;
- 3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;
- 4) ricotta;
- 5) legumi secchi;
- 6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;
- 7) olii vegetali allo stato commestibile;
- 8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;
- 9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato depe-

rimento, in semplice salamoia od altra soluzione;

- 10) frutta secca;
- 11) pesce fresco, anche congelato;
- 12) uova di pollame;
- 13) pollame e conigli, vivi o morti;
- 14) baccalà secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;
- 15) zucchero;
- 16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate, e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate;
- 17) risone e riso;
- 18) vini comuni, mosti ed uva da vino;
- 19) benzina;
- 20) fertilizzanti e anticrittogamici;
- 21) macchine agricole;
- 22) sementi, foraggi e mangimi industriali.

L'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 non si applica all'imposta dovuta sulle entrate derivanti dall'esercizio del credito, conseguite nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964.

Per i prodotti esportati nel periodo stesso, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, numero 570, e successive modificazioni ed integrazioni, va liquidata in base alle aliquote maggiorate previste dal precedente articolo 2.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'articolo 6. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*:

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia per la durata di tre anni.

PRESIDENTE. I senatori Cipolla, Fortunati, Salati, Perna, Trebbi, Vacchetta,

Caponi, Gigliotti, Gomez D'Ayala, Guanti, Carucci e Granata hanno presentato un emendamento tendente a sostituire in fine le parole: « ed ha efficacia per la durata di tre anni » con le altre « ed ha efficacia per la durata di un anno ».

Il senatore Cipolla ha facoltà di svolgerlo.

* C I P O L L A . Dopo la votazione dell'ordine del giorno e le dichiarazioni del Governo sulla vitalità dell'IGE e sulla lunga prospettiva storica, secolare, di modifica al sistema tributario italiano, questo emendamento può sembrare ingenuo. Ma noi abbiamo dovuto presentarlo anche per un altro motivo. Da un lato, come dicevo prima, per sottolineare questa esigenza di modificazione del sistema al di qua del termine dei tre anni previsti dalla legge, dall'altro per sottolineare anche un aspetto della politica governativa che afferma che questo provvedimento è un semplice provvedimento congiunturale, un provvedimento sollecitato da una dura necessità che bisogna affrontare riportando indietro, all'epoca del 1948, il livello dell'imposta generale sull'entrata.

Ora, tre anni con una simile motivazione a dir poco sono di cattivo augurio, è cioè come se il Governo presupponesse che la congiuntura sfavorevole debba durare per tre anni. Pertanto un emendamento di questo genere che sottolinea le parole dette, labialmente, dal Governo e dalla maggioranza, cioè che ci troviamo di fronte ad un provvedimento di emergenza, dovrebbe essere accolto; se non sarà accolto, sarà un'altra dimostrazione che qui non abbiamo discusso di provvedimenti presi *ob torto collo* da una maggioranza di fronte ad una difficile e dura situazione, ma di provvedimenti che costituiscono la vera sostanza di quel programma di legislatura che unisce la destra del Partito socialista ormai abbondantemente scavalcato a sinistra da più di metà della Democrazia cristiana, come avviene in questi giorni nel campo della legge urbanistica, alla destra della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

R O S E L L I , *relatore*. La Commissione è contraria.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Cipolla, Fortunati ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Istituzione presso l'Università di Genova della Facoltà di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura » (836);

Deputati SULLO ed altri. — « Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (837).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico di aver deferito i seguenti disegni di legge in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Istituzione presso l'Università di Genova della Facoltà di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici del

corso di laurea in architettura » (836) (previo parere della 5ª Commissione);

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

Deputati SULLO ed altri. — « Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (837) (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione).

Presentazione di disegno di legge

J E R V O L I N O , *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O , *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. A nome del Ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014, per l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni e del riso, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 267 del 30 ottobre 1964 » (838).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile della presentazione del predetto disegno di legge.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria*:

Al Ministro dell'industria e del commercio, l'interpellante, rilevato che il ministro del tesoro onorevole Colombo — nella seduta del 22 ottobre 1964, prendendo la parola a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 703 riguardante la costitu-

zione di fondi di rotazione per mutui alle piccole e medie industrie — ha osservato che « i criteri per la definizione della piccola e media industria non possono essere fissi e legati a formule legislative cristallizzate nel tempo... » dando così ad intendere che il Governo non sia orientato a risolvere il problema;

che invece la necessità che il problema sia affrontato e risolto sollecitamente è stata prospettata più volte da parecchi settori parlamentari, governativi compresi, ed ultimamente all'unanimità dalla Commissione industria del Senato (seduta del 23 ottobre 1964, disegno di legge n. 767 concernente l'istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere),

chiede di conoscere gli intendimenti del Governo in ordine alla volontà, ai tempi e ai modi di attuazione di un provvedimento che individui i caratteri distintivi della piccola e della media industria (220).

STEFANELLI

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere che cosa intenda fare il Governo, di fronte al persistere e al ripetersi di scioperi cosiddetti « articolati » nel settore dei pubblici trasporti, per rivendicazioni che il Governo ha già dichiarato di accogliere, adottando soluzioni graduali secondo le possibilità economiche del Paese.

Sembra agli interpellanti che il Governo, pure nel rispetto rigoroso del diritto di sciopero e degli altri diritti dei lavoratori, non possa fare a meno di garantire anche i diritti vitali della popolazione che dalla regolarità dei trasporti trae i mezzi fondamentali di lavoro e di vita civile.

Pare inoltre agli interpellanti che non ci si attenga alle norme tradizionali che qualificano lo sciopero, che è essenzialmente « astensione dal lavoro » e non esercitazione ostruzionistica più o meno articolata che spesso configura l'appropriazione, sia pure temporanea, dei mezzi di trasporto di proprietà dello Stato e quindi della collettività, a danno della parte più povera e più bisognosa del popolo italiano.

Gli interpellanti non possono non ricordare che il fascismo, che ebbe origini da molti fattori, trovò alimento nel disordine dei trasporti che promise di eliminare ed infatti eliminò sia pure con metodi illegali e violenti che vanno riprovati e condannati.

Il Governo è pertanto pregato di far conoscere quali sono i suoi intendimenti a garanzia dei diritti e delle esigenze popolari in materia di trasporto, e a tutela dell'ordine e della tranquillità di tutti in difesa dell'economia nazionale gravemente danneggiata dalle denunciate irresponsabili azioni (221).

VALSECCHI, MARTINELLI, SALARI, ZONCA, BOLETTIERI, ZANE, ANGELINI Cesare, TORELLI, BELLISARIO, CORBELLINI, CORNAGGIA MEDICI, CELASCO, BALDINI, BARTOLOMEI, MONETI, SPIGAROLI, SAMEK LODOVICI, GRAVA, COPPO, PEZZINI, LIMONI, BUSSI, AGRIMI, DONATI, MILITERNI, DE LUCA Angelo, MOLINARI

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

N E N N I G I U L I A N A , Segretaria:

Al Ministro della sanità, sullo stato di applicazione delle leggi 30 aprile 1962, n. 283, e 26 febbraio 1963, n. 441, per la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

E per sapere se il regolamento di esecuzione delle norme dettate dalle citate leggi sia stato decretato entro i termini di tempo previsti, oppure se, nel caso di ritardo, siano state trasmesse le opportune indicazioni affinché i funzionari e gli agenti addetti alla vigilanza fossero in grado — nei casi in cui le sostanze alimentari o le bevande non corrispondessero alle prescrizioni — di determinarne la non libera disponibilità del detentore durante le more delle analisi (546).

AUDISIC

Al Ministro dei lavori pubblici, premessa l'assoluta indilazionabile esigenza di soddisfare i bisogni idrici della Regione pugliese a cominciare dal settore alimentare a quello agricolo-industriale;

considerata la condizione di grave deterioramento del canale principale di adduzione delle acque Sele-Calore, che determina interruzioni sempre più lunghe e frequenti nella erogazione dell'acqua potabile;

rilevato che il convegno dei Consigli provinciali di Bari, Taranto, Brindisi, Lecce e Foggia — tenutosi il 7 ottobre 1964 con la partecipazione dei Presidenti dell'EAAP e dell'Ente irrigazione, dei Sindaci, dei Presidenti delle Camere di commercio, dei Consorzi del porto e delle zone di sviluppo, alla presenza del Presidente della 2ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici delegato a rappresentare il Ministero dei lavori pubblici e del Provveditore regionale alle opere pubbliche — ha espresso il voto di ottenere il finanziamento delle opere occorrenti e la costituzione del Comitato della programmazione.

gli interroganti chiedono di conoscere i provvedimenti tecnici e finanziari in atto, quelli di prossima attuazione e quelli ancora allo studio, nonchè di sapere le decisioni in merito alla utilizzazione delle acque in destra Sele e del raddoppio del canale principale a cominciare dal tratto Andria-Mercadante (547).

STEFANELLI, CARUCCI

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per sapere se siano a giorno della grave situazione esistente nello stabilimento « Milatex » di Roma, dove, malgrado gli interventi finanziari dell'IMI e dell'ISAP e malgrado gli accordi intervenuti mesi or sono in sede ministeriale, è stata progressivamente ridotta l'attività produttiva fino a praticamente annullarla, con la conseguenza di aver posto le maestranze nella condizione di usufruire soltanto della Cassa integrazione guadagni.

Gli interroganti, richiamandosi al menzionato accordo, ricordano che il Governo si era impegnato a riesaminare l'intera que-

stione della « Milatex » entro il 4 dicembre 1964, in relazione all'importanza del detto complesso nell'economia industriale di Roma e alla eventualità di un suo inquadramento nel sistema delle partecipazioni statali (548).

PERNA, GIGLIOTTI, MAMMUCARI, BUFALINI, COMPAGNONI

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere se non si ritenga necessario ed urgente, a salvaguardia esigente di preziose vite umane troppo facilmente, numerosamente e tragicamente sacrificate dal traffico motorizzato, di stabilire un limite di velocità stradale ed autostradale, per esempio entro il limite di 80-90 km. orari, sulle strade, per macchine con cilindrata rispettivamente inferiore e superiore a 1.000 cmc.; per contro sulle autostrade di 90-100 km. orari; fermo restando il limite per corriere e per autocarri di 70-80 chilometri orari sulle strade ed autostrade, anche accogliendo il recente monito tecnico del Touring club italiano e le giuste, profonde ed estese preoccupazioni della popolazione (2334).

ROSELLI, LO GIUDICE

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali iniziative intende assumere per impedire che vengano effettuati licenziamenti e sospensioni dal lavoro in un grande numero di aziende milanesi.

In particolare si chiede di conoscere quali provvedimenti sono stati intrapresi nei confronti della ditta FIAR di Milano, perchè vengano reintegrati nella normale attività produttiva 175 lavoratori e lavoratrici attualmente sospesi a tempo indeterminato con evidente carattere discriminatorio e antisindacale e comportanti gravi conseguenze per le famiglie dei lavoratori e per l'economia in generale (2335).

BRAMBILLA, MONTAGNANI MARELLI, MARIS, SCOTTI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e come intenda dare attuazione al disposto dell'articolo 139 del Codice della strada, secondo cui « il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro, determina ogni anno quale parte dei proventi spettanti allo Stato possa essere destinata a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, all'educazione stradale, e alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, nonché all'assistenza e alla previdenza della Polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti », e secondo cui simile obbligo è previsto per le Province ed i Comuni;

si chiede inoltre di conoscere se il Ministro non consideri il mancato adempimento della citata norma fra i motivi indirettamente determinanti delle sempre più difficili condizioni in cui si svolge nel nostro Paese la circolazione stradale (2336).

PIASENTI, CORNAGGIA MEDICI

Ai Ministri delle partecipazioni statali, dei trasporti e dell'aviazione civile ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere:

1) i risultati degli studi in ordine alla programmazione e localizzazione di industrie a partecipazione statale in Calabria;

2) le eventuali iniziative previste per la Regione calabrese dall'EFIM, che finora in tutte le Regioni meridionali ha operato tranne che in Calabria;

3) quale sia il diagramma del fatturato dell'OMECA di Reggio Calabria e del Nuovo Pignone di Vibo Valentia, e come si intenda ovviare alla inevitabile concorrenza di stabilimenti similari costruiti e in via di costruzione in regioni limitrofe e viciniori, quando non adeguato alle attese già apparse lo sviluppo dell'OMECA e del Nuovo Pignone (2337).

PUGLIESE, SPASARI

Ai Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio, per conoscere:

1) a quali risultati sia pervenuta l'inchiesta esperita dal Commissario inviato

dalla Banca d'Italia alla Cassa rurale artigiani di Bari;

2) in qual modo il Governo intenda intervenire per tutelare gli interessi dei piccoli risparmiatori artigiani, azionisti della Cassa rurale artigiani;

3) se ed in quale misura vi sia stata una sottrazione di fondi e da parte di chi;

4) quali provvedimenti si intendano adottare contro gli eventuali responsabili;

5) se il Ministro del tesoro, congiuntamente al Ministro dell'industria e del commercio, voglia adoperarsi per assicurare che la Cassa rurale artigiani di Bari non venga sottratta ai soci azionisti e che la sua attività non venga dirottata verso altri obiettivi, evitando, in primo luogo, che una eventuale procedura fallimentare possa colpire gli artigiani baresi interessati (2338).

FRANCAVILLA

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere:

1) quali notizie abbia circa il fatto che nelle Carceri di Burgos in seguito ad una manifestazione delle detenute e al conseguente rifiuto di un gruppo di detenuti politici di volgere il capo in segno di ossequio alle autorità carcerarie, ben 54 di questi sono stati trasferiti nelle celle di rigore — isolamento — ove sono tuttora trattenuti.

Ciò purtroppo si inquadra nel modo di direzione delle carceri di Burgos contro il quale si sono levate voci di autorevoli personalità religiose quali quella di Don Aureli Maria Escaré, dell'Abbazia di Monserrat;

2) se e quali passi abbia compiuto presso il Governo spagnolo per far conoscere l'emozione suscitata in Italia dalle notizie di cui sopra e per sollecitare assicurazioni circa il trattamento dei detenuti politici che deve obbligatoriamente ispirarsi ai principi della Carta dei diritti dell'uomo (2339).

ROMAGNOLI CARETONI Tullia, BANFI,
BATTINO VITTORELLI

Al Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni in base alle quali il Prefetto di Mantova non ha ancora sottoposto all'esame della Giunta provinciale amministrativa i provvedimenti già adottati da alcuni mesi da parte di numerose Amministrazioni comunali della provincia di Mantova, in ordine al ripristino dell'indennità accessoria a favore del personale dipendente, e per sapere se l'atteggiamento assunto dal suddetto Prefetto non sia in contrasto con il disposto di cui all'articolo 14 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale il quale stabilisce testualmente quanto appresso:

« Il Prefetto cura che la Giunta provinciale amministrativa emetta i suoi provvedimenti sugli atti ad essa sottoposti in un termine congruo non superiore mai ai due mesi » (2340).

ZANARDI, AIMONI

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se intenda provvedere affinché venga effettuata la consegna dei lavori di costruzione del nuovo edificio postale di Tuscania (Viterbo) in relazione al quale il contratto di appalto dei lavori con la ditta Sileno Antonini di Civitella d'Agliano è stato stipulato e poi approvato con decreto ministeriale 3 ottobre 1964 e trasmesso alla Direzione provinciale delle poste di Viterbo con nota del 6 ottobre 1964 (2341).

MORVIDI

Al Ministro della difesa, per conoscere quali concrete disposizioni siano state impartite per la pratica e tempestiva applicazione delle norme contenute nella legge numero 447 del 10 giugno 1964, recante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed i nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate.

In particolare chiede di conoscere se la Direzione generale del CEMM della Marina militare abbia provveduto ad aumentare dello 0,5 per cento della forza bilanciata, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero globale dei capi di 1ª, 2ª, e 3ª clas-

se, e dei 2° Capi della Marina militare, giusta il disposto dell'articolo 26 della stessa legge (2342)

GIANCANE

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere, di fronte alle recenti notizie sulle misure vessatorie prese dalle autorità franchiste nei confronti dei detenuti politici del carcere di Burgos e all'emozione che dette notizie hanno suscitato nell'opinione nazionale e internazionale, quali passi il Governo italiano ha fatto o intende fare presso il Governo spagnolo (2343).

TERRACINI, PAJETTA Giuliano,
VIDALI, ROASIO, PALERMO

Al Ministro del tesoro, per conoscere se intenda attuare le indicazioni contenute nelle conclusioni della Commissione interministeriale nominata per la riforma del sistema del pensionamento per i dipendenti Enti locali e se non ritenga che debbasi ormai sollecitamente provvedere alla riforma della Cassa di previdenza di detti dipendenti, dando in tal modo soddisfazione alla lunga attesa della benemerita categoria (2344).

POLANO

Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se abbiano avuto modo di intervenire, direttamente o per mezzo degli organi dipendenti dai loro Ministeri in Sardegna, per la ricerca di una equa soluzione della vertenza della benemerita categoria dei veterinari, che sono in agitazione già da alcuni mesi per giustificate richieste.

Non avendo avuto finora soddisfazione alle loro aspirazioni, i veterinari della Sardegna hanno interrotto i rapporti con gli uffici sanitari provinciali, per cui si rende necessario l'intervento dei Ministri interessati, sanità ed agricoltura, per ricercare una composizione della vertenza atta a superare una situazione incresciosa, e che porti alla normalizzazione dei servizi veterinari nell'isola (2345).

POLANO

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia nei suoi intendimenti di revocare tutti gli esoneri dall'obbligo dell'insegnamento a presidi e professori di scuola media di ogni ordine e grado investiti della carica di presidente di Provincia, o di sindaco, o assessore di Comune al di sopra dei 100.000 abitanti, esoneri che sono stati finora accordati, e che, secondo voci correnti, si intenderebbe ora revocare anche col motivo di esigenze di economie nell'impiego delle finanze dello Stato.

L'interrogante, per l'eventualità che tale proposito veramente vi sia, fa osservare che, mentre sul piano finanziario l'esonero finora accordato a presidi e professori investiti dei mandati sopra enumerati non graverebbe sull'Erario (anche nei calcoli più larghi) che per una spesa assai modesta di non più di 150 milioni annui, nei confronti della scuola la misura di revoca dei predetti esoneri avrebbe riflessi del tutto negativi, oltre che a suonare sostanziale violazione degli articoli 3 e 4 (comma secondo) e 51 (comma terzo) della Costituzione sul diritto-dovere del cittadino; e che, d'altra parte, l'assolvimento dei compiti delle cariche sopra ricordate assorbe totalmente il tempo e le energie degli interessati, non consentendo loro in alcun modo un lavoro regolare e proficuo nella scuola (2346).

POLANO

Ai Ministri della sanità e dell'interno, per conoscere se non ritengano opportuno richiamare responsabilmente e con la massima urgenza gli organi competenti a bandire il concorso per la nomina del titolare dell'unica farmacia esistente nel comune di Valle di Maddaloni (Caserta), stante le giuste preoccupazioni dei cittadini vallesi che, da oltre sei anni, malgrado le reiterate proteste, vedono gestire abusivamente la farmacia stessa da una donna la quale non ha alcun titolo per l'esercizio di tale attività (2347).

PELLEGRINO

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere come intende

provvedere alle oltre 3.500 frazioni prive di collegamento telefonico, che si trovano nelle condizioni di poter godere i benefici previsti dalla legge 11 dicembre 1952, numero 2529, modificata dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1215.

Risulta all'interrogante, infatti, che ormai i fondi stanziati con la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive proroghe e modificazioni, sono stati completamente esauriti e quindi non esiste al momento la possibilità di realizzare alcuno dei collegamenti telefonici a favore delle località che pur avendo i requisiti (riconosciuti attraverso accertamenti già espletati dallo stesso Ministero) a norma delle vigenti disposizioni ne sono ancora privi.

Per sapere, quindi, se in considerazione del grave disagio e conseguente giustificato malcontento derivante dalla mancata realizzazione del collegamento telefonico per un numero così elevato di frazioni, non ritenga opportuno presentare un provvedimento di rifinanziamento della predetta legge n. 2529 e successive proroghe e modificazioni al fine di portare a termine tutti gli impianti di collegamento che non potrebbero essere eseguiti per mancanza di fondi (2348).

SPIGAROLI

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 9 novembre 1964

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 9 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (518).

La seduta è tolta (ore 21).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ALBARELLO (1912)	Pag. 10735
BERMANI (2063, 2167, 2168)	10736, 10737
CAPONI (2080)	10738
CARUCCI (1993)	10738
COMPAGNONI (1735)	10739
CREPELLANI (1034)	10740
DE LUCA Luca (1566)	10740
GIANCANE (1694)	10740
MACCARRONE (1848, 1930, 2033)	10742, 10743
MAIER (1577)	10743
MILITERNI (BERLINGIERI, FOCACCIA, FLORENA) (2139)	10744
MONTINI (1865)	10745
PIRASTU (2108)	10746
ROFFI (2147)	10747
ROSELLI (1743, 2098)	10747, 10748
ROVERÈ (1948)	10748
SCARPINO (1934)	10748
SCARPINO (DE LUCA Luca) (2109)	10750
SCARPINO (ROASIO, VACCHETTA, SALATI) (2154)	10750
SCOTTI (1649)	10751
STEFANELLI (2076)	10752
TEDESCHI (1391)	10753
VENTURI (2078)	10753
VERONESI (2028)	10753
VIDALI (2106, 2235)	10755
AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	10747 10752, 10755
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>	10735
DELLE FAVE, <i>Ministro del lavoro e della pre- videnza sociale</i>	10738 e <i>passim</i>
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	10747 10750, 10751
JERVOLINO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	10736, 10737, 10743
MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	10739 e <i>passim</i>
MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>	10742
MATTARELLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	10744
PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i>	10749

SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato alla Pre- sidenza del Consiglio dei ministri</i>	Pag. 10736 10755
SPAGNOLLI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	10741 10751

ALBARELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non intende disporre affinché il periodo trascorso in prigionia in Austria e Germania dai vecchi combattenti della guerra 1915-18 sia riconosciuto valido a tutti gli effetti civili e giuridici (1912).

RISPOSTA. — I benefici di guerra sono per la loro natura previsti in favore dei militari che hanno prestato servizio presso reparti operanti in zona di guerra. In mancanza di questo essenziale requisito, ai combattenti reduci da prigionia vengono concessi, per il periodo di cattività e in considerazione di siffatta condizione, benefici limitati al lato economico (scatti di stipendio).

Tale criterio, introdotto in occasione del conflitto 1915-18, è stato esteso alla generalità dei reduci della guerra 1940-45, salvo l'eccezione, per quest'ultimo conflitto, nei riguardi dei prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate e degli internati in Germania e in Giappone cui, a causa della singolarità delle circostanze che nei casi in parola si determinarono, sono stati concessi tutti i benefici di guerra (vds. decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93).

In relazione a quanto sopra, non si vede l'opportunità di apportare modifiche nel senso prospettato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro
ANDREOTTI

BERMANI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'Enal — e per quanto riguarda l'interrogante con particolare riferimento alla provincia di Novara — impedisca ai Circoli ad esso affiliati — in special modo mediante minaccia di ritiro della licenza per le bevande alcoliche — di concedere locali, cortili, giardini dei Circoli stessi per riunioni di Partito e Sindacali, conferenze politiche, comizi eccetera.

Ciò anche se vengono osservate le condizioni stabilite dalla legge la quale prescrive soltanto l'osservanza delle seguenti condizioni:

1) le riunioni non devono essere tenute nella sala in cui è posto il banco di mescita delle bevande alcoliche;

2) se alla riunione devono partecipare non iscritti al Circolo o comunque alla organizzazione cui il Circolo è affiliato (Enal, Endas o Acli) il locale deve avere una sua porta d'accesso indipendente onde i non soci non passino attraverso i locali del Circolo non assegnati alla riunione.

Si chiede di conseguenza se non ritenga di intervenire promuovendo disposizioni che facciano cessare l'arbitrario modo di agire (2063).

RISPOSTA. — L'articolo 6 dello statuto-tipo dei Circoli ricreativi aderenti all'Ente nazionale assistenza lavoratori stabilisce:

« Nella sede del circolo è vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi di propaganda politica o sindacale ».

Per l'adempimento di tale disposizione e, per favorire l'armonica convivenza dei soci, a tutti i circoli ENAL — e non soltanto a quello di Novara, cui si riferisce l'onorevole interrogante — è fatto divieto di concedere locali per adunanze di Partito o Sindacali, conferenze politiche, comizi e simili riunioni.

Il Sottosegretario di Stato

SALIZZONI

BERMANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, dato il non rilevante deficit, non ritenga più opportuno che si provveda a riorganizzare razionalmente il servizio sul tronco ferroviario Vignale-Varallo, anzichè procedere alla ventilata soppressione del tronco stesso.

Ciò in considerazione:

a) che la soppressione farebbe perdere all'Amministrazione delle ferrovie il traffico delle materie prime per gli opifici della Valsesia da Genova a Novara, danneggiando finanziariamente tronchi ferroviari per ora attivi;

b) del disagio arrecabile agli operai, impiegati, studenti della zona, normalmente viaggianti sul tronco ferroviario in parola;

c) del fatto che la riorganizzazione del servizio con conseguente utilizzazione al massimo del personale e delle macchine potrebbe far ritornare economicamente attiva la gestione (2167).

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Vignale-Varallo Sesia è in effetti compresa tra quelle a scarso traffico per le quali sono in corso studi intesi a condurre ad un limitato ridimensionamento della Rete ferroviaria statale fortemente deficitaria.

Il problema di tale ridimensionamento si pone oggi per l'Azienda ferroviaria statale in termini di particolare necessità ed urgenza, tenuto conto che l'articolo 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1688, sopprime, a decorrere dal 1° luglio 1966, il rimborso all'Azienda stessa dei disavanzi di gestione delle linee fortemente passive già ammesso, a titolo di riconoscimento di oneri extra-aziendali, dall'articolo 3 della legge 1155 del 1957.

L'emanazione della citata legge 1688 del 1962 esprime quindi il manifesto intendimento del legislatore di veder risolto, entro la data indicata, il problema del ridimensionamento della rete ferroviaria statale fortemente deficitaria, ridimensionamento che, oltre tutto, rappresenta una delle indispensabili premesse per l'introduzione sulle restanti linee a maggior traffico, dei perfezionamenti offerti dalla moderna tecnica ferroviaria.

A ciò si aggiunge che le condizioni della sede, degli impianti e dei mezzi della maggior parte delle linee in questione sono or mai giunte a livelli di usura e vetustà tali da richiedere ingenti capitali per improrogabili interventi di riclassamento e rinnovamento.

Nè l'Azienda delle ferrovie dello Stato dispone di finanziamenti per interventi del genere che del resto non avrebbero altro risultato che quello di riattare linee improduttive e di ben scarsa utilità anche rispetto alle esigenze di sviluppo economico delle zone servite.

Ciò premesso, va comunque precisato che finora non è stato emanato alcun provvedimento di soppressione totale o parziale dei servizi ferroviari svolti sulla linea indicata dalla S.V. onorevole.

Si può, comunque, assicurare che ove una decisione in tal senso dovesse intervenire in futuro, sarebbe posta ogni cura onde evitare che essa comporti disagi e danni economici agli utenti, organizzando all'uopo adeguati autoservizi sostitutivi viaggiatori, sui quali sarebbero integralmente mantenute le condizioni tariffarie praticate dalle Ferrovie dello Stato, in modo da offrire agli utenti stessi un servizio comparabile a quello svolto per ferrovia.

Inoltre, qualora il traffico in atto e le previsioni di sviluppo delle zone servite risultassero effettivamente tali da giustificare la continuità del servizio merci, esso potrebbe ancora essere svolto su rotaia, mantenendo, totalmente o parzialmente, in esercizio la linea in regime di raccordo, in modo da evitare disagi alle industrie che operano nella zona.

Per quanto si riferisce, in particolare, alla richiesta della S.V. onorevole di provvedere alla riorganizzazione dei servizi ferroviari sulla cointesa linea, al suo accoglimento ostano le già esposte considerazioni di carattere generale sull'improduttività degli investimenti che interessano le linee a scarso traffico. Nè, d'altra parte, l'Azienda delle ferrovie dello Stato è in grado di provvedervi, giacchè i finanziamenti disponibili non sono neanche sufficienti a coprire le esigenze prioritarie d'intervento sulle linee fondamentali

per adeguarne la potenzialità ai traffici in atto.

Il Ministro

JERVOLINO

BERMANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per far presente come il comune di Caltignaga (Novara) in seguito all'istituita fermata di treni in Sologno di Caltignaga, sulla linea Novara-Borgomanero-Domodossola, abbia dovuto sostenere una spesa di oltre due milioni per l'ampliamento dell'esistente fabbricato di proprietà delle Ferrovie dello Stato in aggiunta al contributo nella spesa di esercizio di lire 60.000 (versato a tutto il 1964 in complessive lire 600.000).

Per sapere di conseguenza se, in considerazione di quanto sopra, non si ritenga equo rinunciare all'aumento a lire 300.000 annue richiesto dalla Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Torino per quanto attiene al contributo sulla spesa di esercizio; ciò anche data la particolare gravosità della spesa, dopo quelle già sostenute, per un piccolo Comune come quello di cui si tratta (2168).

RISPOSTA. — In occasione di una recente revisione degli impianti ferroviari a scarso traffico è risultato che la passività di gestione della fermata di Sologno, della linea Domodossola-Borgomanero-Novara, si è sensibilmente elevata.

Nell'anno 1963 il deficit ha raggiunto l'importo di lire 600.000 per cui l'impianto avrebbe dovuto essere chiuso all'esercizio.

Tuttavia, proprio in considerazione della spesa sostenuta undici anni fa dal comune di Caltignaga per la sistemazione del fabbricato viaggiatori, si è soprasseduto al provvedimento e si è invitato il Comune stesso ad elevare a lire 300.000 il contributo annuo di lire 60.000 finora corrisposto, in modo da assumersi almeno il 50 per cento dell'onere di gestione.

In caso di mancata corresponsione di tale maggiore contributo si renderà inevitabile il provvedimento di chiusura della fermata, per il quale già esiste ogni presupposto, con-

siderato che la soppressione riguarderebbe soltanto due coppie di treni viaggiatori, mentre il servizio ferroviario continuerebbe ad essere assicurato dalla contigua stazione di Caltignaga, su cui gravita già ora la maggior parte degli utenti risiedenti nella zona e che è collegata alla frazione di Sologno da un'ottima strada e da numerosi autoservizi di linea.

Il Ministro

JERVOLINO

CAPONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere in base a quali valutazioni sono state incluse nell'elenco delle attività stagionali contenuto nel decreto 7 ottobre 1963, n. 1525, e per le quali, a termine della legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita l'assunzione di mano d'opera con contratto a termine, la fabbricazione e il confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua. Se per specialità si debbono intendere la generalità dei prodotti di cioccolato, confetture e biscotteria, oppure le tradizionali produzioni del torrone, panforte, pampepato, panettone, pandoro, uova e colombe pasquali. Se l'eventuale inclusione nell'elenco delle attività stagionali della produzione e del confezionamento di cioccolatini, confetture, tavolette di cioccolato e biscotti di consumo corrente, non rappresenti un arretramento rispetto al decreto 11 dicembre 1939 che li escludeva e un cedimento alle industrie dolciarie, le quali, nonostante la continuità del mercato e la disponibilità di moderne attrezzature per la buona conservazione delle scorte di prodotti, pretendono di assumere e di licenziare stagionalmente larga parte del personale operaio per impedire l'acquisizione dei diritti contrattuali derivanti dall'anzianità di servizio. E se, infine, il Ministro non intenda impartire immediate istruzioni interpretative per evitare gli abusi resi possibili dalla genericità ed elasticità della dizione del decreto 7 ottobre 1963 in riferimento alla « fabbricazione e al confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua » (2080).

RISPOSTA. — La voce « specialità dolciarie » contenuta nell'elenco delle attività aventi carattere stagionale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori con contratto a termine, comprende solamente i dolci tradizionalmente prodotti e consumati nelle festività di Natale e Pasqua, con esclusione di quelli di comune produzione e consumo che hanno luogo in qualunque momento nel corso dell'anno.

Il Ministero del lavoro non mancherà di impartire opportune istruzioni agli Ispettorati del lavoro, al fine di evitare eventuali interpretazioni estensive della dizione « fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua » usata nell'impossibilità di procedere ad una elencazione dettagliata delle singole specialità dolciarie.

Il Ministro

DELLE FAVE

CARUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritengano opportuno intervenire perchè sia sospesa la riscossione del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei coltivatori diretti, in attesa che il Parlamento risolva il problema sul piano legislativo, conformemente alle indicazioni scaturite a suo tempo dalla Conferenza nazionale dell'agricoltura in materia di oneri assistenziali e previdenziali in favore dei coltivatori diretti.

Tali oneri in questo momento si rilevano gravosi e pesanti per l'economia delle imprese coltivatrici che, oltre alle tradizionali difficoltà, subisce i più gravosi contraccolpi per l'andamento congiunturale a cui si aggiungono i danni procurati dalle calamità atmosferiche.

La riscossione di tali oneri crea uno stato di preoccupante esasperazione fra le famiglie contadine che prese dallo sconforto, possono essere indotte ad accentuare ulteriormente l'esodo dalle campagne con grave danno dell'economia agricola del Paese (1993).

RISPOSTA. — Si risponde su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Una sospensione della riscossione del pagamento degli oneri previdenziali a carico dei coltivatori diretti si tradurrebbe immediatamente in un danno per tutti quei soggetti che per l'acquisizione del diritto a pensione, hanno necessità dell'accreditamento dei contributi.

Per effetto, infatti, del disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, i contributi possono considerarsi validi ai fini della liquidazione della pensione solo quando risultino interamente riscossi ed accreditati.

Va peraltro posto in rilievo che le gestioni delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti accusano oggi una pesante situazione di cassa, per cui una eventuale mancanza di entrate correnti, le porrebbe in condizioni di non poter dare corso ai propri impegni di legge per l'assistenza.

Allo stato delle cose, pertanto, una previsione di riduzione o di sospensione degli attuali contributi non appare possibile, per cui il problema potrà essere considerato solo nel quadro dei provvedimenti intesi ad assicurare l'equilibrio delle gestioni di previdenza ed assistenza della categoria in sede di riforma del sistema previdenziale ed entro i limiti consentiti dai mezzi finanziari disponibili.

Il Ministro
DELLE FAVE

COMPAGNONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e del commercio.* — Per sapere se siano informati del vivo malcontento che si è diffuso fra i produttori agricoli di Pontecorvo e di Esperia, i quali, pur avendo inoltrato regolare domanda per poter attingere le acque dal canale di proprietà dell'Enel, per l'irrigazione dei loro terreni, e pur avendo effettuato il versamento del deposito fin dal febbraio 1964, come richiesto dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, non hanno potuto ottenere ancora il rinnovo della concessione;

per sapere inoltre se, soprattutto, in considerazione dei danni gravissimi che tale ri-

tardo provoca alle colture ortive e foraggere di cui è molto ricca la zona, non ritengano necessario ed urgente intervenire affinché l'Enel sia indotto a rispettare i diritti dei contadini interessati, prima che i danni diventino irreparabili (1735).

RISPOSTA. — L'Ufficio del Genio civile di Frosinone ha rilasciato, in data 30 maggio corrente anno, per tramite dell'Intendenza di finanza di Frosinone, agli agricoltori di Pontecorvo e di Esperia tutte le richieste licenze di attingimento dal canale idroelettrico dell'Enel e dai fiumi Liri e Quesa.

Detto Ufficio del Genio civile ha informato di avere dislocato sul posto proprio personale per dirimere eventuali divergenze ed appianare ogni eventuale difficoltà.

Da parte sua il Ministero dell'industria e del commercio, per conto del quale anche si risponde, ha informato che l'Enel, avendo riscontrato una difficoltà maggiore che per il passato a raggiungere l'alveo dei Liri, ha riconosciuto a diversi interessati il diritto di collocare le tubazioni e le apparecchiature su proprie pertinenze annesse alle opere dell'impianto elettrico.

S'informa, inoltre, che, durante la stagione irrigua 1963, il ripetuto Ufficio del Genio civile rilasciò ai suddetti agricoltori analoghe licenze annuali di attingimento.

Contro tali licenze presentò ricorso gerarchico, in data 3 giugno 1963, la SIAL, dante causa dell'Enel, perchè, tra l'altro, trattandosi di utilizzare un canale di proprietà di terzi, non sarebbero ammissibili provvedimenti del genere ma solo provvedimenti di concessione previo l'espletamento della istruttoria prevista dall'articolo 7 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e con la determinazione del compenso spettante al proprietario del canale per il co-uso del canale stesso.

Questo Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici con provvedimento in data 26 febbraio 1964, n. 356, ha respinto il ricorso gerarchico sopramenzionato, dando incarico all'Ufficio del Genio civile di invitare i proprietari terrieri interessati a presentare, qualora non l'avessero già fatto, regolare domanda di derivazione, da instruirsi a norma di legge e con l'applica-

zione dell'articolo 47 del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775, per il co-uso del canale in questione.

Detto provvedimento è stato, però, impugnato dall'Enel innanzi al Tribunale superiore delle amministrazioni pubbliche con ricorso notificato il 29 maggio 1964: il giudizio è pendente.

Il Ministro
MANCINI

CRESPELLANI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongano al completamento della sistemazione della darsena del porto di Cagliari.

I lavori, iniziati diversi anni fa, sono sempre proceduti con grande lentezza e lunghe soste intermedie.

Ora sono di nuovo, da parecchi mesi, fermi, con grave intralcio del traffico e conferendo alla principale arteria della città di Cagliari un aspetto del tutto antiestetico (1034).

RISPOSTA. — Per la definitiva sistemazione della darsena del porto di Cagliari è stato redatto dall'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Cagliari un progetto, il cui importo è risultato di lire 84.500.000.

Tale progetto è stato trasmesso in data 12 giugno 1964 alla Regione autonoma della Sardegna, per i provvedimenti di competenza in ordine al finanziamento ed all'appalto dei relativi lavori avendone tale Ente previsto l'esecuzione nel programma di attuazione della prima fase biennale del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna.

Il Ministro
MANCINI

DE LUCA Luca. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritengano opportuno voler disporre che la vecchia casa dove nacque Gian Vincenzo Gravina, in Roggiano Gravina (provincia di Cosenza), già dichiarata pericolante dagli stessi uffici periferici compe-

tenti, sia al più presto demolita onde garantire la minacciata incolumità dei cittadini; e per conoscere, altresì, se non ritengano giusto disporre che dove nacque il Gravina sia posta una stele a perenne ricordo del grande giureconsulto calabrese (1566).

RISPOSTA. — Le demolizione della casa ove nacque Gian Vincenzo Gravina rientra nella competenza del comune di Roggiano Gravina (Cosenza), che è stato all'uopo interessato dall'Ufficio del Genio civile di Cosenza sin dal 15 novembre 1963.

Per quanto concerne l'erezione di una stele commemorativa di Gian Vincenzo Gravina, s'informa che questo Ministero non può intervenire in mancanza di una specifica autorizzazione legislativa.

Da parte sua il Ministero della pubblica istruzione per conto del quale anche si risponde, ha informato che il Soprintendente ai monumenti di Cosenza ha autorizzato, con lettera inviata al Comune, la demolizione della casa in parola, a condizione che l'area risultante sia sistemata a giardinetto, nel quale trovi posto la stele predetta.

Il Ministro
MANCINI

GIANCANE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza che i dirigenti dell'Italsider di Taranto, nello stesso tempo che al Ministero della marina mercantile erano in corso trattative tra i rappresentanti dei lavoratori dei porti e gli stessi dirigenti dell'Italsider per la risoluzione del problema delle « autonomie funzionali », contro tutte le regole del gioco democratico che vuole rispetto reciproco quando sono in corso trattative, inviavano nel porto di Taranto, al nuovo sporgente, la motonave Brik VII con un carico di 3.500 tonnellate di minerale di ferro.

Gli stessi dirigenti adducevano al fatto la necessità di procedere al collaudo del nastro trasportatore, ma i fatti sono molto diversi; infatti il minerale sbarcato si trova,

a distanza di due mesi, accumulato sulla banchina del nuovo sporgente e come se non bastasse la stessa Italsider ha messo in atto un'altra provocazione, facendo trasferire la M/ri Proa Europa con un carico di migliaia di tonnellate di lamiera dal molo commerciale banchina n. 2 al nuovo sporgente del porto industriale procedendo poi allo scarico delle lamiere con suo personale (gruisti-meccanici-carrellisti)

Di fronte a queste continue provocazioni di una società a partecipazione statale, qual è l'Italsider, l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri non ritengano di invitare le parti a trattative serie ed oneste allo scopo di trovare un punto di contatto soddisfacente anche per i lavoratori portuali di Taranto e sanare così definitivamente le questioni insolute riguardanti le autonomie funzionali (1694).

RISPOSTA. — Rispondo anche per conto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle partecipazioni statali.

Informo l'onorevole interrogante che con decreto ministeriale 24 gennaio 1962 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1962 è stata concessa, a norma dell'articolo 110, ultimo comma, del Codice della navigazione, alla società Italsider la facoltà di servirsi, a bordo delle navi ed a terra, di proprio personale per l'esecuzione delle operazioni portuali al pontile del IV Centro siderurgico di Taranto.

Detta società pertanto, procedendo allo scarico della motonave Brik VII e del M/ri Proa Europa con proprio personale e senza richiedere l'intervento delle maestranze portuali, ha esercitato legittimamente una facoltà concessale dal precennato decreto.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione, faccio presente che per l'esame del problema delle cosiddette « autonomie funzionali » è stata sempre richiesta la collaborazione attiva e responsabile dei sindacati portuali i quali, però, sono rimasti sempre fermi nel dichiarato proposito di « rimuovere le autonomie funzionali » cioè di mettere nel nulla, mediante agitazioni e scioperi, l'essenza delle norme contenute nell'articolo 110 del Codice della navigazione,

trasformando la « riserva » — attribuita alle compagnie portuali in funzione strumentale per determinati scopi pubblici — in privilegio monopolistico.

Tale pretesa è in pieno contrasto con il nostro sistema giuridico che considera il porto come bene dello Stato, attraverso il quale si soddisfa un interesse pubblico generale ed inalienabile: il lavoro portuale pertanto — ancorchè svolto da soggetti privati (in quanto le compagnie portuali hanno natura d'impresa e precisamente di società cooperative) — riveste tutti i caratteri della prestazione di un pubblico servizio, essendo appunto preordinato al soddisfacimento d'imprescindibili interessi generali. Sarebbe in contrasto con tale normativa ipotizzare l'esistenza di un monopolio (o di un privilegio) a favore delle compagnie portuali; in realtà non si tratta di un diritto assoluto bensì di una funzione strumentale, destinata ad essere affievolita ogni qualvolta l'interesse pubblico generale lo richiede.

Di fronte alla regola della « riserva » a favore delle compagnie portuali, sta l'eccezione delle cosiddette « autonomie funzionali » che trovano la loro ragion d'essere quando i servizi portuali sono inseriti e devono essere necessariamente coordinati nel ciclo produttivo, per conseguire la massima produttività.

Il ricorso all'arma dello sciopero da parte dei sindacati portuali, per contrastare l'esercizio dei poteri dello Stato in tema di autonomie funzionali, è quindi in contrasto con i principii che sono a fondamento dell'articolo 110 del Codice della navigazione e che una recente ed autorevole pronuncia giurisdizionale ha confermato ritenendo illegittime le manifestazioni di sciopero e stabilendo che i provvedimenti relativi a dette autonomie « sono preordinati al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico, che è rimesso all'apprezzamento dell'Autorità amministrativa e che esula dal campo delle contestazioni sindacali ».

Il Ministro resta sempre sensibile ai problemi dell'occupazione operaia ed è sempre disposto ad esaminare insieme con le organizzazioni sindacali tutti i casi che gli venissero segnalati di perdita di occupazione per

i soci delle compagnie portuali e d'insufficienza di retribuzione o di condizioni di lavoro insoddisfacenti.

Egli dissente però da impostazioni che esulano dall'interesse generale della Nazione e che riguardano un solo gruppo di persone.

Il 9 settembre scorso il Ministro ha incontrato, per un esame comune del problema in questione, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali aderenti alla CISL, UIL, e CGIL.

I colloqui sono stati improntati ad un sincero desiderio di collaborazione ed all'intento di chiarire ogni aspetto del problema, tenendo conto dei sostanziali interessi dei lavoratori portuali visti nel quadro di quelli generali del Paese e delle esigenze di una concreta e seria programmazione.

I colloqui sono ancora in corso.

Il Ministro
SPAGNOLLI

MACCARRONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se si ritiene che la norma contenuta nella proposta di legge n. 1021 presentata alla Camera dei deputati e approvata in via definitiva dai due rami del Parlamento possa estendersi anche ai concorsi per chimici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, tenuto conto che l'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, richiede, per i concorsi citati, anche la laurea in chimica e farmacia, o se, piuttosto, non si ritenga giusto che si debbano considerare comunque esclusi dai concorsi predetti i laureati in farmacia anche per il fatto che per esservi ammessi i candidati debbono presentare, assieme alla laurea, il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico a cui, ovviamente, non possono essere abilitati, in base alle disposizioni vigenti, i laureati in farmacia (1848).

RISPOSTA. — Con la suindicata interrogazione la S.V. onorevole ha chiesto di conoscere se la norma contenuta nella proposta di legge n. 1021, ora legge 21 giugno 1964, n. 465, possa o meno essere estesa anche ai concorsi per chimici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

La citata legge sancisce che ad ogni concorso, ufficio o impiego, per l'accesso al quale sia prescritto dalle vigenti norme di legge o di regolamento il possesso della già denominata « laurea in chimica e farmacia », sono altresì ammessi i laureati in farmacia.

Stante la chiara ed inequivocabile formulazione della legge, non sembra possano sussistere dubbi sulla sua applicabilità anche nei confronti del personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di cui all'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Non si ritiene sia esatta l'obiezione che i laureati in farmacia non possano partecipare ai concorsi dei laboratori provinciali di igiene e profilassi non essendo abilitati all'esercizio della professione di chimico, in quanto il sopracitato articolo 85 si limita a richiedere l'abilitazione all'esercizio della professione, la quale può essere in medicina, in chimica o in farmacia a seconda del titolo di studio di cui dispongono gli interessati per la partecipazione ai concorsi stessi.

Il Ministro
MARIOTTI

MACCARRONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che con la risposta del 7 ottobre 1963 all'interrogazione n. 199 si è comunicato che l'Ufficio del Genio civile di Pisa era in attesa della relazione geologica per poter avanzare le proposte di sua competenza;

che, come risulta all'interrogante, la Sezione di geologia del Servizio geologico d'Italia ha già reso, in data 25 dicembre 1963, una relazione le cui conclusioni portano a ravvisare « la necessità che il comune di S. Miniato (Pisa) sia ammesso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge n. 445 del 1908 »;

che, per i provvedimenti tecnici da adottare per il consolidamento, essendo sorte differenze di valutazione, veniva fatta dal Servizio citato riserva di sopralluogo,

si chiede di sapere se non ritiene d'intervenire per dare sollecito corso agli adempimenti conclusivi dell'istruttoria per l'inclu-

sione del comune di S. Miniato tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato (1930).

RISPOSTA. — Si assicura l'onorevole interrogante che questo Ministero ha provveduto già a sollecitare il Servizio geologico d'Italia per la presentazione della relazione conclusiva degli accertamenti geologici necessari all'istruttoria per l'ammissione del comune di S. Miniato tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Il precitato Servizio ha comunicato, infatti, recentemente l'espletamento dei suoi compiti, che hanno richiesto dopo la relazione citata dall'onorevole interrogante un ulteriore sopralluogo all'abitato interessato, effettuato il 28 aprile 1964, e l'acquisizione di una documentazione fotografica, richiesta sempre dal geologo, e prodotta dal comune di S. Miniato l'11 luglio 1964.

L'Ufficio del Genio civile di Pisa darà quindi immediatamente inizio a tutti i rilevamenti occorrenti e procederà alla redazione del relativo progetto onde poter portare a compimento la pratica.

Il Ministro
MANCINI

MACCARRONE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risponde alla verità la notizia che il tronco ferroviario Colle Val d'Elsa-Poggibonsi (Compartimento di Firenze) deve essere prossimamente soppresso;

per sapere se, qualora ciò fosse vero, non ritenga opportuno, alla luce dei risultati della gestione e dei nuovi interessi di natura economica e sociale della zona interessata che presenta un promettente considerevole sviluppo industriale, rivedere gli orientamenti dell'Amministrazione ferroviaria e ciò anche in accoglimento dei voti del Consiglio comunale unanime, appoggiato dalle popolazioni di tutta la città di Colle Val d'Elsa (2033).

RISPOSTA. — La linea Poggibonsi-Colle Val d'Elsa è effettivamente compresa tra quelle a scarso traffico e fortemente deficitarie che sono oggetto di esame in vista della auspi-

cata attuazione di un limitato programma di graduale ridimensionamento della Rete delle ferrovie dello Stato.

Finora non è peraltro intervenuta alcuna determinazione per la soppressione totale o parziale dei servizi ferroviari svolti sulla linea in parola e sulle altre linee passive. Non è tuttavia da escludere che una decisione in tal senso possa essere adottata anche a breve scadenza.

In tal caso l'Azienda delle ferrovie dello Stato avrà cura di evitare che il provvedimento determini apprezzabili disagi o danni economici agli utenti ed alle attività industriali, commerciali e turistiche della zona, predisponendo all'uso adeguati autoservizi sostitutivi viaggiatori, in modo da offrire un servizio del tutto comparabile, come numero di corse, come orari e come tariffe, a quello ferroviario in atto, e continuando a svolgere su rotaia il servizio merci nel più economico regime di raccordo.

Il Ministro
JERVOLINO

MAIER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali a Firenze non sia stato ancora provveduto a consegnare la gestione degli immobili, a suo tempo costruiti dall'Istituto nazionale per le case impiegati statali, al condominio costituitosi fra l'INCIS e gli assegnatari degli alloggi in proprietà, per i quali sono già stati sottoscritti i relativi contratti di compravendita.

Sembra all'interrogante che la procedura seguita dall'INCIS contrasti con le norme vigenti in materia e con le istruzioni impartite dalla Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata, con sua circolare n. 2810 del 10 luglio 1962.

Ciò provoca un vivo malcontento fra gli assegnatari che, con loro buon diritto, desiderano partecipare all'Amministrazione degli immobili, sia per rendersi conto dell'elevato contributo mensile cui sono assoggettati, sia per intervenire efficacemente nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici che vanno sempre più decadendo (1577).

RISPOSTA. — L'INCIS ha informato di non aver costituito il condominio relativo agli alloggi siti in Firenze, per i quali sono stati stipulati i contratti di cessione in quanto, dato l'esiguo numero dei proprietari a seguito del pagamento del prezzo in unica soluzione, era in attesa che fosse risolta la questione concernente la possibilità di ammettere a far parte del condominio anche gli acquirenti col pagamento rateale di detto prezzo.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha espresso il parere che debbano far parte del condominio di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, anche gli acquirenti degli alloggi col sistema di pagamento dilazionato del prezzo di cessione.

In relazione a tale parere è in corso una circolare, che sarà diramata a tutti gli Enti interessati, con la quale vengono modificate le istruzioni impartite in argomento con la precedente circolare ministeriale 10 luglio 1962, n. 2810, indicata dall'onorevole interrogante.

Con la circolare stessa sarà anche chiarito che l'aliquota da applicare agli alloggi ceduti in proprietà per rimborso spese di gestione, amministrazione e manutenzione dovrà essere, in ogni caso, stabilita dal condominio.

Il Ministro
MANCINI

MILITERNI (BERLINGERI, FOCACCIA, FLORENA). — Al Ministro del commercio con l'este-

ro. — Per conoscere per quali ragioni l'Italia importi dal Marocco, come risulta dall'*Office-cheriffien de contrôle et d'exportation du royaume du Maroc*, circa diecimila tonnellate di crine vegetale all'anno, equivalenti ad una media mensile di circa mille tonnellate, per un valore complessivo di oltre mezzo miliardo di lire italiane, mentre la voce « crine vegetale » non è compresa nell'accordo di scambi commerciali italo-marocchini del 28 gennaio 1961.

Per conoscere se non si ritenga opportuno, necessario ed urgente sospendere o limitare al massimo la predetta importazione, potenziando, al contrario, le esportazioni di crine vegetale; e ciò sia per superare la grave, notoria ed allarmante crisi, dagli interessanti più volte denunciata a codesto Ministero e che da tempo interessa le piccole industrie del crine vegetale della Calabria e della Sicilia, con conseguente disoccupazione delle maestranze specializzate e del collegato bracciantato agricolo, sia per contribuire al miglioramento della bilancia dei pagamenti (2139).

RISPOSTA. — In merito all'entità delle importazioni di crine vegetale dal Marocco, si fa rilevare che dal 1962 in poi si è registrata una netta flessione, come è dimostrato dal seguente prospetto nel quale sono riportati i dati relativi alle importazioni di detta merce, da tutte le provenienze e dal Marocco in particolare:

Importazioni di crine vegetale (v.d. 14.02 stat. 01,06)

quantità: in quintali

PROVENIENZE	1961	1962	1963	1963 7 mesi	1964 7 mesi
Marocco	91.881	94.363	84.146	41.676	34.194
Altre provenienze	6.832	2.124	362	192	2.792
TOTALE ...	98.713	96.487	84.508	41.868	36.986

La media mensile delle importazioni di crine vegetale dal Marocco è stata pari a 7.012 quintali nel 1963, a 5.953 quintali nei primi sette mesi dello stesso anno ed a 4.885 quintali nel periodo 1° gennaio-31 agosto 1964.

Si fa poi presente che il crine vegetale non è stato compreso nelle liste contingenti, annesse all'Accordo commerciale italo-marocchino, in quanto in dette liste sono comprese soltanto le merci la cui importazione è sottoposta al vincolo della licenza ministeriale, mentre l'importazione della merce di cui trattasi è da tempo liberalizzata dai Paesi verso i quali si applica la Tabella A Import e quindi anche dal Marocco, che è compreso tra i detti Paesi.

Per quanto afferisce alla richiesta di sospendere o limitare al massimo le importazioni di crine vegetale, si fa presente che, come già detto, la merce è liberalizzata da tutti i Paesi verso i quali trova applicazione la Tabella A Import e cioè dai Paesi della CEE e dell'OCSE e, in via generale, da tutti i Paesi diversi da quelli a commercio di Stato. Una eventuale sospensione o limitazione delle importazioni di cui trattasi, comportando una modifica del regime di importazione applicato nei riguardi dei Paesi predetti, non potrebbe essere disposta da parte italiana se non nel quadro delle disposizioni del Trattato di Roma e degli altri impegni che derivano al nostro Paese dall'appartenenza ad altre organizzazioni internazionali (OCSE, GATT, eccetera).

Soltanto in caso di difficoltà gravi e persistenti in un particolare settore economico, potrebbe essere invocata l'apposita clausola di salvaguardia, per essere autorizzati dalla Commissione della CEE a sospendere temporaneamente la liberalizzazione delle importazioni nei riguardi degli altri Stati membri della Comunità. Nè potremmo sospendere la liberalizzazione nei confronti soltanto degli altri Paesi, perchè questi verrebbero assoggettati ad un trattamento discriminatorio che sarebbe in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

Un tale procedimento non avrebbe, del resto, alcuna possibilità di accoglimento, essenzialmente perchè contrasterebbe, come

precisato, con gli impegni assunti in materia di liberalizzazione dal nostro Paese, specie in sede CEE.

Il Ministro
MATTARELLA

MONTINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 274, che risponde al 13° rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa su proposta della Commissione sociale; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta risoluzione, la quale — concordando con l'inquietudine espressa da numerosi Paesi per il crescente sviluppo dell'automazione, che potrà apportare conseguenze disastrose ai lavoratori dell'industria e agli impiegati, rendendo di conseguenza necessaria l'adozione di una serie di misure sulla formazione professionale, il riadattamento professionale, la durata del lavoro, eccetera, e riferendosi alla raccomandazione 381 relativa ai problemi suscitati dall'evoluzione demografica in Europa — fa rilevare l'importanza, nel campo della sicurezza sociale, dell'applicazione dell'articolo 19 della Carta sociale europea, che tratta dei diritti dei lavoratori migranti nei Paesi europei e della protezione ed assistenza alle loro famiglie, ed auspica che la collaborazione tra la Commissione di esperti in materia di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa e la OIT possa portare allo studio e alla soluzione dei nuovi problemi sorti nel campo della sicurezza sociale (1865).

RISPOSTA. — La Risoluzione n. 274, che risponde al 13° rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro, rispecchia un grande interesse soprattutto in vista degli sviluppi futuri dell'automazione, tanto che le misure da essa suggerite possono essere accettate come impegno per l'azione da svolgere.

Allo stato attuale, come risulta dalle indagini svolte dallo scrivente, il fenomeno delle conseguenze negative della automazione

non ha finora assunto in Italia dimensioni preoccupanti, tali da richiedere interventi immediati.

Il problema stesso, allorché si presenterà con maggiore concretezza potrà essere affrontato e risolto, sul piano della formazione professionale e della riqualificazione, con la istituzione di appositi corsi che consentano ai lavoratori di adeguare le proprie capacità tecniche alle mutate esigenze del mercato del lavoro.

Sui problemi dell'automazione, e principalmente con riguardo alle implicazioni di carattere sociale che ne derivano, l'Organizzazione internazionale del lavoro ha convocato recentemente una riunione di esperti, i cui risultati sono all'esame del Ministero del lavoro, delle Organizzazioni sindacali e di vari organismi specializzati per concordare l'azione più idonea da intraprendere.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 19 della Carta sociale europea, concernente il diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza, si assicura che i lavoratori italiani, nel quadro della libertà di circolazione sancita nel Trattato della CEE e delle altre fonti giuridiche comunitarie (regolamenti e direttive), ricevono una adeguata tutela mediante regolamenti intesi a coordinare le sei legislazioni sociali ed a garantire in modo concreto e dettagliato l'eguaglianza di trattamento nelle condizioni di lavoro, nella libertà di associazione, eccetera.

In particolare si ricordano i Regolamenti nn. 3 e 4 sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, modificati ed integrati in alcune disposizioni dai Regolamenti n. 35 e n. 37, adottati rispettivamente il 2 aprile e l'11 luglio 1963; il Regolamento n. 36 sulla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri del 2 aprile 1963; il Regolamento n. 38 sulla libera circolazione dei lavoratori entrato in vigore il 1º maggio 1964.

Tale favorevole situazione è stata riconosciuta dalla stessa Risoluzione. Per la soluzione dei problemi degli alloggi e del ricongiungimento delle famiglie nonchè del recupero dei crediti alimentari a favore dei familiari rimasti in Patria sono in corso ini-

ziative in seno alla Comunità economica europea.

Nella sessione del Consiglio dei ministri del lavoro della CEE, tenutasi nell'aprile scorso, il problema del recupero dei crediti alimentari è stato specificatamente sollevato dall'allora Ministro del lavoro, che ha prospettato le possibili soluzioni per tutelare i coniugi, i figli e le altre persone a carico rimaste in Patria senza sufficienti mezzi di sostentamento.

Attualmente sono in corso da parte della Commissione della CEE studi per ricercare la soluzione del problema.

Per quanto concerne la politica degli alloggi, il Governo italiano ha partecipato al colloquio tenutosi a Bruxelles alla fine del 1963; sulla base delle risultanze del colloquio stesso si è pervenuti alla definizione concreta di una politica comunitaria degli alloggi per i lavoratori migrati, attraverso l'impostazione di un progetto organico che affronta il problema sotto tutti i suoi aspetti e riconosce in modo particolare il principio dell'eguaglianza di trattamento per il diritto all'attribuzione di alloggi tra i lavoratori migranti e quelli residenti.

Il Ministro
DELLE FAVE

PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali la Commissione centrale per la finanza locale non si è ancora riunita per esaminare ed omologare l'organico del personale del comune di Cagliari, approvato un anno fa dal Consiglio comunale della città.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se non intenda intervenire al fine di assicurare il sollecito esame e l'approvazione da parte della Commissione centrale per la finanza locale dell'organico del personale del comune di Cagliari, considerando, anche, che quello attualmente vigente — che risale al 1925 — è del tutto superato e inadeguato alle attuali esigenze amministrative e che la mancata approvazione del nuovo organico ha determinato conseguenze negative di ordine amministrativo e legittima insoddisfa-

zione e inquietudine nel personale dipendente dal comune di Cagliari (2108).

RISPOSTA. — L'Amministrazione comunale di Cagliari, con distinte deliberazioni 3, 9 luglio e 19 dicembre 1963 e 12 maggio 1964, ha stabilito di modificare l'organico del personale, istituendo 510 posti nei ruoli del personale impiegato e salariato, nonchè 591 posti nei ruoli del personale operaio, con un complessivo incremento dell'organico stesso da 691 a 1792 posti, ha inoltre riveduto il trattamento economico tabellare del personale.

La Commissione Centrale per la finanza locale nella seduta del 22 settembre 1964, tenuto conto della notevole espansione demografica, economica e industriale del comune di Cagliari, ha rilevato che l'organico del personale (che risale al 1950) va potenziato per consentire all'Ente di provvedere all'espletamento dei servizi, peraltro ha ritenuto che l'aumento di 1101 unità deliberato dall'Amministrazione comunale, è improntato a criteri di eccessiva larghezza rispetto alle effettive esigenze dei servizi e risulta in netto contrasto con la grave situazione finanziaria dell'Ente, il cui bilancio per il 1963 ha potuto raggiungere il pareggio, oltre che con l'applicazione di eccedenze sulle aliquote massime dei tributi, con l'assunzione di un mutuo di lire 1.011.800.000.

In relazione anche alle direttive del Governo per il contenimento del disavanzo degli Enti locali, la Commissione predetta ha rinviato le deliberazioni sopraindicate alla Amministrazione comunale perchè questa riesamini i provvedimenti, limitandosi ad istituire i posti strettamente indispensabili in modo da contemperare l'esigenza di assicurare il migliore andamento dei servizi con quella del contenimento della spesa, per non aggravare ulteriormente la difficile situazione economica dell'Ente.

Il Sottosegretario di Stato

AMADEI

ROFFI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi in base ai quali

il Provveditore agli studi di Caserta non ha ritenuto di dover rispondere nè alla lettera inviata gli il 1° giugno 1964, nè al sollecito del 12 settembre 1964, con cui lo si pregava di voler considerare con umana benevolenza, ove nulla ostasse, l'aspirazione di un vecchio maestro elementare alla medaglia di benemerita che viene concessa dal Ministero della pubblica istruzione a coloro che abbiano i requisiti per ottenerla, su proposta dei Provveditori agli studi competenti per territorio (2147).

RISPOSTA. — Il Provveditore agli studi di Caserta, dottor Alberto D'Onofrio, ha fatto presente di non aver ricevuto le due lettere indicate dall'onorevole interrogante.

Il Ministro

GUI

ROSELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non sia possibile compiere in un provvedimento unitario e prestabilito uniformemente i possibili interventi della Pubblica Amministrazione, in occasione di alluvioni, frane e simili calamità, che, salvo più gravi e fortunatamente più rare eccezioni quasi ogni anno si verificano nell'uno o nell'altro luogo del territorio nazionale, anche istituendo, se idoneo, un fondo ad accumulazione disponibile con certe e preventive misure d'intervento, secondo le diverse esigenze e proporzioni (*già interr. or. n. 107*) (1743).

RISPOSTA. — Questo Ministero sin dal 1° giugno 1960, predispose uno schema di disegno di legge inteso a regolare in modo organico e definitivo le provvidenze dello Stato in caso di pubbliche calamità, disciplinando in particolare sia la fase immediata di pronto intervento sia quella definitiva della riparazione dei danni subiti.

Il predetto schema è stato inviato a tutte le Amministrazioni interessate, le quali, ad eccezione del Ministero del tesoro, hanno a suo tempo dato la loro adesione; per la mancata adesione del predetto Ministero il provvedimento non ha sinora avuto corso.

Comunque, di recente, è stato sollecitato detto Dicastero perchè esprima il parere sul provvedimento stesso.

Il Ministro
MANCINI

ROSELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, in relazione alla recente presentazione del quadro indicativo delle opere pubbliche più rilevanti ed urgenti del collegio di Breno (Brescia), non ritenga opportuno sollecitarne gli adempimenti esecutivi con adeguata programmazione (2098).

RISPOSTA. — Il quadro indicativo delle opere pubbliche più rilevanti ed urgenti interessanti i Comuni del Collegio senatoriale di Breno ascende, com'è ben noto all'onorevole senatore interrogante, ad un totale di 360 interventi che riguardano anche altre Amministrazioni.

Gli argomenti, i problemi, le pratiche e gli interventi di stretta competenza di questo Ministero sono circa 290.

Pertanto, il quadro riassuntivo di siffatto complesso ed imponente programma — qui debitamente pervenuto — indiscutibilmente meritevole di accoglimento sotto i profili politici economici e sociali, sarà tenuto presente dai singoli Uffici di questo Ministero per ogni più benevola considerazione in ordine all'espletamento di eventuali pratiche tuttora in corso, mentre per tutte quelle opere che richiedano nuovi interventi finanziari o concessioni di contributo le stesse saranno esaminate in relazione alle disponibilità presenti e future di bilancio — tenendo però presente l'indirizzo del Governo — e in concorso con tutte le altre analoghe richieste di Comuni non solo della provincia di Brescia ma di tutta Italia, che trovansi in identiche condizioni e secondo un criterio di equa ripartizione tenendo conto delle effettive esigenze e della priorità di talune realizzazioni rispetto ad altre, caratteristiche queste insite in ogni seria e democratica programmazione.

Il Ministro
MANCINI

ROVERE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato attuale dei lavori di sistemazione del porto di Sanremo, a distanza di oltre dodici anni dall'approvazione del progetto nel lontano 1952, e quali provvedimenti intendono prendere in proposito.

I lavori infatti, iniziati solo nel 1956, sono fermi per mancanza di fondi sino dal settembre 1961, quando era realizzato appena un terzo dell'opera prevista, ed in questo frattempo le mareggiate hanno smantellato parte delle incomplete opere di difesa in più punti e sono giunte a danneggiare l'opera in muratura.

L'interrogante chiede se non ritengano indispensabile una sollecita ripresa ed una rapida ultimazione dei lavori come da progetto, onde evitare ulteriori danneggiamenti alle opere già esistenti e portare una buona volta a soluzione l'annoso problema del porto di Sanremo, tenendo presente la particolare importanza di questo centro turistico (1948).

RISPOSTA. — Per l'ampliamento del porto di Sanremo, è stato fino ad ora concesso il finanziamento di complessive lire 300.000.000, per 3 successivi lotti di lavori, attualmente ultimati.

Per l'esecuzione del 4° ed ultimo lotto è prevista una rilevante spesa, alla quale non è possibile far fronte con le limitate assegnazioni di bilancio.

Pertanto, il problema portuale di Sanremo, come quello di molti altri porti nazionali, va risolto nel vasto programma di potenziamento dei porti nazionali, la cui previsione di spesa rientra nel quadro della programmazione nazionale.

Si assicura comunque che le necessità del Porto di Sanremo saranno senz'altro soddisfatte allorchè sarà dato l'avvio alla progettata programmazione.

Il Ministro
MANCINI

SCARPINO. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Mini-*

stro dei lavori pubblici. — Per sapere se sono a conoscenza del vivo malcontento e dell'agitazione esistenti fra la popolazione rurale della Piana di Sant'Eufemia Lamezia per il mancato inizio dei lavori di elettrificazione delle case sparse e delle aziende agricole. È bene ricordare che per l'elettrificazione rurale del comprensorio di bonifica di Sant'Eufemia Lamezia, riguardante i comuni di Sant'Eufemia Lamezia, Gizzeria, Sambiasse, Nicastro, Feroletto Antico, Pianopoli, Maida, San Pietro Maida, Curinga, Francavilla Angitola, Pizzo Calabro e Filadelfia, fin dal 1961 la Cassa per il Mezzogiorno dispose 8 interventi sui 10 lotti previsti dal progetto generale, per il complessivo importo di lire 665 milioni 43 mila, ma i lavori per i quali impegnato ancora oggi verso la Cassa per il Mezzogiorno è il Consorzio di bonifica, vennero appaltati inizialmente alla Società immobiliare calabra (la società Ferdinanda) e successivamente (fine 1962), dopo lunghe e laboriose trattative che non hanno minimamente modificato le pretese avanzate nel 1961, alla SEC (ora Enel). La revisione da parte dell'ultimo ente appaltatore dei progetti esecutivi e il ridimensionamento delle linee, per le quali la Ferdinanda aveva previsto altri tracciati di alimentazione e di fornitura, hanno portata a inevitabili remore e a ritardi enormi per l'inizio dei lavori; e sebbene i responsabili provinciali dell'Enel avessero, agli inizi del 1964, assicurato ad una delegazione di cittadini interessati che nella primavera si sarebbe sicuramente dato corso ai lavori ed informato il Sindaco del comune di Sant'Eufemia Lamezia che la Cassa per il Mezzogiorno aveva già versato le prime rate di pagamento all'Ente di Stato (precisamente lire 181 milioni) e che mancava poco al perfezionamento degli elaborati relativi alle servitù e agli espropri per iniziare la realizzazione dell'opera, le cose sono rimaste inspiegabilmente come tre anni fa; nè si comprende il disinteresse del Consorzio di bonifica, dopo le assicurazioni date dalla Cassa e dall'Enel, nel non pretendere il rispetto dei tempi e l'immediato avvio dei lavori.

Pertanto, si chiede se non ritengano di intervenire tempestivamente, nel senso di

dare immediato inizio ai lavori, onde evitare che il persistere di tale situazione arrechi grave danno alle migliaia di famiglie contadine e crei difficoltà per una moderna strutturazione delle aziende agricole e che le somme disponibili per gli 8 lotti non coprano la spesa indispensabile per il loro completamento, a causa dell'andamento dei prezzi intervenuto in questi ultimi anni (il finanziamento dell'opera è del 1961 su prezzi fatti con progetto del 1959). Si chiede che vengano garantiti altri finanziamenti per il completamento dell'intera rete progettata in 10 lotti, secondo le legittime richieste che ancora una volta, di recente, una delegazione di agricoltori, coltivatori diretti, braccianti, amministratori comunali, anche dei due lotti non finanziati, hanno esposto al Prefetto di Catanzaro, ed infine si chiede di conoscere quali motivi hanno orientato l'Enel ad appaltare i lavori a una società milanese (SCAC), mentre nella provincia di Catanzaro esistono ditte, attrezzate ed efficienti, delle quali prima la SEC poi lo stesso Enel si sono servite per l'elettrificazione di zone montane e di comprensori che presentavano per l'impianto delle opere difficoltà maggiori che non nella piana (1934).

RISPOSTA. — In merito alla elettrificazione delle zone rurali della Piana di Sant'Eufemia Lamezia (Catanzaro), si informa l'onorevole interrogante che la intervenuta istituzione dell'Enel e il previsto passaggio a detto Ente prima della Società Ferdinanda ed in seguito della SEC ha portato ad una tale revisione dei concetti informativi generali e particolari del piano di elettrificazione e dei progetti esecutivi dei singoli lotti, a suo tempo redatti, che gli elaborati già assentiti dalla Cassa sono risultati totalmente superati e da rielaborare nella loro interezza.

Tale rielaborazione, che ha investito, in funzione delle mutate disponibilità dei punti di presa, i tracciati e lo sviluppo delle reti elettriche previste, è oggi in avanzato corso, tanto che per uno dei progetti (EL 658 — Elettrificazione in agro di Filadelfia, Francavilla Angitola — Pizzo Calabro) i lavori sono stati già iniziati nel luglio del corrente

anno, e risultano inoltre quasi interamente approvvigionati ed in via di collocamento i pali di bassa tensione.

Si spera di avviare ad analoga soluzione gli altri progetti, in considerazione anche delle continue premure rivolte dalla Cassa per il Mezzogiorno agli Enti interessati.

Per quanto riguarda le prospettive di ulteriori finanziamenti per l'estendimento della elettrificazione a diverse ed ulteriori zone, tale intendimento è subordinato alla erogazione di nuovi fondi al settore della elettrificazione, essendo quelli a disposizione totalmente impegnati.

In merito, poi, ai motivi che avrebbero orientato l'Enel ad affidare i propri lavori ad una Società milanese (SCAC), la Cassa si è premurata di intervenire presso la Presidenza di detto Ente affinché venissero interpellate anche le imprese locali.

In conseguenza di tale intervento l'Enel, con nota in data 14 settembre 1964, ha dato ampie assicurazioni in merito, precisando che nel riorganizzare il sistema dei lavori in appalto verranno tenute presenti le capacità produttive delle varie ditte, cercando di affidare a ciascuna impresa quei lavori che essa potrà eseguire in base alle disponibilità di uomini e di mezzi.

Tale condizione non rappresenta affatto una preclusione da parte dell'Enel nei confronti delle imprese locali ma solo un ovvio atteggiamento di cautela al fine di ottenere che ogni lavoro intrapreso venga condotto e completato nel modo più rapido e rispondente.

Il Ministro
PASTORE

SCARPINO (DE LUCA LUCA). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di dover intervenire al fine di accordare una proroga, almeno fino al 30 settembre 1964, del termine fissato alla scadenza dell'accettazione delle nomine da parte dei docenti, ai sensi dell'ordinanza ministeriale vigente; ciò, evidentemente, per consentire agli interessati, nell'interesse stesso del funzionamento della scuola, di sciogliere la riserva relativa alla accettazione,

dopo che sarà stabilito il numero delle cattedre, quali effettivamente risulteranno formate, in base ai dati definitivi a disposizione dei Provveditorati agli studi in relazione alla scadenza del termine fissato per l'iscrizione degli alunni (2109).

RISPOSTA. — Si fa presente che il termine del 20 settembre 1964, previsto dall'articolo 31, comma sesto, dell'Ordinanza ministeriale del 26 febbraio 1964, riguardante l'efficacia delle riserve nell'accettazione delle nomine degli insegnanti medi non di ruolo, è stato prorogato, con circolare n. 338 del 16 giugno 1964, al 30 settembre 1964.

Si aggiunge che il termine finale delle operazioni di competenza dei Provveditori agli studi per la nomina dei predetti insegnanti, fissato dall'articolo 23, comma primo, lettera c) della citata Ordinanza, è stato prorogato, con telegramma circolare del 14 ottobre 1964, limitatamente alle graduatorie non esaurite, fino all'esaurimento di esse, non oltre, comunque, il 31 ottobre 1964.

Il Ministro
GUI

SCARPINO (ROASIO, VACCHETTA, SALATI). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dei motivi per i quali il Consiglio scolastico provinciale di Torino, città Medaglia d'Oro della Resistenza, non ha approvato la proposta degli insegnanti della borgata Leumann del comune di Collegno, d'intitolare una nuova scuola elementare ai Fratelli Cervi, che furono insigniti ciascuno di medaglia d'argento della Resistenza con una cerimonia solenne presieduta dal Presidente della Repubblica; e per chiedere se non ritenga, proprio per il riconoscimento e la gratitudine dovuti alla memoria dei fratelli Cervi, il cui sublime sacrificio e valore è dovere della scuola far conoscere a tutti i giovani, intervenire affinché sia rispettata la decisione degli insegnanti della borgata Leumann e sia mantenuta la denominazione scelta di « Fratelli Cervi » (2154).

RISPOSTA. — Si fa presente che le vigenti disposizioni ministeriali dispongono che la proposta per la intitolazione di una scuola elementare deve essere adottata dagli insegnanti della stessa scuola e sottoposta dal Provveditore all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale, sentito il parere del Prefetto e del Sindaco.

Nel caso prospettato dall'onorevole interrogante, la proposta di intitolare la scuola di Terracorta al nome dei Fratelli Cervi era stata deliberata non già dal corpo degli insegnanti della borgata di Terracorta, ma dagli insegnanti della scuola di Leumann, riuniti in seguito all'invito ricevuto dal Sindaco del comune di Collegno tramite la Direzione didattica.

Pertanto, il Consiglio scolastico provinciale, nella seduta del 10 luglio 1964, ritenne suo dovere chiedere la regolarizzazione della procedura, senza esaminare la proposta nel merito.

Si fa presente, infine, che il primo giorno del corrente anno scolastico gli insegnanti della scuola di Terracorta, legittimamente convocati dalle competenti Autorità scolastiche, hanno deliberato di intitolare la propria scuola ai Fratelli Cervi.

Tale deliberazione sarà sottoposta alla approvazione del Consiglio scolastico nella sua prima riunione.

Il Ministro
GUI

SCOTTI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali sono state concesse autorizzazioni (delle quali, peraltro, si è persino abusato), di estrazione di sabbia lungo l'arenile da Torrette di Fano a Marotta, a pochi chilometri dal confine demaniale, con gravissimo pregiudizio dell'arenile stesso, che viene intaccato al di sotto del livello del mare; e per conoscere, altresì, se non ritengano di disporre una severa inchiesta per stabilire le responsabilità e punire i colpevoli (1649).

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Ministro dei lavori pubblici.

Comunico all'onorevole interrogante che la Capitaneria di porto di Rimini ha sospeso, da circa due anni, il rilascio delle autorizzazioni al prelievo di sabbia e ghiaia lungo l'arenile demaniale marittimo da Torrette di Fano a Marotta e ciò in considerazione che detta zona è soggetta a fenomeni erosivi dai quali si paventano possibili danni all'integrità degli arenili stessi e, in qualche tratto, anche alla scarpata della ferrovia della linea Ancona-Bologna nonché alle retrostanti proprietà private.

Solo alla foce del fiume Cesano allo scopo di non far deviare dal suo normale alveo il corso del fiume sono state concesse durante gli anni 1962 e 1963 alcune autorizzazioni di estrazione di ghiaia per limitatissimi quantitativi. Dette estrazioni sono state consentite solo previo nulla-osta dell'Ufficio del Genio Civile per le opere marinare di Ancona, allo esame tecnico del quale è stata regolarmente sottoposta ogni singola richiesta pervenuta. Le condizioni di estrazione ed adeguate cautele, allo scopo di evitare danni, sono state dettate dal predetto Ufficio. Nessuna autorizzazione è stata concessa per il 1964.

Non si può tuttavia escludere che, su terreni privati, entro od oltre i 30 metri dal confine demaniale marittimo siano potute avvenire, eludendo la vigilanza, estrazioni di materiali ghiaiosi.

Qualora l'onorevole interrogante dovesse riferirsi particolarmente al laghetto artificiale posto a nord della sponda sinistra del fiume Cesano, nel quale specie negli anni 1961-1962 alcune estrazioni abusive (perseguite peraltro contravvenzionalmente) avevano determinato vive lamentele, faccio presente che i nuovi proprietari del terreno su cui sorge detto laghetto, hanno intenzione di procedere al suo graduale prosciugamento.

Il tentativo operato da questi ultimi allo scopo di colmare parzialmente, nel settembre 1963, lo specchio acqueo, intaccando lievemente la barra ghiaiosa antistante, è stato tempestivamente stroncato dal pronto intervento del Delegato di Spiaggia di Marotta che è anche il Comandante della locale Brigata della Guardia di finanza.

Da un sopralluogo effettuato proprio il giorno successivo alla eccezionale mareggia-

ta dell'8 giugno scorso, è stato accertato che la barra ghiaiosa sopraccitata è sensibilmente aumentata e nessun danno, nonostante l'inusitata violenza dei marosi, è derivato alla proprietà privata limitrofa dalla presenza di detto bacino, che già alle due estremità, nord e sud, risulta in progressivo stato di naturale prosciugamento.

Si deve peraltro ritenere che i lamentati pregiudizi all'integrità degli arenili siano stati anche determinati da estrazioni di materiale ghiaioso lungo tutto il corso dei fiumi, nelle zone a monte del demanio marittimo, estrazioni che contribuiscono sicuramente a diminuire l'apporto di materiali lungo il litorale.

Il Ministro
SPAGNOLLI

STEFANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intenda intervenire nei confronti del sindaco di Gravina in Puglia il quale, alle ore 1 del 10 settembre 1964, con un grave atto inqualificabile, ha messo termine ai lavori del Consiglio comunale esautorandolo da ogni suo diritto e competenza in una maniera forse unica nella storia degli atti consiliari dei Comuni italiani.

Infatti, mentre il Consiglio discuteva sull'opportunità di aggiornare i suoi lavori — stando l'ora tarda ed in base al preciso accordo raggiunto da tutti i gruppi, sancito a verbale in apertura di seduta, di sospendere i lavori alle ore 24 — detto Sindaco, con aria misteriosa e raggianti in volto, preannunciava la sua nuova invenzione (da ricordare quella, non meno famosa, che costituì oggetto dell'interrogazione n. 172: lo stesso Sindaco aveva fatto partecipare ai lavori del Consiglio cinque candidati ancora non eletti consiglieri) con le seguenti parole: « Adesso vi faccio una bella sorpresa ». E con la rapidità che caratterizza gli atti di rapina chiedeva dal Consiglio la delega alla Giunta comunale per deliberare intorno a tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno della seduta. Chiedeva e dichiarava avvenuta la votazione, incurante delle proteste dello scrivente e dei consiglieri dei gruppi PSI, PSIUP, PCI ai

quali non veniva concessa la parola per esprimere la loro opposizione alla proposta, indi dichiarava sciolta la seduta.

Eccesso di potere, abuso di autorità, violazione di legge sufficienti per una regolare denuncia, che sarà subito inoltrata all'Autorità giudiziaria, debitamente sottoscritta da consiglieri e cittadini presenti alla seduta.

All'ordine del giorno della seduta consiliare figurano iscritti ben 135 provvedimenti, di cui: 16 di presa d'atto per delega consiliare, 89 ratifiche di provvedimenti adottati dalla Giunta coi poteri del Consiglio e 30 altri argomenti tra i quali l'assunzione di tre mutui con la Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di lire 573 milioni, varie anticipazioni di cassa per l'importo totale di 150 milioni, l'appalto gestione imposte di consumo per il quinquennio 1966-70, il passaggio nel ruolo transitorio di ben 52 avventizi (un vero esercito elettorale), vari regolamenti comunali, la municipalizzazione del Corpo vigili notturni e campestri, molte alienazioni di terreni, suoli e fabbricati di proprietà comunale, e tanti contributi di favore a certe associazioni che fanno capo a un unico personaggio interessato e coordinatore.

In conclusione ve ne è abbastanza da invogliare il Ministero dell'interno a disporre la convocazione del Consiglio comunale con la partecipazione ai lavori di un rappresentante del Governo per rendersi veramente conto di come va avanti la gestione del comune di Gravina in Puglia, stretta nella spira mortale di una situazione debitoria di circa 2 miliardi e senza nessun altro cespite o provento d'incasso disponibile perchè tutto delegato: finanche la costituzione di una cauzione mediante annotazione di vincolo su titoli di rendita pubblica. L'interrogante chiede che l'onorevole Ministro dell'interno intervenga prima che si verificino le condizioni di scioglimento del Consiglio comunale previste dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (2076).

RISPOSTA. — Il Prefetto di Bari, con decreto in data 28 settembre ultimo scorso, ha annullato, per illegittimità, la deliberazione n. 315 del 9 settembre con la quale il Consi

glio comunale di Gravina di Puglia aveva delegato la Giunta municipale a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta stessa, tra cui le ratifiche di alcuni provvedimenti adottati dalla Giunta, per i quali, ovviamente, la delega era inammissibile.

Detta delega, peraltro, non era stata esercitata, in quanto il Consiglio comunale era stato regolarmente riconvocato in data 24 settembre per deliberare sui cennati argomenti.

Il Sottosegretario di Stato
AMADEI

TEDESCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare il dipendente organo tecnico periferico al fine di rendere spedito l'esame del progetto presentato dal comune di Sant'Arcangelo di Romagna in ordine all'ampliamento e diffusione dell'impianto di pubblica illuminazione atteso che l'ulteriore ritardo appare suscettibile di sensibile disagio per le popolazioni di quel Comune (1391).

RISPOSTA. — Il progetto generale e quello esecutivo di primo stralcio dei lavori di potenziamento ed ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica nel capoluogo del comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), redatti in base alla legge comunale e provinciale, sono stati ritenuti meritevoli di approvazione, in linea tecnico-estimativa, nei rispettivi importi di lire 80.171.000 e lire 30 milioni dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle Opere pubbliche di Bologna che si è espresso al riguardo nella seduta del 21 marzo 1964.

Gli elaborati suddetti sono stati trasmessi in data 26 marzo 1964 alla Prefettura di Forlì per gli ulteriori provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 285 della citata legge comunale e provinciale.

I lavori relativi al primo stralcio sono stati recentemente appaltati dal Comune interessato.

Il Ministro
MANCINI

VENTURI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che per lo sviluppo dell'entroterra della provincia di Pesaro eccezionalmente depresso è indispensabile un'arteria stradale trasversale intervalliva specie in riferimento alla mancata ricostruzione della ferrovia Pergola-Urbino, distrutta dalla guerra, ed al grande valore turistico di una comoda strada fra Urbino e S. Marino; che il Provveditorato alle Opere pubbliche di Ancona ha pertanto chiesto l'inclusione, nelle previsioni per la viabilità ordinaria del programma nazionale predisposto per il quinquennio 1965-69, della strada S. Marino - Monte Grimano - Sassocorvaro - Urbino - Fossombrone - Pergola di 80 km per un importo di circa lire 4 miliardi, per conoscere se non ritenga opportuno esaminare la possibilità del finanziamento di almeno un primo lotto funzionale del tratto S. Marino - Urbino (2078).

RISPOSTA. — Per la costruzione della strada Urbino-S. Marino venne redatto in data 15 febbraio 1960, a cura del Consorzio di bonifica « Val del Foglia » di Pesaro, un progetto di massima per l'importo di lire 1 miliardo 990 milioni ripartito in quattro lotti, ciascuno a sè stante e funzionale, del rispettivo importo di lire 400 milioni, 500 milioni, 600 milioni e 450 milioni.

L'opera è ammissibile ai benefici della legge 15 febbraio 1953, n. 184, ma le attuali scarse disponibilità di fondi non consentono di provvedere al relativo finanziamento.

Pertanto l'opera stessa potrà essere tenuta presente in occasione dello stanziamento di fondi per opere del genere.

Il Ministro
MANCINI

VERONESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le somme che, sia direttamente che indirettamente, ha stanziato a partire dal 1945 ad oggi a fa-

201ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 OTTOBRE 1964

vore degli Istituti di Patronato riconosciuti e precisamente a favore del Patronato:

ONARMO promosso dall'ONARMO;
 INCA promosso dalla CGIL;
 INAS promosso dalla CISL;
 ITAL promosso dalla UIL;
 ENAS promosso dalla CISNAL;
 EPACA promosso dalla CNCD (2028).

RISPOSTA. — Si riporta, di seguito, l'indicazione delle somme versate agli Istituti di patronato e di assistenza sociale a titolo di contributo ministeriale a termini dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Le somme indicate si riferiscono agli anni per i quali è stata effettuata la ripartizione definitiva del « Fondo Patronati » (dal 1947 al 1962 compreso).

	1947	1948	1949	1950
INCA	40.000.000	150.000.000	136.500.000	222.000.000
ONARMO	—	30.000.000	34.000.000	35.000.000
INAS	—	—	35.000.000	106.000.000
	1951	1952	1953	1954
INCA	250.000.000	379.600.000	306.152.550	328.100.000
ONARMO	20.000.000	31.600.000	33.116.120	62.700.000
INAS	90.000.000	90.600.000	166.305.620	178.900.000
ITAL	—	50.100.000	47.716.440	57.700.000
ENAS	—	—	15.912.190	39.500.000
EPACA	—	—	—	48.000.000
	1955	1956	1957	1958
INCA	456.000.000	438.081.723	441.448.697	569.665.696
ONARMO	88.050.000	77.196.533	78.125.363	101.948.442
INAS	240.450.000	263.670.516	301.152.776	357.530.073
ITAL	70.350.000	62.608.877	76.232.628	88.765.697
ENAS	57.900.000	56.489.287	62.821.743	71.919.266
EPACA	61.050.000	105.904.665	243.061.312	329.272.972
	1959	1960	1961	1962
INCA	644.479.800	784.605.630	753.390.170	968.954.515
INAS	499.780.296	651.878.490	786.831.079	1.058.880.776
ONARMO	127.310.376	199.300.440	154.404.315	167.450.758
ITAL	128.740.368	157.257.930	176.858.399	218.144.545
ENAS	109.417.584	123.944.280	211.247.330	216.792.690
EPACA	297.982.416	332.643.690	317.680.758	397.372.870

Il Ministro
 DELLE FAVE

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se corrisponde al vero la notizia secondo la quale, in conseguenza di un conflitto di competenze o di una differenza di interpretazione della legge, permangono difficoltà all'inizio di attività della Commissione « Trieste » già costituita da tempo e prevista dall'articolo 70 dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia. Come è noto spetta al Commissario generale della Regione unitamente a questa Commissione — composta dal Sindaco, dal Presidente della provincia e da cinque consiglieri regionali — la ripartizione dei fondi speciali per Trieste. Dalla mancata convocazione di tale Commissione deriva il « congelamento » dei fondi di cui sono in attesa vari enti ed organismi locali, come pure il ritardo nella programmazione degli investimenti in questione per i prossimi 10 anni.

L'interrogante sollecita l'interessamento del Presidente del Consiglio affinché le eventuali divergenze vengano rapidamente superate e la Commissione, da cui l'economia triestina attende importanti prospettive per la sua rinascita, sia posta in grado di funzionare (2106).

RISPOSTA. — Allo stato attuale la Commissione che deve esprimere pareri sulla ripartizione dei fondi destinati alle esigenze del territorio di Trieste ha piena possibilità di funzionare, poichè è stata chiarita la portata dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sullo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Sottosegretario di Stato
SALIZZONI

VIDALI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali la cittadinanza di Erto e Casso non potrà partecipare alle prossime consultazioni elettorali amministrative.

Il provvedimento adottato in questo senso da codesto Ministero ha suscitato la più viva indignazione fra quei cittadini ed appare tanto più assurdo ed inspiegabile in quanto essi hanno votato nel 1964 per le elezioni regionali e, da allora ad oggi, non si sono manifestati significativi cambiamenti del corpo elettorale di quelle località.

La mancata possibilità di una qualsiasi giustificazione alla privazione del diritto civico elettorale a danno di quelle popolazioni tanto duramente colpite dal disastro del Vajont rende possibile il diffondersi di illazioni di carattere politico che sono gravemente deteriori nei confronti del Governo (2235).

RISPOSTA. — Il diritto di voto si concretizza, non solo nella espressione del suffragio, ma anche nella partecipazione attiva degli elettori nel procedimento elettorale ed in particolare nella formazione e nella presentazione delle liste dei candidati, che condizionano la formazione della volontà popolare.

La situazione della popolazione del comune di Erto e Casso — che, a seguito della sciagura del Vajont, è sfollata, per la maggior parte, nei comuni di Cimolais e Claut e, per un 10 per cento circa, in altri Comuni — avrebbe fortemente ostacolato, se non addirittura impedito, questa delicata fase preparatoria delle elezioni per la rinnovazione di quel Consiglio comunale, sottraendo alla maggiore parte degli elettori interessati il diritto di parteciparvi attraverso la preparazione, la documentazione e la presentazione di proprie liste di candidati.

Inoltre, la vigente legislazione non prevede che il corpo elettorale possa essere chiamato alle urne per eleggere il Consiglio comunale in territorio diverso da quello del Comune; e, come è noto, a norma del decreto del 31 ottobre 1963 del Provveditore regionale alle opere pubbliche del Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni, il territo-

rio di Erto e Casso è in gran parte interdetto.

Analoghi difficoltà non si presentano, invece, per le elezioni provinciali.

Per queste ultime elezioni, inoltre, i gruppi dei candidati vengono formati in sede provinciale, per cui l'attuale dislocazione della popolazione di Erto e Casso non oppone ostacoli al relativo procedimento, tanto più che sia il comune di Cimolais sia

quello di Claut rientrano nel Collegio uninominale di Maniago.

Per tale motivo la rinnovazione del Consiglio comunale di Erto e Casso rimane, allo stato, differita al turno delle elezioni amministrative della primavera prossima.

Il Sottosegretario di Stato

AMADEI